

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 25 marzo 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 marzo 2026, n. 36.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025. (26G00053) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste**

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2026.

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia». (26A01428) Pag. 25

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

DECRETO 11 marzo 2026.

Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati (CAM ICT). (26A01460) Pag. 32

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 5 marzo 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gea Servizi - società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A01403) Pag. 62

DECRETO 5 marzo 2026.

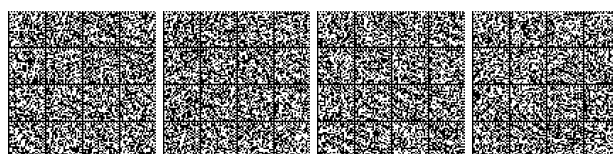
Liquidazione coatta amministrativa della «Isol Laghi società cooperativa sociale», in Varese e nomina del commissario liquidatore. (26A01404) ... Pag. 63

DECRETO 5 marzo 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Jonica Impianti società cooperativa», in Lizzano e nomina del commissario liquidatore. (26A01405) ... Pag. 64

DECRETO 5 marzo 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Giovanissima soc. coop. a r.l.», in Corigliano-Rossano, in liquidazione coatta amministrativa. (26A01406) Pag. 64



DECRETO 5 marzo 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Progetto 17 società cooperativa a r.l.», in Bari e nomina del commissario liquidatore. (26A01407) Pag. 65

DECRETO 5 marzo 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Duemila - società cooperativa a responsabilità limitata», in Altomonte, in liquidazione coatta amministrativa. (26A01408) Pag. 66

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 12 marzo 2026.

Giubileo 2025 - Intervento ID 159.f «La partecipazione dei Municipi al Giubileo - Intersezione a rotonda tra via Casilina e via Siculiana» - Approvazione definitiva della variante urbanistica al vigente Piano regolatore generale di Roma Capitale, adottata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con ordinanza commissariale rep. n. 9, prot. RM/799 del 10 febbraio 2026 - Apposizione vincolo preordinato all'esproprio. (Ordinanza n. 17/2026). (26A01402) Pag. 67

ORDINANZA 16 marzo 2026.

Piano delle azioni di spesa corrente di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2025, come modificato ed integrato, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025 - Rimodulazione finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025. (Ordinanza n. 18/2026). (26A01432) Pag. 71

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 11 marzo 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di linvoseltamab, «Lynozefic». (Determina n. 269/2026). (26A01472) Pag. 76

DETERMINA 11 marzo 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ustekinumab, «Yesintek». (Determina n. 270/2026). (26A01473) Pag. 79

DETERMINA 19 marzo 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Keytruda». (Determina n. 19/2026). (26A01522) Pag. 82

Regione autonoma della Sardegna

DECRETO 16 marzo 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Palmas Arborea e nomina del commissario straordinario. (26A01459) Pag. 84

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral» (26A01363) Pag. 85

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dostinex» (26A01364) Pag. 85

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Clensia» (26A01365) Pag. 86

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Remeron» (26A01366) Pag. 86

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Icatibant Fresenius». (26A01464) Pag. 87

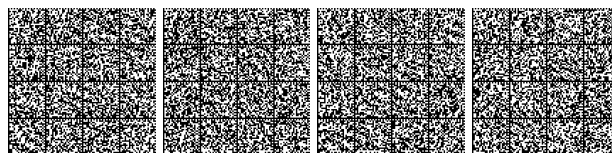
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pursennid» (26A01465) Pag. 87

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meropenem Sun». (26A01466) Pag. 87

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Aristo». (26A01467) Pag. 88

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Darunavir Accord». (26A01468) Pag. 88

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A01535) Pag. 88



**Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
di Chieti Pescara**

Provvedimenti concernenti i marchi di identifica-
zione dei metalli preziosi (26A01409) *Pag.* 89

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste**

Comunicato relativo al decreto 25 settembre
2025, recante modifiche ordinarie al disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta
«Miele della Lunigiana». (26A01429) *Pag.* 89

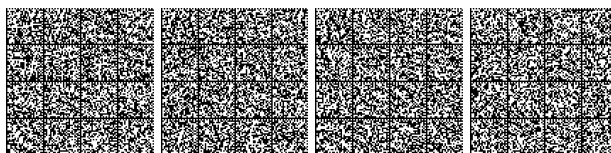
Ministero dell'interno

Mutamento della denominazione assunta dalla
Fondazione di religione denominata Opera S. Fran-
cesco Saverio, in Padova. (26A01431) *Pag.* 90

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Approvazione della deliberazione del Commis-
sario straordinario dell'Automobile Club d'Italia
n. 408 del 15 gennaio 2026, recante modifiche allo
statuto dell'A.C.I. (26A01480) *Pag.* 90





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 marzo 2026, n. 36.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO
E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 1.

Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, comma 4, 4, comma 2, 5, comma 3, 6, comma 3, 7, comma 3, 8, comma 3, 9, comma 3, 10, comma 3, 11, comma 4, 12, comma 5, 13, comma 4, 14, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, ove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.

Art. 2.

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee, recepite in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea, pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Capo II

DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO
DI DIRETTIVE EUROPEE

Art. 3.

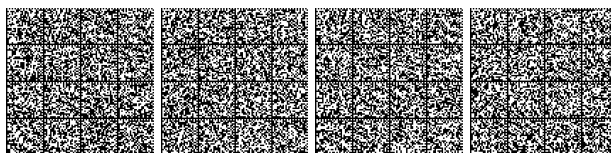
Delega al Governo per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare le disposizioni del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2823 e del regolamento (UE) 2024/2822, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;

b) prevedere, conformemente alla direttiva (UE) 2024/2823, i casi in cui un disegno e modello debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, il diritto su di esso debba essere dichiarato nullo;



c) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la dichiarazione di nullità di un diritto su un disegno o modello registrato, da espletare dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini l'irricevibilità delle domande stesse;

d) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di nullità, di cui alla lettera c);

e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui alla direttiva (UE) 2024/2823, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento, tramite concorso pubblico ovvero mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cinque unità di personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2027, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali – triennio 2022-2024.

3. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, disposizioni attuative della direttiva (UE) 2024/2823 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2, lettera e), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera e), pari a euro 120.000 per l'anno 2026 e a euro 276.323 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 4.

Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire le modalità con cui aderire alla sezione nazionale della piattaforma *online* europea per la riparazione, di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799, esercitando, ove opportuno, le opzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 9, paragrafo 2, della medesima direttiva, tenendo conto dell'obiettivo di garantire adeguata partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, delle opportunità per i consumatori e del buon funzionamento della sezione nazionale;

b) individuare il punto di contatto nazionale per la piattaforma *online* europea, di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1799, incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della stessa direttiva e che possa esercitare il monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale al fine di rilevare, identificare e rimuovere informazioni non valide in conformità al diritto dell'Unione europea e alla normativa nazionale;

c) individuare il quadro di rimedi per i consumatori qualora il riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di informazioni sulla riparazione di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1799;

d) individuare l'organismo competente all'irrogazione delle sanzioni e definire il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1799 e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:

1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1799;

2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati fino alla quota massima del 50 per cento per l'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva (UE) 2024/1799;

e) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1799;

f) armonizzare la disciplina delle garanzie post-vendita previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;

g) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti e atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.



2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, resa nella causa C-548/21

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire il corretto adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, resa nella causa C-548/21.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: adeguare le disposizioni del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e del codice di procedura penale a quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, resa nella causa C-548/21, riguardo all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in tema di trattamento di categorie particolari di dati personali e in materia di acquisizione di dati di carattere personale, prevedendo una disciplina che, riconoscendo alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali e all'acquisizione dei dati negli stessi contenuti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati in generale:

a) definisca in modo sufficientemente preciso la natura e le categorie delle infrazioni rilevanti;

b) garantisca il rispetto del principio di proporzionalità;

c) subordini l'esercizio della possibilità di accesso ai dati, salvo che per i casi di urgenza debitamente giustificati e salvo che per i reati di cui agli articoli 371-bis, comma 4-bis, e 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale e all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono

all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento nella normativa nazionale della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, volta a contrastare le azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo osserva anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: definire la nozione di «questioni con implicazioni transfrontaliere», di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1069, sulla base della condizione negativa prevista dal paragrafo 1 del medesimo articolo 5.

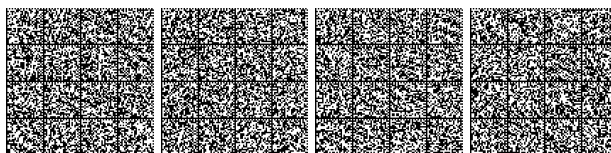
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: apportare alla normativa vigente e, in particolare, al regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selva-



tica omeoterma e per il prelievo venatorio, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/1237.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1 e istituire, ove necessario, un adeguato meccanismo di coordinamento con gli altri Ministeri interessati;

b) designare l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) quale Autorità di risoluzione nazionale:

1) abilitandolo ad applicare gli strumenti di risoluzione e a esercitare i poteri di risoluzione previsti dalla direttiva (UE) 2025/1;

2) assicurando il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e, ove opportuno, con il Comitato per le politiche macroprudenziali e prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze dia comunicazione della designazione all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA);

3) prevedendo, se necessarie, le opportune misure per evitare conflitti di interesse tra le funzioni affidate all'Autorità di risoluzione a norma della direttiva (UE) 2025/1 e le funzioni di vigilanza svolte dall'IVASS;

c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima dell'attuazione di decisioni dell'Autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:

1) hanno un impatto diretto sul bilancio dello Stato;

2) hanno implicazioni sistemiche che possono verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;

3) avviano alla risoluzione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS nell'esercizio dei poteri regolamentari;

e) assicurare, nel recepimento della direttiva (UE) 2025/1, l'applicazione del principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e dall'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2025/1;

f) prevedere l'estensione del regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, all'esercizio delle funzioni e dei poteri disciplinati dalla direttiva (UE) 2025/1 per l'IVASS, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e di risoluzione, compresi i commissari, l'impresa-ponte, la società veicolo per la gestione delle attività e delle passività e i componenti dei loro organi;

g) non avvalersi della facoltà, prevista dall'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, di imporre l'approvazione *ex ante*, da parte dell'autorità giudiziaria, della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi;

h) disporre che la violazione dell'obbligo di segreto, previsto dall'articolo 66 della direttiva (UE) 2025/1, da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, con procedibilità d'ufficio;

i) prevedere la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IX della parte prima del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, senza che, in tale caso, assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione; stabilire l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel medesimo titolo IX, in coerenza con l'articolo 343, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;

l) mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile, disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorità e delle funzioni di risoluzione di cui alla direttiva (UE) 2025/1 alle autorità e alle funzioni di vigilanza;

m) attribuire all'IVASS, ove opportuno, la competenza a definire, tramite disciplina secondaria, quanto disposto dalla direttiva (UE) 2025/1 in materia di piani preventivi di risanamento e di piani di risoluzione, nonché ulteriori strumenti e poteri aggiuntivi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1;

n) con riguardo allo strumento della svalutazione o conversione definito all'articolo 2, numero 46), della direttiva (UE) 2025/1, prevedere l'introduzione di modalità applicative coerenti con la forma societaria cooperativa e con la forma societaria di mutua assicurazione e, in conformità all'articolo 35, paragrafo 6, della medesima direttiva (UE) 2025/1, prevedere che l'IVASS non applichi lo



strumento della svalutazione o conversione, in relazione alle passività derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attività, conformemente all'articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

o) stabilire che, come previsto dall'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2025/1, l'IVASS possa imporre alle imprese capogruppo di garantire che le loro imprese figlie di paesi terzi che sono soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva (UE) 2025/1 includano nei contratti finanziari di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 clausole contrattuali al fine di escludere che l'esercizio, da parte dell'IVASS, del potere di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi dell'impresa capogruppo costituisca un valido motivo per l'estinzione precoce, la sospensione, la modifica, il *netting* e l'esercizio dei diritti di compensazione o dell'esecutività dei diritti di garanzia su detti contratti;

p) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dalla direttiva (UE) 2025/1, introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 83, paragrafo 1, della stessa direttiva (UE) 2025/1, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per la violazione delle disposizioni della medesima direttiva:

1) stabilendo l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

2) definendo l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra il minimo di 30.000 euro e il massimo del 10 per cento del fatturato;

2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra il minimo di 5.000 euro e il massimo di 5 milioni di euro;

2.3) se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione è superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 2.1) e 2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;

3) attribuendo all'IVASS il potere di irrogare le sanzioni e definendo i criteri cui esso deve attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;

4) definendo le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'EIOPA, in linea con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1;

5) attribuendo all'IVASS il potere di adottare disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

6) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedendo, ove compatibili con la direttiva (UE) 2025/1, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo all'IVASS la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;

7) attribuendo all'IVASS il potere di adottare le misure previste dalla direttiva (UE) 2025/1 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare condotte irregolari o di porvi rimedio e astenersi dal ripeterle, e alla sospensione temporanea dall'incarico;

q) con riferimento alla disciplina dei meccanismi di finanziamento, prevedere, ove necessario, l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione, per cui sono definite le modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, in linea con quanto previsto dall'articolo 81 della direttiva (UE) 2025/1 e dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e per cui sono determinate le modalità di amministrazione e la struttura deputata alla loro gestione, prevedendo l'opportuno coordinamento con i sistemi di garanzia a tutela degli assicurati già esistenti;

r) prevedere che a un fondo di garanzia esistente o di nuova costituzione possa essere assegnato il ruolo di un'impresa-ponte ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1;

s) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi tutte le modificazioni necessarie al coordinamento con le disposizioni introdotte o modificate in attuazione della presente delega;

t) definire l'ambito di applicazione della disciplina nazionale di recepimento in coerenza con quello delineato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 e prevedere l'opportuno coordinamento con la disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, in modo da assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure nel caso in cui queste riguardino imprese appartenenti a gruppi intersettoriali o strutture conglomerali;

u) prevedere adeguate forme di coordinamento e cooperazione, nel rispetto degli articoli 10, 10-bis e 10-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché fatto salvo il segreto investigativo di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, prevedendo scambi di informazioni anche con i seguenti soggetti:

1) con la Banca d'Italia per l'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, se controllano una o più imprese bancarie, a società di partecipazione mista;



2) fermi restando obblighi rigorosi di riservatezza, con qualunque altra persona, se necessario ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione;

3) con le Commissioni parlamentari di inchiesta, la Corte dei conti e altri organismi nazionali di indagine, alle opportune condizioni;

4) con le autorità nazionali responsabili della vigilanza dei sistemi di pagamento, le autorità responsabili delle procedure ordinarie di insolvenza, le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, le autorità responsabili della vigilanza dei mercati finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di investimento e gli ispettori che agiscono per loro conto, le autorità degli Stati membri dell'Unione europea responsabili del mantenimento della stabilità del sistema finanziario nei medesimi Stati tramite norme macroprudenziali, le autorità responsabili della protezione della stabilità del sistema finanziario e le persone responsabili per l'esecuzione di revisioni legali;

v) conferire all'Autorità di risoluzione il potere di nominare più amministratori speciali, ove necessario;

z) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, compresa la facoltà di introdurre deroghe all'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III

DELEGHE AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI EUROPEI

Art. 9.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale e, in particolare, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, al fine di assicurare l'attuazione del regolamento

(UE) 2023/1230, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024;

b) garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché con il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, e con la disciplina nazionale di attuazione;

c) prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027 conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;

d) aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e conformità delle macchine e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni, nonché garantire la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori;

e) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera d) agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, affinché siano destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato;

f) determinare, ai sensi degli articoli 10, paragrafo 7, 11, paragrafo 7, 15, paragrafo 2, lettera c), e 16, paragrafo 2, lettera b), nonché dell'allegato III, parte B, punto 1.7.1, del regolamento (UE) 2023/1230, la lingua in cui deve essere redatta la documentazione prevista dalle medesime disposizioni;

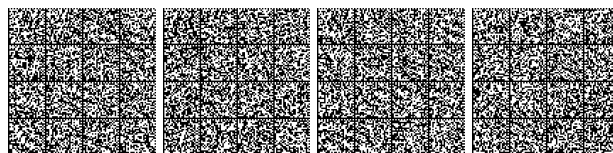
g) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento con le disposizioni introdotte in attuazione del presente articolo.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazio-



nale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/3005 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;

b) designare la Commissione nazionale per le società e la borsa quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2024/3005, prevedendo che essa eserciti le funzioni e i poteri disciplinati dal citato regolamento nei casi e con le modalità ivi previsti.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) ridefinire la disciplina nazionale in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, anche attraverso l'abrogazione della legge 28 dicembre 1993, n. 549, nel rispetto degli obblighi internazionali e sulla base dell'attuale quadro normativo dell'Unione europea, ivi compreso il regolamento (UE) 2024/590, con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico degli operatori e della pubblica amministrazione;

b) assicurare la prosecuzione del monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta, previsto dall'articolo 13 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, mediante le risorse finanziarie già destinate a tale scopo in attuazione del medesimo articolo;

c) ridefinire il quadro del sistema di rilascio delle licenze, dei controlli sul commercio, della promozione del recupero, del riciclo, della rigenerazione e della distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono nonché delle attività di comunicazione e di verifica, con attribuzione delle relative funzioni alle autorità di vigilanza del mercato nazionali, alle autorità doganali, alle autorità regionali o ad altri soggetti autorizzati sulla base di quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/590;

d) assicurare il coordinamento tra il sistema sanzionatorio e la disciplina degli adempimenti e delle competenze in materia, come definiti sulla base del regolamento (UE) 2024/590.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

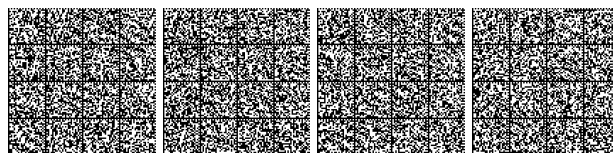
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare, in attuazione degli obblighi recati dal regolamento (UE) 2024/1244, l'operatività di strumenti telematici per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali raccolti in attuazione del medesimo regolamento, in modo continuo, gratuito e senza necessità di registrazione, destinando a tal fine adeguate risorse;

b) riordinare, anche in considerazione degli sviluppi della reportistica dell'Unione europea e assicurando la continuità della raccolta di dati storici sulle emissioni, i rapporti tra le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali previste in attuazione della disciplina sulle emissioni industriali, di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e sul portale delle emissioni, di cui al regolamento (UE) 2024/1244, nonché da altre normative, come la disciplina in materia di combustibile solido secondario, ra-



zionalizzando tali comunicazioni, anche attraverso l'eliminazione degli oneri informativi non necessari, tenendo conto delle informazioni già disponibili nel fascicolo di impresa e promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi;

c) prevedere, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1244, che le autorità regionali competenti abbiano la facoltà di effettuare le dichiarazioni annuali relative alle emissioni inquinanti per conto dei gestori degli impianti di allevamento e di acquacoltura;

d) prevedere che, con successivi decreti attuativi, possano essere stabiliti i criteri e i formati per effettuare la valutazione sulla qualità dei dati forniti con le dichiarazioni annuali;

e) prevedere disposizioni transitorie per garantire che, nelle more della piena interoperabilità dei sistemi informativi pubblici, i dati necessari per predisporre i rapporti richiesti dal regolamento (UE) 2024/1244 possano comunque essere raccolti presso i gestori, mantenendo in ogni caso la responsabilità dei gestori medesimi in merito alla qualità dei dati forniti;

f) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità delle violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

g) assegnare alle autorità competenti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1, destinando gli stessi al miglioramento delle validazioni e dei controlli sull'attuazione del regolamento (UE) 2024/1244;

h) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera a), pari a euro 522.000 per l'anno 2026 e a euro 522.000 per l'anno 2027 per lo sviluppo del sistema nonché a euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028 per il suo successivo mantenimento, si provvede:

a) quanto a euro 222.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) quanto a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle

proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006

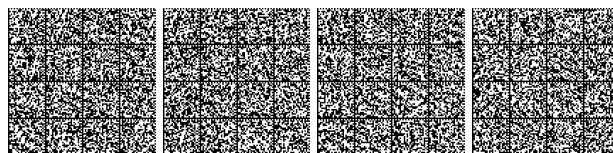
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/1157, conformemente ai criteri di cui all'articolo 63 del regolamento medesimo, ivi comprese le procedure e le autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni stesse, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) individuare le autorità coinvolte nelle ispezioni ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1157, designare le autorità competenti responsabili per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1157 ai sensi dell'articolo 75 del regolamento medesimo e le autorità responsabili della cooperazione di cui all'articolo 65 del citato regolamento (UE) 2024/1157, nonché stabilire le modalità di designazione dei membri e del personale di ruolo responsabili della cooperazione di cui al medesimo articolo 65 e dei rappresentanti nazionali nel gruppo di controllo di cui all'articolo 66 del predetto regolamento (UE) 2024/1157;

c) apportare alla normativa vigente in materia di spedizione di rifiuti, ivi comprese le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2024/1157.



3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40, conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 68 del regolamento medesimo, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, individuando altresì le autorità competenti e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni;

b) individuare le autorità nazionali competenti per l'applicazione, il controllo, la vigilanza e la raccolta dei dati previsti dal regolamento (UE) 2025/40, garantendo il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti;

c) apportare alla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, ivi comprese le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2025/40.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonché a garantire il coordinamento, in particolare, con le disposizioni del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, e con le disposizioni settoriali vigenti;

b) individuare l'Agenzia per la cibersicurezza nazionale quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2024/2847;

c) individuare l'Agenzia per la cibersicurezza nazionale quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2024/2847, relativamente ai requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali;

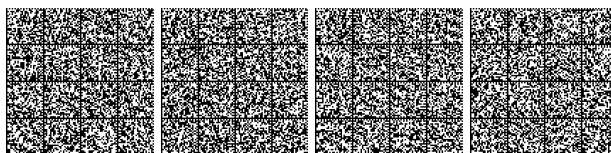
d) prevedere forme di coordinamento tra l'Agenzia per la cibersicurezza nazionale, nel ruolo di cui alle lettere b) e c), e le altre autorità nazionali competenti individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché tra le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, ai fini dello svolgimento dei compiti discendenti dal regolamento (UE) 2024/2847;

e) adeguare e raccordare alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 le disposizioni nazionali vigenti e, in particolare, le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza cibernetica dei prodotti con elementi digitali, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;

f) definire il sistema sanzionatorio prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità, alla durata e all'eventuale reiterazione della violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/2847:

1) anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

2) coordinandolo con il sistema sanzionatorio previsto dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre



2019, n. 133, e dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, in coerenza, quanto al procedimento applicabile, con le disposizioni dell'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

3) apportando alla normativa vigente le necessarie modificazioni, anche al fine di introdurre misure deflative del procedimento sanzionatorio o del contenzioso;

4) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

g) garantire che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponga di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2024/2847.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera g), pari a euro 2.100.000 per l'anno 2026, a euro 5.875.000 per l'anno 2027, a euro 9.125.000 per l'anno 2028 e a euro 6.925.000 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 16.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, e per coordinare le discipline di settore vigenti con il quadro normativo europeo in materia.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, anche con riguardo alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2025/37, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;

b) apportare al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, le modifiche e le integrazioni necessarie a spe-

cificare le modalità di esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di accreditamento, autorizzazione e delega degli organismi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), del medesimo decreto-legge n. 82 del 2021, in conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/881.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sulla cibersolidarietà)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2025/38 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;

b) prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al sistema europeo di allerta per la cybersicurezza, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2025/38;

c) prevedere la designazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale polo informatico nazionale ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2025/38;

d) prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al meccanismo per le emergenze di cybersicurezza, di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2025/38;

e) prevedere disposizioni finalizzate alla partecipazione nazionale al sistema della riserva dell'UE per la cybersicurezza, di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2025/38.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Art. 18.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare lo Sportello unico delle attività produttive territorialmente competente quale punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1735, con il compito di agevolare e coordinare le procedure di rilascio delle autorizzazioni dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, nel rispetto dei tempi e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1735, riservando alle amministrazioni centrali di cui alla lettera c) del presente comma la competenza in ordine ai progetti dichiarati di interesse strategico;

b) prevedere la collaborazione e il supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per qualificare un progetto quale progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette;

c) prevedere misure di coordinamento tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per valutare un progetto, presentato dal promotore, quale progetto strategico ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1735;

d) individuare nel Comitato interministeriale per la transizione ecologica, di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'organo deputato a riconoscere lo *status* prioritario di progetto strategico;

e) attribuire al progetto strategico la qualità di progetto di pubblico interesse nazionale e qualificare le opere e gli interventi necessari alla realizzazione dello stesso quali interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1735;

f) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento (UE) 2024/1735, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con il reclutamento, tramite concorso pubblico ovvero mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di otto unità di personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno

2027, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali – triennio 2022-2024.

3. Dall'attuazione del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2, lettera f), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera f), pari a euro 180.000 per l'anno 2026 e a euro 442.117 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 19.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/3110, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91, e dei decreti legislativi adottati in attuazione di tale articolo nonché delle disposizioni settoriali vigenti;

b) aggiornare le competenze spettanti a ciascuna delle autorità di vigilanza del mercato individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, garantendo la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e di conformità dei prodotti di cui al medesimo decreto legislativo n. 157 del 2022 nonché con la disciplina nazionale di attuazione;

c) rafforzare le funzioni e il ruolo di coordinamento e di indirizzo del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106;



d) aggiornare le disposizioni vigenti al fine di prevedere modalità semplificate per l'individuazione e la designazione degli organismi nazionali di valutazione tecnica per una o più famiglie di prodotti di cui all'allegato VII al regolamento (UE) 2024/3110 nonché per i prodotti emergenti o innovativi che non rientrano nelle famiglie di prodotti già esistenti di cui al medesimo allegato VII;

e) aggiornare le disposizioni relative agli organismi competenti all'irrogazione delle sanzioni e al sistema di vigilanza nonché quelle relative al quadro sanzionatorio derivante dagli obblighi di cui al regolamento (UE) 2024/3110, in conformità ai criteri ivi previsti e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, garantendo la specificità di ciascuna amministrazione in relazione ai requisiti di base dei prodotti da costruzione di rispettiva competenza;

f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera e) agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, affinché siano destinate alle attività finalizzate al potenziamento della vigilanza sul mercato;

g) aggiornare, conformemente all'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni relative alle tariffe versate dai richiedenti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, anche prevedendo specifiche tariffe per le singole amministrazioni competenti e le modalità di versamento degli introiti derivanti dalle medesime tariffe in appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione;

h) nelle more della piena operatività del passaporto digitale del prodotto, definire e incentivare l'utilizzo delle più recenti tecnologie, determinando gli obblighi a carico degli operatori economici, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, e di tutelare la sicurezza dei consumatori, dei soccorritori e degli occupanti e agevolare la vigilanza sul mercato;

i) salvaguardare la possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 con successivo regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interes-

sate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO A

(articolo 1, comma 1)

1) Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (Testo rilevante ai fini del SEE);

2) direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio (Testo rilevante ai fini del SEE);

3) direttiva (UE) 2024/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che estende l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/2841 ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;

4) direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE);

5) direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);

6) direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (Testo rilevante ai fini del SEE);

7) direttiva (UE) 2024/3100 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (Testo rilevante ai fini del SEE);



8) direttiva (UE) 2024/3101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni (Testo rilevante ai fini del SEE);

9) direttiva (UE) 2024/3237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (Testo rilevante ai fini del SEE);

10) direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE);

11) direttiva (UE) 2025/50 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso;

12) direttiva (UE) 2025/425 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;

13) direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale;

14) direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

15) direttiva (UE) 2025/1442 della Commissione, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/111/CE per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione (Testo rilevante ai fini del SEE);

16) direttiva (UE) 2025/1539 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione;

17) direttiva (UE) 2025/1788 del Consiglio, del 24 giugno 2025, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione);

18) direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE).

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2574):

Presentato dal Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, FOTI Tommaso (Governo MELONI-I), l'11 agosto 2025.

Assegnato alla Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 10 settembre 2025, con i pareri delle Commissioni I

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), III (Affari Esteri e comunitari), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 18 settembre 2025; l'8 ottobre 2025; il 12, il 18 e il 26 novembre 2025.

Esaminato in Aula il 1° dicembre 2025 ed approvato il 3 dicembre 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 1737):

Assegnato alla Commissione 4^a (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 10 dicembre 2025, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2^a (Giustizia), 3^a (Affari esteri e difesa), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 4^a (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 7, il 13, il 20, il 21, il 27 e il 28 gennaio 2026; il 3 e il 4 febbraio 2026.

Esaminato in Aula il 10 marzo 2026 ed approvato, definitivamente, l'11 marzo 2026.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 31, 32 e 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.3 del 04 gennaio 2013:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri de-



gli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono

introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

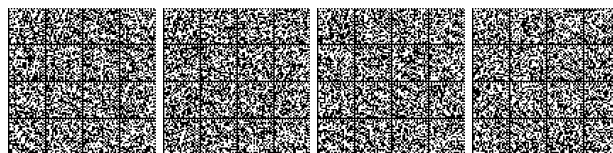
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»



«Art. 41-bis (*Fondo per il recepimento della normativa europea*). — 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporcare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 33 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234:

«Art. 33 (*Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea*). — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 31.»

— Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.

Note all'art. 3:

— La direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, è pubblicata nella G.U.U.E. 18 novembre 2024, Serie L.

— Il regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione, è pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2024, Serie L.

— Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.

— Si riporta il testo dell'articolo 226 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante: «Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2005:

«Art. 226 (*Termini e modalità di pagamento*). — 1. Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa di cui al presente codice è effettuato nei termini e nelle modalità fissati dal Ministro delle attività produttive, con proprio decreto.»

— Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 09 maggio 2001:

«Art. 30 (*Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse*). — 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.

1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



1-*quinquies*. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.

2.2. I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocatione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

2-*bis*. A decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati ovvero presso gli assessorati regionali alla sanità e gli uffici a essi afferenti, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbiano conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Le disposizioni del quarto periodo si applicano al personale, escluso quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 113-*bis*, commi 3 e 4-*ter*, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo 113-*bis*. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del Piano integrato di attività e organizzazione relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

2-*ter*. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-*bis*, limitata-mente al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

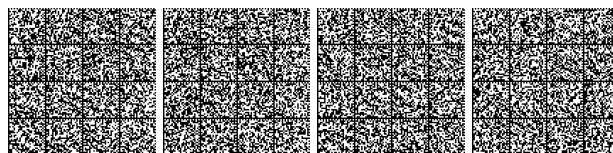
2-*quater*. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

2-*quinquies*. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

2-*sexies*. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.»

— Si riporta il testo dell'articolo 35, commi 1 e 2, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234:

«Art. 35 (Recepimento di direttive europee in via regolamentare e amministrativa). — 1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell'Unione europea possono



essere recepite mediante regolamento se così dispone la legge di delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle direttive per il recepimento delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c), della presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee.»

— Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, recante: «Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2010.

Note all'art. 4:

— La direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828, è pubblicata nella GUUE 10 luglio 2024, Serie L.

— Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2005.

Note all'art. 5:

— La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024 (C-548/21), è pubblicata nella GUUE 4 maggio 2016, serie L 119.

— Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.

— Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2018.

— Si riporta il testo degli articoli 371-bis e 406 del codice di procedura penale:

«Art. 371-bis (*Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*). — 1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolare l'impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolare l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale;

f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

2) ingiustificata e grave violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;

4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.

4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì in relazione ai procedimenti per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»

«Art. 406 (*Proroga dei termini*). — 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, quando le indagini sono complesse, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

2. La proroga può essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi.

2-bis.

2-ter.

3. La richiesta di proroga, è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4), 7-bis) e 7-ter). In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.



6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.».

— Si riporta il testo dell'articolo 629 del codice penale:

«Art. 629 (*Estorsione*).

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.».

Note all'art. 6:

— La direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»), è pubblicata nella GUUE 15 aprile 2024, serie L.

— Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.

Note all'art. 7:

— La direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (*Canis lupus*), è pubblicata nella GUUE 24 giugno 2025, Serie L.

— Per il testo degli articoli 31 e 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante: «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1997.

— La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992.

Note all'art. 8:

— La direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129, è pubblicata nella GUUE 8 gennaio 2025, Serie L.

— Per i riferimenti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.

— Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante: «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2005:

«Art. 24 (*Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali*). — 1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti indi-

viduali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell'istruzione del procedimento. Le Autorità di cui al presente comma disciplinano le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico.

5.

6.

6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorità di cui al comma 1 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.

6-ter. Fermo restando quanto disposto dal comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa.».

— Si riporta il testo dell'articolo 622 del codice penale:

«Art. 622 (*Rivelazione di segreto professionale*).

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a 1 euro 516.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

— Si riporta il testo dell'articolo 343 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.38 del 14 febbraio 2019:

«Art. 343 (*Liquidazione coatta amministrativa*). — 1. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a norma degli articoli 297 e 298 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.

3. Nel caso di risoluzione, le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336 si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, agli amministratori straordinari di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23, agli amministratori temporanei di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/23, nonché alle persone che li coadiuvano nell'amministrazione della procedura.».



— Si riporta il testo dell'articolo 2638 del codice civile:

«Art. 2638 (*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*).

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.»

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981.

— Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, è pubblicato nella GUUE 30 aprile 2004, n. L 166.

— La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, è pubblicata nella GUUE 12 giugno 2014, n. L 173.

— Si riporta il testo degli articoli 10, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante: «Codice delle assicurazioni private», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2005:

«Art. 10 (*Segreto d'ufficio e collaborazione con altre autorità e altri soggetti*). — 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'IVASS in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.

2. I dipendenti dell'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell'IVASS tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio.

3. I dipendenti dell'IVASS, i consulenti, i revisori e gli esperti dei quali l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico. Tutte le notizie, informazioni, dati ricevuti da questi soggetti nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere divulgati ad alcuna persona o autorità se non in forma sommaria o aggregata in modo che non si possano individuare le singole imprese di assicurazione o di riassicurazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non osta a che l'IVASS collabori, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'IVASS al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio.

5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del Ministro dello sviluppo economico e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'IVASS, in conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

7. L'IVASS, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l'AEAP e le altre autorità di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell'Unione europea e le autorità di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. L'IVASS adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dall'IVASS provenienti da Autorità di vigilanza di altri Stati membri possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi solo con il consenso dell'autorità che le ha fornite e unicamente per i fini per cui il consenso è stato accordato.

7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, l'IVASS può concludere con l'AEAP e con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega di compiti; può, inoltre, ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'IVASS può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea.

9. L'IVASS può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie o gli altri organi che intervengono nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.»

«Art. 10-bis (*Utilizzo delle informazioni riservate*). — 1. L'IVASS può utilizzare le informazioni coperte dal segreto d'ufficio, ai sensi dell'articolo 10, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per le seguenti finalità:

a) verifica della sussistenza delle condizioni di accesso e di esercizio all'attività assicurativa e riassicurativa, con particolare riguardo all'osservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilità, al Requisito Patrimoniale Minimo e al sistema di governo societario;

b) irrogazione delle sanzioni;

c) difesa nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso provvedimenti dell'IVASS.»

«Art. 10-ter (*Scambio di informazioni con altre Autorità dell'Unione europea*). — 1. L'IVASS, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea collabora anche mediante scambio di informazioni con:

a) le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando queste informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statuari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario;

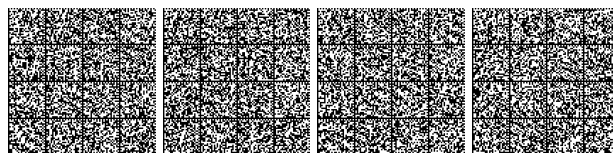
b) all'occorrenza, altre autorità pubbliche nazionali incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento.

2. Nelle situazioni di emergenza, ivi incluse quelle di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'IVASS comunica immediatamente informazioni alle banche centrali del SEBC, inclusa la BCE, quando le informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statuari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario, e al CERS, quando le informazioni siano attinenti all'esercizio dei suoi compiti.

3. Le informazioni ricevute dall'IVASS ai sensi dei commi 1 e 2 sono soggette alle disposizioni relative al segreto d'ufficio stabilite dal presente Capo.»

— Si riporta il testo dell'articolo 329 del codice di procedura penale:

«Art. 329 (*Obbligo del segreto*). — 1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del



pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.»

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990.

Note all'art. 9:

— Il regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, è pubblicato nella GUUE 29 giugno 2023, n. L 165.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, recante: «Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2010.

— Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.

— Il regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno, è pubblicato nella GUUE 8 novembre 2024, Serie L.

— Il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, recante: «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 248 del 22 ottobre 2022.

— Il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio, è pubblicato nella GUUE 23 maggio 2023, n. L 135.

— La direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), è pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.

Note all'art. 10:

— Il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859, è pubblicato nella GUUE 12 dicembre 2024, Serie L.

— Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1998.

Note all'art. 11:

— Il regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009, è pubblicato nella GUUE 20 febbraio 2024, Serie L.

— Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.

— Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993.

«Art. 13 (*Monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta*). — 1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge predispone il monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo e trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle relative risultanze.»

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997:

«Art. 2 (*Compiti*). — 3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Omissis.»

Note all'art. 12:

— Il regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006, è pubblicato nella GUUE 2 maggio 2024, Serie L.

— Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.

— La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), è pubblicata nella GUUE 17 dicembre 2010, n. L 334.

— Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano le note all'articolo 8.

— Per il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'articolo 11.

Note all'art. 13:

— Il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006, è pubblicato nella GUUE 30 aprile 2024, Serie L.

— Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006.

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.



2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

Note all'art. 14:

— Il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE, è pubblicato nella GUUE 22 gennaio 2025, Serie L.

— Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note all'articolo 13.

— Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'articolo 13.

Note all'art. 15:

— Il regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla cyberresilienza), è pubblicato nella GUUE 20 novembre 2024, Serie L.

— Per il testo degli articoli 32 e 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.

— Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante: «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 21 settembre 2019, è convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

— Il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante: «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 1° ottobre 2024.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, si vedano le note all'articolo 9.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-quater, e 18, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 recante: «Disposizioni urgenti in materia di cibersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cibersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cibersicurezza nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 14 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109:

«Art. 17 (*Disposizioni transitorie e finali*). — *Omissis.*

4-quater. La disciplina del procedimento sanzionatorio amministrativo dell'Agenzia è definita con regolamento che stabilisce, in particolare, termini e modalità per l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni della normativa in materia di cibersicurezza e l'irrogazione delle relative sanzioni di competenza dell'Agenzia ai sensi del presente decreto e delle altre disposizioni che assegnano po-

teri accertativi e sanzionatori all'Agenzia. Il regolamento di cui al primo periodo è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato interministeriale per la cibersicurezza e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, ai procedimenti sanzionatori si applicano, per ciascuna fase procedimentale di cui al primo periodo, le disposizioni contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Omissis.»

«Art. 18 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. Per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le risorse iscritte sui bilanci delle amministrazioni interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto a decorrere dall'inizio del funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 5, sono accertate, anche in conto residui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri responsabili, e portate ad incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa.

4. I proventi di cui all'articolo 11, comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Note all'art. 16:

— Il regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti, è pubblicato nella GUUE 15 gennaio 2025, Serie L.

— Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.

— Il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, recante: «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III «Quadro di certificazione della cibersicurezza» del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»)), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 2022.

— Il regolamento della comunità Europea 17 aprile 2019, n. 2019/881/UE, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»), è pubblicato nella GUUE 7 giugno 2019, n. L 151.

— Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:

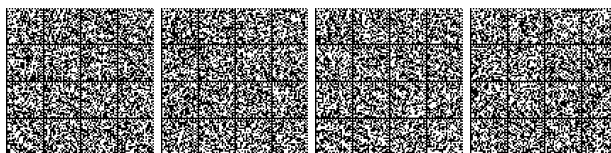
«Art. 7 (*Funzioni dell'Agenzia per la cibersicurezza nazionale*).

— 1. L'Agenzia:

Omissis

e) è Autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica già attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento vigente, comprese quelle relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera:

1) accredita, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, le



strutture specializzate del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali organismi di valutazione della conformità per i sistemi di rispettiva competenza;

2) delega, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno, attraverso le rispettive strutture accreditate di cui al numero 1) della presente lettera, al rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica;

Omissis».

Note all'art. 17:

— Il regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sulla cibersolidarietà), è pubblicato nella GUUE 15 gennaio 2025, Serie L.

— Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.

Note all'art. 18:

— Il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724, è pubblicato nella GUUE 28 giugno 2024, serie L.

— Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.

— Si riporta il testo dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: «Norme in materia ambientale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006:

«Art. 57-bis (Comitato interministeriale per la transizione ecologica). — 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione e con compiti volti a rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

2. Il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Comitato è composto dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dall'Autorità politica delegata per le politiche del mare. Alle riunioni del Comitato partecipano, altresì, gli altri Ministri, o loro delegati, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

2-bis. Il CITE, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate, approva il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e ha il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, dello status di progetto strategico relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale.

3. Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica, al fine di coordinare le politiche e le misure di incentivazione nazionali ed europee in materia di:

- a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
- b) mobilità sostenibile;
- c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo;

- c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
- d) risorse idriche e relative infrastrutture;
- e) qualità dell'aria;
- f) economia circolare;

f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile;

f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica;

f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno;

f-quinquies) sicurezza energetica.

4. Il Piano individua le azioni, le misure, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure e indica altresì le relative fonti di finanziamento già previste dalla normativa e dagli atti vigenti. Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano è contestualmente trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano è approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo.

4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate.

5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente articolo.

5-ter. All'articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica».

6. Il CITE monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

10. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

— Per il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano le note all'articolo 3.

Note all'art. 19:

— Il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011, è pubblicato nella GUUE 18 dicembre 2024, serie L.

— Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.



— Il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, recante: «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2017.

— Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2025:

«Art. 24 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del regolamento (UE) 2023/988 ed effettuare il coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento al sistema RAPEX/Safety Gate e al Safety Business Gateway ferme restando le competenze per categoria di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato, così come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;

b) garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti, di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;

c) aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/988, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni, anche in relazione alle diverse fasi della filiera commerciale e ai soggetti coinvolti, ferme restando le competenze per categorie di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato, così come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché garantire la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori;

d) individuare, nelle ipotesi di prodotti forniti online o attraverso altri mezzi di vendite a distanza, i soggetti responsabili della catena di fornitura nei confronti dei quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni commesse;

e) prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001;

f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c), agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato. Per le autorità di vigilanza che non sono Amministrazioni centrali la riassegnazione avviene in capo all'Amministrazione centrale titolare delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorità.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

— Per i riferimenti al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, si vedano le note all'articolo 9.

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 15 del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106:

«Art. 3 (*Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione*). — 1. È costituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di seguito Comitato, composto dai rappresentanti di cui all'articolo 26 e presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo supplente dallo stesso designato.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è altresì composto dai seguenti rappresentanti designati dalle Amministrazioni competenti:

a) fino a un massimo di tre, per il rilascio degli ETA e per la partecipazione all'Organismo italiano di valutazione tecnica, ITAB, di cui all'articolo 7;

b) fino a un massimo di tre, per la valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi notificati, di cui all'articolo 8;

c) fino a un massimo di tre, per la vigilanza sul mercato e nei cantieri sui prodotti da costruzione, di cui all'articolo 17.

3. Nel caso in cui vengano trattati argomenti o questioni inerenti prodotti per i quali risulti rilevante il requisito dell'uso sostenibile delle risorse naturali, è prevista, con funzione consultiva, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al Comitato possono essere altresì invitati, con funzioni consultive in relazione agli argomenti trattati, rappresentanti di altre Pubbliche Amministrazioni, dell'Organismo italiano di valutazione tecnica di cui all'articolo 7, degli Enti nazionali di normazione, dell'Organismo di accreditamento, delle associazioni di categoria rappresentative del settore delle costruzioni e degli organismi notificati.

4. Il Comitato si insedia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e approva, entro tre mesi dal suo insediamento, il regolamento di funzionamento.

5. Il Comitato svolge compiti di coordinamento delle attività delle Amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e determina indirizzi volti ad assicurare l'uniformità ed il controllo dell'attività di certificazione e prova degli organismi notificati. Il Comitato effettua, altresì, il monitoraggio dell'implementazione del presente decreto.

6. Il Comitato si riunisce non meno di due volte l'anno e, in ogni caso, prima di ogni riunione del comitato permanente per le costruzioni di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011.

7. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.»

«Art. 15 (*Tariffe*). — 1. Sono a carico dei richiedenti le spese relative all'espletamento delle seguenti attività:

a) rilascio di valutazione tecnica europea (ETA) di cui all'articolo 7, comma 1;

b) valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi di cui agli articoli 8, 11, 12, 13 e 16;

c) vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione di cui all'articolo 17.

2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'Organismo unico nazionale italiano di accreditamento, nonché i termini, i criteri di riparto e le modalità di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione. Le predette tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono aggiornate almeno ogni tre anni.»

— Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano le note all'articolo 8.

— Si riporta il testo 30 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234:

«Art. (*Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea*). — 1. La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo 29, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.



2. La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca:

a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;

b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35;

d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;

e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;

g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.

3. La legge europea reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;

d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente legge.

4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.

5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante ri-assegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

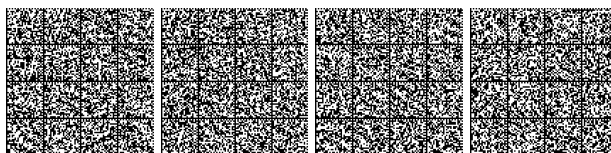
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

26G00053



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2026.

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello

dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 27 febbraio 2026, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 0106153, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 159 in data 6 marzo 2026, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

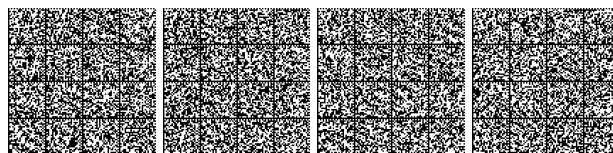
Considerato che l'art. 21, comma 17 della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento



(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del Prosciutto di Norcia IGP, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 avente i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», registrata con regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee - L 156 del 13 giugno 1997;

Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;

Acquisito il parere positivo della Regione Umbria competente per territorio circa la richiesta di modifica;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Norcia» così come modificato;

Provvede:

ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Norcia».

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Norcia» sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

Roma, 16 marzo 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «PROSCIUTTO DI NORCIA» IGP

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» è riservata al prosciutto crudo stagionato che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Zona di produzione

L'elaborazione del «Prosciutto di Norcia» deve avvenire nella zona tradizionalmente vocata comprendente i Comuni di Norcia, Preci, Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, nei territori posti ad altitudine superiore ai 500 m.s.l. Il regime climatico dell'area di elaborazione del Prosciutto di Norcia è determinante nella dinamica del ciclo produttivo che è strettamente collegato all'andamento meteorologico caratteristico ed alle particolari condizioni ambientali.

Art. 3.

Materie prime

Il Prosciutto di Norcia è ottenuto dalle cosce dei:

a) suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, così come migliorate dal libro genealogico Italiano, o figli di verri delle stesse razze;

b) suini figli di verri di razza Duroc Italiana, così come migliorata dal libro genealogico Italiano;

c) suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi destinati alla produzione del suino pesante.

Non sono in ogni caso ammessi:

a) suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress (PSS);

b) tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare;

c) animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland. Non vi è limitazione geografica all'origine dei suini.

L'alimentazione, unitamente alle tecniche di allevamento, concorre ad assicurare l'ottenimento di un suino pesante. A tal fine, sono osservate le prescrizioni che seguono.

Gli alimenti utilizzati devono essere conformi agli standard merceologici.

Per l'alimentazione dei suini nella fase di magronaggio, dopo l'allattamento e lo svezzamento, fino a 85 chilogrammi di peso vivo, sono utilizzati ed impiegati in idonea concentrazione gli alimenti indicati nella seguente tabella, con l'osservanza dei limiti specifici contestualmente prescritti per il loro impiego, da operare in modo tale che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore al 45% di quella totale.

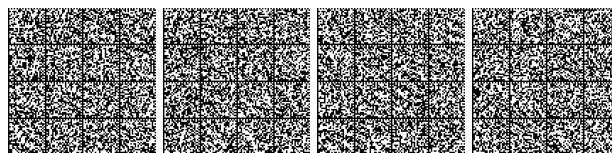
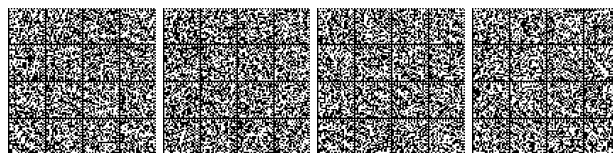


Tabella delle materie prime ammesse s.s. = sostanza secca della razione calcolata per giorno	
Granturco	fino al 65% della s.s.
Sorgo	fino al 55% della s.s.
Orzo	fino al 55% della s.s.
Frumento	fino al 55% della s.s.
Triticale	fino al 55% della s.s.
Silomais	fino al 10% della s.s.
Cereali minori	fino al 25% della s.s.
Pastone di granella e/o pannocchia di granturco	fino al 55% della s.s.
Pastone integrale di spiga di granturco	fino al 20% della s.s.
Farina glutinata di granturco e/o corn gluten feed	fino al 10% della s.s.
Farina di germe di granturco	fino al 5% della s.s.
Cruscamì e altri sottoprodotti della lavorazione del frumento	fino al 20% della s.s.
Siero di latte ¹	fino a 15 litri per capo al giorno
Latticello ¹	fino ad un apporto di 250 gr per capo per giorno di sostanza secca
Polpe secche esauste di bietola	fino al 10% della s.s.
Erba medica essiccata ad alta temperatura	fino al 4% della s.s.
Residui della spremitura della frutta e residui della spremitura del pomodoro, quali supporto delle premiscele	fino al 2% della s.s.
Trebbe e solubili di distilleria essiccati ²	fino al 3% della s.s.
Melasso ³	fino al 5% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia ⁴	fino al 20% della s.s.



Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di girasole ⁴	fino al 10% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di colza ⁴	fino al 10% della s.s.
Pannello di lino, mangimi di pannello di semi di lino, farina di semi di lino, mangimi di farina di semi di lino	fino al 2% della s.s.
Lipidi con punto di fusione superiore a 36 °C	fino al 2% della s.s.
Lieviti	fino al 2% della s.s.
Pisello	fino al 25% della s.s.
Altri semi di leguminose	fino al 10% della s.s.
Soia integrale tostata e/o pannello di soia	fino al 10% della s.s.
Farina di pesce	fino al 1% della s.s.
Sono ammesse tolleranze sulle singole materie prime nella misura prevista dalla normativa vigente dell'Unione europea relativa all'immissione sul mercato e all'uso dei mangimi.	
¹ Siero e latticello insieme non devono superare i 15 litri capo/giorno	
² Si intendono i prodotti ottenuti dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di cereali e/o altri prodotti amidacei contenenti zuccheri	
³ Se associato a borlande di melasso il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%	
⁴ Il tenore di grassi greggi dei prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia, di girasole e di colza non deve essere superiore al 2,5% della s.s.	

L'alimentazione del suino nella fase di magronaggio deve inoltre tener conto delle seguenti specifiche:

sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente dell'Unione europea; l'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca; è consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% e di grassi pari al 7% della sostanza secca della dieta.

Gli alimenti ammessi nella fase di ingrasso, successiva al magronaggio, sono costituiti dalle materie prime riportate nella Tabella delle materie prime ammesse nelle quantità indicate, a esclusione della soia integrale tostata e/o pannello di soia e della farina di pesce. L'alimentazione del suino nella fase di ingrasso deve inoltre tener conto di quanto contenuto nelle note alla Tabella delle materie prime ammesse e nelle specifiche sopra elencate per la fase di magronaggio con il vincolo che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore al 55% di quella totale.

Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità di impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante tradizionale, obiettivo che deve essere perseguito nel tempo attraverso un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore.

I suini sono inviati alla macellazione non prima che siano trascorsi 215 giorni e non dopo che siano trascorsi 450 giorni dalla nascita. Il loro stato sanitario deve essere ottimo e come tale attestato dalla competente autorità sanitaria; ai fini del presente disciplinare, dalla macellazione è escluso l'impiego di verri e scrofe, di carcasse non ben dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate (PSE e DFD) o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.

Il peso della singola carcassa deve essere compreso nell'intervallo corrente tra kg 110,1 e kg 180,0.

Le carcasse ottenute dalla macellazione devono essere classificate come pesanti nelle forme previste dalla normativa vigente e appartenenti alle classi «E», «U», «R», ed «O» del sistema ufficiale di valutazione della carnosità.

Il peso e la classificazione della singola carcassa devono essere rilevati al momento della macellazione.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

Subito dopo la macellazione le cosce isolate della carcassa sono sottoposte a refrigerazione per almeno 24 ore fino al raggiungimento di una temperatura interna fra +1°C e +4°C.

Successivamente si passa alla rifilatura delle cosce procedendo a «squadro» con il piatto delle stesse. In tal modo la parte muscolosa oltre il «pallino» non supera 9 cm ed al prosciutto è conferita la caratteristica forma a «pera».



Prima dell'inizio della lavorazione, l'elaboratore appone a ogni coscia un sigillo metallico - cd. sigillo di inizio lavorazione - costituito da una piastrina circolare in acciaio inox con foro centrale, le cui dimensioni sono indicate nella figura seguente, sulla quale compare in rilievo:

la sigla P.D.N.

la data di inizio lavorazione espressa con il mese indicato in numeri romani e l'anno indicato con le due ultime cifre in numeri arabi.

Il sigillo è conformato in modo tale che risulta inamovibile.

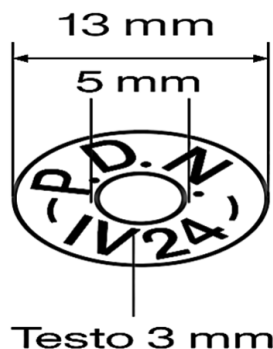


Figura 1: Sigillo di inizio lavorazione

In sostituzione o in associazione al sigillo di inizio lavorazione è consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'organismo delegato che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del Prosciutto di Norcia.

La lavorazione delle cosce continua poi con la salatura che è effettuata in due tempi utilizzando sale marino. Le cosce sono inizialmente preparate mediante la spremitura dei vasi sanguigni e successivamente strofinate con sale umido e sale a secco.

In fase di salatura viene aggiunto pepe in una percentuale non inferiore a 0,5% e non superiore a 2% della quantità complessiva di sale utilizzata su ogni coscia nelle operazioni di salatura.

È consentito l'utilizzo di aglio fresco, in grani o in polvere, in una percentuale non superiore a 2% della quantità complessiva di sale utilizzata su ogni coscia nelle operazioni di salatura.

Dopo un periodo di 4-7 giorni ad una temperatura delle cosce compresa tra + 1° C e + 4° C ed umidità relativa delle celle di salatura compresa tra 70 e 90%, si procede alla dissalatura ed alla spremitura dei vasi sanguigni.

La seconda salatura dura 7-22 giorni con una temperatura delle cosce compresa tra + 1° C e + 4° C ed umidità relativa delle celle di salatura compresa tra 70 e 90%.

Successivamente le cosce sono dissalate e poste a riposo per un periodo di almeno due mesi.

Art. 5.

Stagionatura

Prima di passare alla fase di stagionatura si procede al lavaggio, all'asciugamento ed alla stuccatura che consiste nel rivestimento superficiale della polpa e delle screpolature con un impasto di sugna che può contenere pepe, farina di frumento e/o farina di riso ed aromi naturali.

La successiva fase di stagionatura avviene in locali appositamente attrezzati per consentire un adeguato ricambio dell'aria e mantenere il giusto equilibrio termo-igrometrico.

Durante tale periodo è consentita la ventilazione, l'esposizione alla luce ed all'umidità naturale tenuto conto dei fattori climatici presenti nell'area di elaborazione.

Il periodo di stagionatura, dalla salagione alla commercializzazione non può essere inferiore a dodici mesi.

Al termine della stagionatura, sui prosciutti conformi ai requisiti prescritti dal presente disciplinare, viene apposto il contrassegno di conformità descritto all'art. 8.

In sostituzione o in associazione al contrassegno di conformità è consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'organismo delegato che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del Prosciutto di Norcia.

Art. 6.

Caratteristiche

All'atto dell'apposizione del contrassegno di conformità e/o del dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione di cui all'art. 5, per essere idoneo all'immissione al consumo, il Prosciutto di Norcia presenta le seguenti caratteristiche fisiche e organolettiche:

caratteristiche fisiche:

forma: caratteristica a «pera» Peso: non inferiore a 8,5 Kg;

aspetto al taglio: compatto, di colore dal rosato al rosso;

caratteristiche organolettiche:

profumo: tipico, leggermente speziato. Sapore: sapido ma non salato.



Art. 7.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei macellatori, degli elaboratori, degli stagionatori, dei confezionatori e degli affettatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, sono garantite la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 8.

Designazione, etichettatura e presentazione

Il Prosciutto di Norcia è immesso al consumo provvisto del contrassegno di conformità, di cui alle figure e alla descrizione di seguito riportate, e/o del dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione che identificano il prodotto.



Figura 2: Contrassegno di conformità

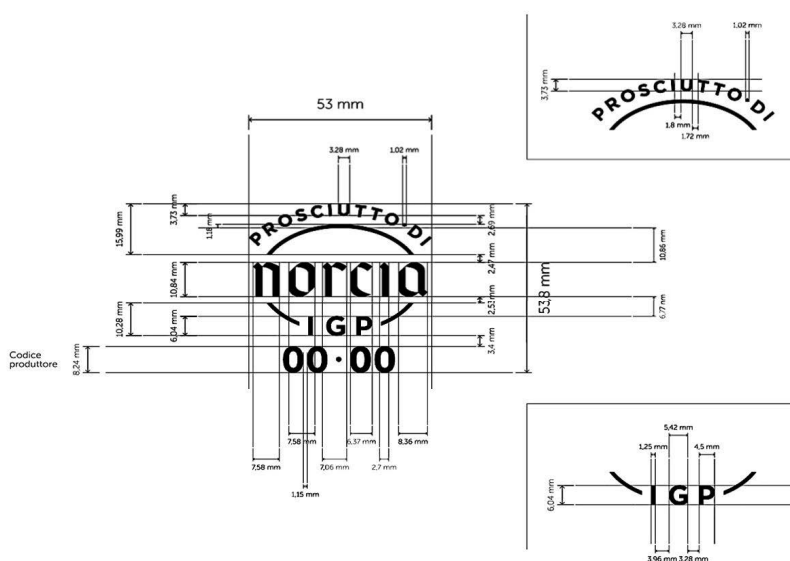


Figura 3: Contrassegno di conformità - dimensioni complessive e parziali

Il contrassegno di conformità è apposto con marchiatura a fuoco e riporta:

la denominazione «PROSCIUTTO DI NORCIA IGP», le cui parole «PROSCIUTTO DI» sono in carattere Museo Sans 900, sottolineate e disposte ad arco al di sopra della parola «norcia» riportata orizzontalmente in carattere Morris Roman, seguita al di sotto dell'abbreviazione «IGP» in carattere Calibri che inframezzano la porzione speculare della sottolineatura delle parole «PROSCIUTTO DI»

una coppia di due numeri, in luogo delle cifre «00» «00», che indica il codice identificativo dell'elaboratore iscritto al sistema di controllo.

Il contrassegno di conformità viene apposto a fuoco sul piatto esterno del prosciutto, in possesso dei requisiti stabiliti nell'art. 6. Inoltre, è consentito replicare il contrassegno apponendolo anche in altre posizioni della cotenna del prosciutto.

Il Prosciutto di Norcia può anche essere immesso al consumo disossato, porzionato suddiviso in tranci di forma e peso variabile, o affettato. Tali tipologie di prodotto dovranno essere commercializzate previo confezionamento in idonei contenitori o involucri per alimenti, opportunamente sigillati ed etichettati.



Nella preparazione del prosciutto intero disossato o dei tranci, il contrassegno di conformità apposto con marchiatura a fuoco deve rimanere sempre visibile sul prosciutto o su ogni trancio e/o il dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione deve rimanere presente.

La confezione del Prosciutto di Norcia preaffettato, di qualsiasi forma, dimensione e peso, deve presentare nel campo visivo principale, il logo del Prosciutto di Norcia di cui alla Figura 4 sottoriportata, recante la denominazione «PROSCIUTTO DI norcia IGP», le cui parole «PROSCIUTTO DI» sono in carattere Museo Sans 900, sottolineate e disposte ad arco al di sopra della parola «norcia» riportata orizzontalmente in carattere Morris Roman, seguita al di sotto dall'abbreviazione «IGP» in carattere Calibri che inframezzano la porzione speculare della sottolineatura delle parole «PROSCIUTTO DI».



Figura 4 - Logo Prosciutto di Norcia

Il logo, come indicato nella successiva Figura 5, nelle confezioni del Prosciutto di Norcia preaffettato deve presentare un'altezza minima di 22 mm e una larghezza minima di 30 mm. È consentita la riproduzione in dimensioni maggiori, purché sia mantenuto invariato il rapporto proporzionale tra altezza e larghezza.



Figura 5 - Dimensioni minime del logo Prosciutto di Norcia preaffettato

Lo spazio minimo da lasciare vuoto intorno al logo (cd. area di rispetto) equivale all'altezza della lettera «o» di «norcia», come illustrato nella seguente figura.



Figura 6 - Area di rispetto del logo Prosciutto di Norcia preaffettato

Nell'etichetta il logo deve essere raffigurato nel colore oro.

Nel caso di etichetta colorata, a eccezione del colore oro, il logo deve essere raffigurato nel colore oro.

Nel caso di etichetta trasparente o di colore oro, il logo deve essere raffigurato nel colore oro su uno sfondo di colore panna come di seguito specificato di dimensioni uguali allo spazio occupato dal logo.

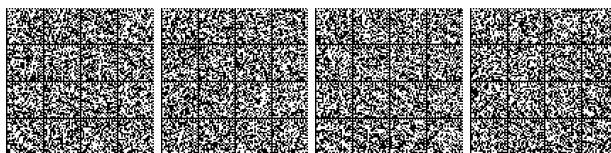
Specifiche colori:

colore oro

HEX: #d1a865

RGB: 209 168 101

CMYK: C0 - M26 - Y60 - K22



colore panna

HEX: #fefcf3

RGB: 245 252 243

CMYK: C0 - M0 - Y6 - K1

La designazione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» e/o dalla sigla «IGP» che deve essere tradotta nella lingua del paese in cui il prodotto viene commercializzato, nonché accompagnata dal simbolo IGP dell'Unione secondo quanto disposto dalla normativa vigente dell'Unione europea.

Tali indicazioni sono abbinate al logo della denominazione di cui alla Figura 4.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.

Art. 9.

Legame con l'ambiente

La zona geografica di cui all'art. 2 è caratterizzata da elevate dorsali montuose, che impediscono l'afflusso di aria umida dal mare, e dal prevalere di formazioni calcaree, che consentono la dispersione delle acque piovane. Tali caratteristiche, unite alle conoscenze e alla specializzazione degli abitanti acquisite nel tempo nel campo della pastorizia e delle lavorazioni dei tagli dei suini, hanno permesso l'instaurarsi in questa area geografica di un ambiente naturale e umano ottimale per la produzione del prosciutto di qualità.

Il «Prosciutto di Norcia» si presenta con un aspetto al taglio compatto, è caratterizzato dal colore dal rosato al rosso e presenta il tipico profumo leggermente speziato nonché un gusto sapido ma non salato.

I requisiti del «Prosciutto di Norcia» risultano essere strettamente legati alle condizioni ambientali oltre che ai fattori umani che ne caratterizzano la lavorazione. L'ambiente naturale della zona è da ritenersi particolarmente favorevole al processo di maturazione e stagionatura per le caratteristiche climatiche e per la natura dei terreni sopra descritte. Inoltre l'arte della conservazione delle carni suine, nella zona del Narsino, era già famosa al tempo dei Romani. Infatti, a causa della povertà dell'agricoltura di montagna e all'inattività a cui obbligava la stagione fredda, gli abitanti della zona erano specializzati in attività legate alla pastorizia. Quest'ultima fu sostenuta nel periodo della Repubblica e dell'Impero Romano nonché, successivamente, dallo Stato della Chiesa che operò una valorizzazione delle campagne laziali. I contadini erano ormai conoscitori dell'anatomia, mattazione, lavorazione e conservazione dei tagli suini nella tipicità che, ancora oggi, si conserva e che venivano venduti, salati e stagionati, nelle zone vicine.

26A01428

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 11 marzo 2026.

Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati (CAM ICT).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 187, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

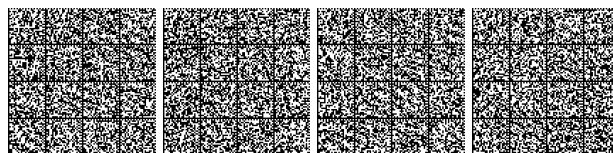
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144, che detta le regole operative per il Registro nazionale dei produttori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Ministro della transizione ecologica l'on. Gilberto Pichetto Fratin;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione



dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 gennaio 2024, n. 7, di adozione dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1, commi 1126 e 1127, che disciplinano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, la predisposizione di un «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (PAN GPP), al fine di integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie merceologiche;

Visto il decreto interministeriale 3 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2023, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127 ha approvato il nuovo «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 2 recante la disciplina dei «Criteri ambientali minimi», che prevede l'emanazione, con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di criteri ambientali minimi per le diverse categorie di prodotti e servizi, quali misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto pubbliche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto, in particolare l'art. 57, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Considerato che con l'adozione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013 erano stati definiti i «Criteri ambientali minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio», poi abrogati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2019;

Ritenuto opportuno definire nuovi criteri ambientali minimi aggiornati rispetto al contesto di mercato e alla normativa di riferimento, da applicare nel caso di affidamenti aventi ad oggetto sia l'acquisizione sia il noleggio di dispositivi elettronici per uffici;

Considerato che l'attività istruttoria per la revisione dei criteri ambientali minimi per il noleggio operativo e fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati ha visto il confronto con le parti interessate e con gli esperti, nonché con le altre amministrazioni ed enti pubblici competenti;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottati i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati, di cui all'Allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

Prodotti ricondizionati

1. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure di gara relative a forniture, garantisce l'approvvigionamento complessivo di almeno il dieci per cento di prodotti ricondizionati per ogni categoria di prodotto per cui intenda approvvigionarsi, anche mediante più gare o adesioni a strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza.

2. La stazione appaltante, nel caso in cui non sia possibile raggiungere la soglia di cui al comma 1 per la singola categoria di prodotto, procede in compensazione con altre categorie, in modo da raggiungere complessivamente la soglia minima del dieci per cento di prodotti ricondizionati in proporzione al complessivo numero dei prodotti oggetto della fornitura.

Art. 3.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di seguito:

- «computer», «desktop o computer da tavolo», «desktop integrato» o «computer da tavolo integrato», «desktop thin client», «notebook» o «computer portatile», «tablet», «slate», «mobile thin client» come definiti dal



regolamento (UE) n. 617/2013 del 26 giugno 2013 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici.

- «display elettronico», «monitor», «monitor di computer» o «display di computer» come definiti dal regolamento (UE) 2019/2021 del 10 ottobre 2019 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione.

- «RAEE provenienti dai nuclei domestici» e «RAEE professionali» come definiti all'art. 4 comma 1 lettere l) e m) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni

- «Telefono cellulare» e «Smartphone» come definiti dal regolamento (UE) 2023/1670 del 16 giugno 2023 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione.

- «Preparazione per il riutilizzo» come definito dall'art. 183 comma 1 lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui «le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento».

- «Ricondizionamento» come definito dal regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE: «le azioni effettuate per preparare, pulire, testare, mantenere e, ove necessario, riparare un prodotto o un prodotto di cui si è disfatti in modo da ripristinarne le prestazioni o la funzionalità nell'ambito dell'uso cui è destinato e della gamma di prestazioni previsti originariamente in sede di progettazione al momento dell'immissione del prodotto sul mercato».

Art. 4.

Norme finali

I criteri ambientali minimi di cui all'art. 1 entrano in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2026

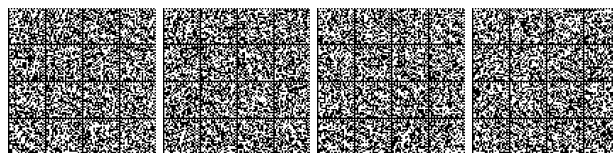
Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Allegato 1

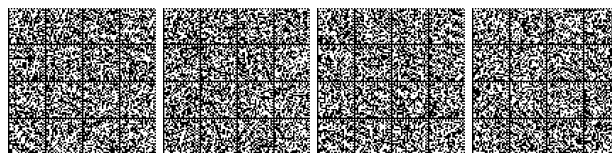
Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione
ovvero

Piano d'Azione Nazionale sul *Green Public Procurement* (PAN GPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
NOLEGGIO OPERATIVO E FORNITURA DI COMPUTER, MONITOR, TABLET E
SMARTPHONE



1	PREMESSA-AMBITO DI APPLICAZIONE.....
1.1	APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI.....
1.1.1	Impatti ambientali del settore.....
1.1.2	Politiche e iniziative in corso.....
1.1.3	Obiettivi ambientali dei CAM.....
1.2	INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI
1.3	AFFIDAMENTI FINANZIATI CON RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA.....
2	SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI COMPUTER, MONITOR, TABLET, SMARTPHONE.....
2.1	CLAUSOLE CONTRATTUALI
2.1.1	Iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.....
2.1.2	Conformità ai criteri ambientali minimi.....
2.1.3	Istruzioni per la riduzione degli impatti ambientali.....
2.1.4	Servizio di assistenza nel caso di malfunzionamenti e rottura dei dispositivi
2.1.5	Servizio di mantenimento in efficienza dei dispositivi.....
2.2	CRITERI PREMIANTI.....
2.2.1	Adozione di un sistema di gestione ambientale
2.2.2	Censimento delle dotazioni e analisi delle esigenze.....
2.2.3	Utilizzo di veicoli puliti
2.2.4	Incoraggiamento al ricondizionamento e alla preparazione per il riutilizzo dei dispositivi
3	FORNITURA DI COMPUTER, MONITOR, TABLET, SMARTPHONE.....
3.1	SPECIFICHE TECNICHE PER DISPOSITIVI NUOVI.....
3.1.1	Caratteristiche dei dispositivi.....
3.1.2	Consumo energetico.....
3.1.3	Durata delle batterie
3.1.4	Gestione della batteria
3.1.5	Resistenza alle cadute di smartphone, tablet e notebook.....
3.1.6	Eco-progettazione
3.2	SPECIFICHE TECNICHE PER DISPOSITIVI RICONDIZIONATI.....
3.2.1	Caratteristiche dei dispositivi ricondizionati
3.2.2	Durata delle batterie dei dispositivi ricondizionati
3.3	CLAUSOLE CONTRATTUALI PER DISPOSITIVI NUOVI.....
3.3.1	Assolvimento dell'obbligo di iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.....
3.3.2	Istruzioni per la riduzione degli impatti ambientali.....
3.3.3	Supporto agli interventi in garanzia
3.3.4	Ritiro dei dispositivi da smettere
3.4	CLAUSOLE CONTRATTUALI PER DISPOSITIVI RICONDIZIONATI
3.4.1	Istruzioni per la riduzione degli impatti ambientali.....
3.4.2	Supporto agli interventi in garanzia
3.4.3	Ritiro dei dispositivi da smettere
3.5	CRITERI PREMIANTI PER DISPOSITIVI NUOVI.....
3.5.1	Maggiore quota di dispositivi ricondizionati
3.5.2	Minor consumo energetico
3.5.3	Durata migliorativa delle batterie dei computer portatili
3.5.4	Censimento delle dotazioni e analisi delle esigenze.....



- 3.5.5 Estensione della garanzia
- 3.5.6 Restrizioni delle sostanze molto preoccupanti (sostanze chimiche alternative).....
- 3.5.7 Responsabilità sociale
- 3.5.8 Tracciabilità nell'approvvigionamento dei minerali.....

3.6 CRITERI PREMIANTI PER DISPOSITIVI RICONDIZIONATI.....

- 3.6.1 Adozione di un sistema di gestione ambientale e della qualità.....
- 3.6.2 Ulteriori anni di garanzia dei prodotti ricondizionati



1 PREMESSA-AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo documento è stato elaborato in attuazione del *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione*, adottato con decreto 3 agosto 2023, n. 259 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Esso definisce i criteri ambientali minimi (di seguito, CAM) da applicare nel caso di affidamenti disciplinati dal Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito Codice), aventi ad oggetto l'acquisizione o il noleggio di *computer, tablet, monitor e smartphone*.

Ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del Codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione* attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi.

I criteri ambientali definiti con il presente documento si applicano a computer da tavolo, computer da tavolo integrati, *desktop thin client, mobile thin client, notebook, tablet e slate*, ai *monitor* e agli *smartphone*.

Il presente documento è organizzato nei due capitoli seguenti, a seconda che l'oggetto della gara riguardi l'affidamento del servizio di noleggio oppure la fornitura di dispositivi:

1. Servizio di noleggio operativo di *computer (tutte le diverse tipologie suddette), monitor, tablet, smartphone*,
2. Fornitura di *computer (tutte le diverse tipologie suddette), monitor, tablet, smartphone*

1.1 APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI

1.1.1 Impatti ambientali del settore¹

Il numero di dispositivi connessi a *Internet*, compresi i veicoli, le apparecchiature e i macchinari, i sensori e le telecamere, continua a crescere; l'*International Data Corporation (IDC)* stima che nel 2025 nel mondo ci saranno 41,6 miliardi di dispositivi connessi a *Internet*.

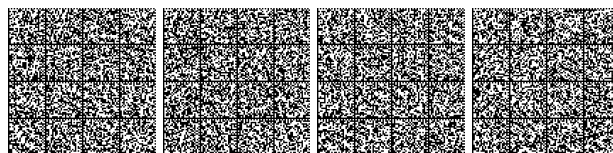
Ciò significa un'enorme quantità di dati prodotti e archiviati, trasmessi, utilizzati e archiviati nei dispositivi di consumo (PC, *smartphone* ecc.). Questa crescita in termini di dispositivi, elaborazione e trasmissione dei dati potrebbe comportare una crescente pressione e impatti sull'ambiente. Gli impatti ambientali rilevanti associabili al settore ICT² (*information communication technologies*), sono:

- Utilizzo di risorse limitate, comprese materie prime critiche, per produrre i dispositivi;
- Consumo energetico e conseguenti emissioni di gas serra derivanti in particolare dalla produzione più che dall'uso dei dispositivi;
- Inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua, bioaccumulo ed effetti sugli organismi dovuti all'estrazione e alla lavorazione delle materie prime e alle sostanze pericolose impiegate;
- Generazione di rifiuti elettronici potenzialmente pericolosi al momento dello smaltimento finale.

Gli impatti ambientali ascrivibili al settore delle tecnologie di comunicazione e informazione sono generati lungo tutte le fasi del ciclo di vita dei dispositivi e delle infrastrutture a partire dalla fase di estrazione delle materie prime, alla produzione, alla fase di uso, fino alla fine di smaltimento a fine vita.

¹ Alfieri, F. and Spiliotopoulos, C., ICT Task Force study: Final Report, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2023, doi:10.2760/486253, JRC133092.

² https://green-business.ec.europa.eu/green-public-procurement/gpp-criteria-and-requirements_en



Per quanto riguarda le materie prime, i dispositivi informatici, e più in generale le tecnologie ICT, sono costituiti da una moltitudine di componenti realizzati utilizzando molti materiali diversi.

La composizione media di un dispositivo informatico di uso comune (anno di riferimento 2010), al termine della sua vita utile, ha le seguenti caratteristiche: la gran parte della massa è costituita da materiali metallici a base di ferro, alluminio e rame, da polimeri e vetro. Oltre ai tre composti metallici principali, i dispositivi informatici contengono numerosi materiali rari, tra cui oro, indio, platino, palladio, terre rare, argento, tantalio. Negli ultimi decenni, un numero crescente di elementi della tavola periodica è stato utilizzato sia nell'infrastruttura (*server, router, switch*, fibre ottiche ecc.) sia nei dispositivi di consumo, basti pensare che, secondo Manhart et al. (2016)³, nella produzione degli *smartphone* sono impiegati 60 degli 83 elementi stabili e non radioattivi della tavola periodica.

La composizione dei materiali di cui sono costituiti i dispositivi informatici racconta, tuttavia, solo una parte della storia dei flussi di materiale movimentati per produrre e rendere disponibili le tecnologie ICT, infatti, sia i processi "a monte" (estrazione, raffinazione e produzione delle materie prime; produzione e assemblaggio dei componenti; e il prodotto stesso) sia i processi "a valle" (utilizzo del prodotto, recupero dei materiali e smaltimento) associati a un dispositivo ICT generano una moltitudine di flussi di materiali non evidenti all'utilizzatore finale.

Il commercio di alcuni minerali utilizzati nei prodotti informatici, come ad esempio il tantalio e l'oro, spesso alimenta violenza e conflitti, l'abuso dei diritti umani o altri crimini nei Paesi più poveri (Commissione europea, 2017)⁴. Inoltre, metodi di estrazione dei minerali scarsamente sicuri portano a gravi danni alla salute dei lavoratori e all'ambiente (TCO Development, 2020).

La maggior parte dei materiali utilizzati nel settore ICT è, infatti, caratterizzata da catene di fornitura complesse, dove le fasi di estrazione, lavorazione, fusione dei materiali e produzione dei componenti avvengono in paesi diversi e spesso anche in continenti diversi. Materiali quali il rame e il cobalto sono elementi chiave nei catodi delle batterie agli ioni di litio e sono estratti principalmente in Africa per essere trasportati in Asia dove vengono lavorati (Van den Brink et al. 2020)⁵.

Il problema dell'estrazione dei minerali necessari allo sviluppo del settore ICT e, più in generale, allo sviluppo tecnologico trasversale a tutti i settori, ad esempio quello della mobilità elettrica, è ancora più imminente se si analizzano le previsioni circa i fabbisogni di materiali rari e strategici.

L'uso di tecnologie emergenti, come le memorie RAM ferroelettriche, necessiterebbe di almeno 40.000 tonnellate di platino, ovvero circa 600 volte l'attuale quantità annua di domanda dell'UE (Commissione europea, Joint Research Centre, 2020)⁶.

Tra il 1995 e il 2015, l'impatto sui cambiamenti climatici dovuto alla produzione di dispositivi e infrastrutture ICT è raddoppiato mentre l'impronta di materia è quadruplicata, Cabernard et al. (2019)⁷.

Belkhir, L. and Elmeligi A., (2018)⁸ stimano che entro il 2040 le emissioni di carbonio derivanti dalla produzione e dall'uso di dispositivi elettronici, compresi dispositivi come PC, *laptop, monitor, smartphone* e

³ Manhart A., Blepp M., Fischer C., Graulich K., Prakash S., Priess R., Schleicher T., Tür M. (Oeko-Institut e.V.), (2016). Resource Efficiency in the ICT Sector Final Report, https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20161109_oeko_resource_efficiency_final_full-report.pdf

⁴ European Commission (2017). Smart Building: Energy efficiency application. https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Smart%20building%20-%20energy%20efficiency%20v1.pdf

⁵ Van den Brink S., Kleijn R., Sprecher B., Tukker A. (2020). Identifying supply risks by mapping the cobalt supply chain, Resources, Conservation and Recycling, Volume 156, 2020, 104743, ISSN 0921-3449, <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104743>.

⁶ European Commission, (2020). Critical materials for strategic technologies and sectors in the EU - a foresight study, 2020

⁷ Cabernard L, Pfister S, Hellweg S (2019) A new method for analyzing sustainability performance of global supply chains and its application to material resources. *Sci Total Environ* 684:164–177

⁸ Belkhir L, Elmeligi A, (2018) Assessing ICT global emissions footprint: Trends to 2040 & recommendations', *Journal of Cleaner Production*, Volume 177, Pages 448-463, ISSN 0959-6526, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.239>.



tablet e le relative infrastrutture ICT (*data center* e reti), potrebbero raggiungere il 14% delle emissioni globali di gas serra.

Diversi studi mostrano come il processo di produzione contribuisca significativamente agli impatti ambientali, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi alimentati da batterie e componenti quali sensori e attuatori che saranno utilizzati in modo massiccio nell'Industria 4.0. L'energia utilizzata nella fase di produzione (carbonio incorporato) può essere rilevante anche per dispositivi alimentati dalla rete elettrica, come display e computer desktop, specialmente se si considera che i circuiti integrati dei microprocessori e dei chip di memoria sono costruiti con una densità di transistor sempre crescente.

Gli impatti ambientali derivanti dalla produzione ICT sono in larga misura legati ai circuiti stampati, infatti, la produzione dei circuiti integrati montati sui circuiti stampati è riconosciuta come ecologicamente gravosa (André et al., 2019)⁹.

L'impronta di carbonio incorporata rappresenta il contributo principale per i piccoli dispositivi quali *notebook*, *tablet* e *smartphone*, Malmudin and Lundén (2018)¹⁰, che sono caratterizzati anche da una durata piuttosto breve e al termine del loro uso attivo vengono talvolta conservati per un tempo equivalente pur essendo in condizioni tali da poter essere ancora utilizzati (Zhilyaeva et al. 2021)¹¹.

L'impatto ambientale dovuto ai consumi energetici dei piccoli dispositivi alimentati da batterie, *smartphone* e *tablet*, è connesso principalmente alla fase di produzione, infatti, l'impronta di carbonio incorporata è superiore al 75% dell'impronta di carbonio totale.

Come regola generale, quindi, la fase di produzione determina la quota preponderante di emissioni di gas serra per i dispositivi alimentati a batteria mentre i consumi energetici in fase d'uso sono maggiormente rilevanti per i dispositivi sempre connessi alla rete elettrica (Gupta et al., 2020)¹².

L'introduzione di strategie per rendere più efficiente l'uso dei materiali in termini di maggiore durabilità, riparabilità, capacità di aggiornamento, riutilizzabilità al fine di estendere la durata della fase di uso dei dispositivi, può, quindi, ridurre significativamente gli impatti complessivi associati all'uso delle ICT.

In Italia i rifiuti elettronici provenienti dai nuclei domestici sono gestiti nell'ambito del sistema multiconsortile regolato, costituito dai sistemi collettivi, ossia consorzi senza fini di lucro fondati dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e aderenti al Centro di coordinamento RAEE, che nel rispetto degli obblighi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e di condizioni operative omogenee su tutto il territorio nazionale, si occupano del trasporto e del recupero dei rifiuti elettronici.

Il trattamento di questi rifiuti avviene esclusivamente in impianti qualificati per il recupero, accreditati al Centro di coordinamento RAEE. Il finanziamento del sistema è a carico dei produttori di AEE attraverso l'eco-contributo versato dai consumatori al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto.

Nel 2024 la raccolta complessiva dei RAEE in Italia è incrementata del 2.5%: la raccolta è stata stabile o in incremento per 4 dei 5 raggruppamenti in cui sono raccolti i RAEE. Il raggruppamento di monitor e televisioni ha ancora diminuito la propria raccolta continuando il calo fisiologico attestandosi a un valore del 10,9 % in meno rispetto all'anno precedente. L'incremento maggiore in termini percentuali riguarda il raggruppamento 4, relativo ai piccoli elettrodomestici che comprende, tra gli altri, computer, mouse, tastiere, notebook, telefoni cellulari, la cui raccolta è cresciuta del 7,5% rispetto al 2023. In termini di

⁹ André H. (2019) Resource and environmental impacts of using second-hand laptop computers: A case study of commercial reuse, <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.03.050>.

¹⁰ Malmudin, J.; Lundén, D. (2018). The Energy and Carbon Footprint of the Global ICT and E&M Sectors 2010–2015. Sustainability 2018, 10, 3027.

¹¹ Zhilyaeva D., Cimpan C., Cao Z., Liu G., Askegaard S., Wenzel H., (2021). The living, the dead, and the obsolete: A characterization of lifetime and stock of ICT products in Denmark. Resources, Conservation and Recycling, Volume 164, 2021, <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105117>.

¹² Gupta U., Kim Y. G., Lee S., Tse J., Lee H. S., Wei G.Y., Brooks D., Wu C.Y. (2020). Chasing Carbon: The Elusive Environmental Footprint of Computing. Available at <https://arxiv.org/pdf/2011.02839.pdf>



quantità, nel 2024, anno più recente per il quale si hanno dati consolidati, state raccolte 76.035 tonnellate di RAEE del raggruppamento 4 su un 358.090 tonnellate di RAEE raccolti complessivamente¹³.

1.1.2 Politiche e iniziative in corso

Le politiche adottate dalla Commissione nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione si sono inizialmente concentrate principalmente sul miglioramento dell'efficienza energetica dei dispositivi mentre, a partire dal 2019, è stato avviato un percorso normativo più ampio che, nell'ambito della disciplina sulla progettazione ecocompatibile, ha progressivamente introdotto anche requisiti relativi all'efficienza nell'uso dei materiali e alla sostenibilità complessiva dei prodotti.

In tale contesto, la direttiva 2009/125/CE sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia è stata recentemente abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2024/1781, che ha rafforzato e ampliato il quadro normativo esistente.

Parallelamente, con il regolamento (UE) 2017/1369 è stato istituito un quadro normativo armonizzato per l'etichettatura energetica dei prodotti connessi all'energia. Il regolamento prevede l'obbligo di fornire informazioni standardizzate sull'efficienza energetica, sul consumo di energia e di altre risorse durante l'uso dei prodotti, nonché ulteriori informazioni supplementari, al fine di assistere i consumatori nelle decisioni di acquisto.

Il medesimo regolamento stabilisce che tali disposizioni siano attuate mediante l'adozione di atti delegati della Commissione europea, volti a definire i requisiti specifici dell'etichetta energetica e della scheda informativa per ciascuna categoria di prodotto.

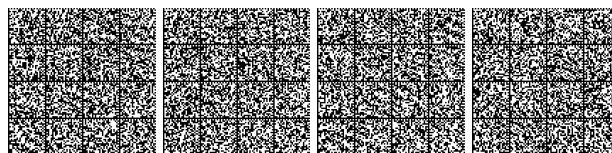
Il regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (cd. Ecodesign), in vigore dal 18 luglio 2024, sostituisce integralmente la direttiva 2009/125/CE ed estende l'ambito di applicazione della disciplina a quasi tutte le categorie di beni immessi sul mercato dell'Unione europea, indipendentemente dal luogo di produzione. Si tratta di un regolamento quadro, cui seguirà l'adozione di atti delegati della Commissione europea destinati a stabilire requisiti specifici di ecoprogettazione per ciascun gruppo di prodotti.

Il regolamento ha l'obiettivo di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti, ridurre l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale durante il loro ciclo di vita introducendo requisiti di ecoprogettazione e standard minimi in materia di durabilità, riparabilità, efficienza energetica e riciclo, al fine di evitare che i prodotti perdano la loro funzionalità a causa di caratteristiche di progettazione, indisponibilità di pezzi di ricambio o mancanza di aggiornamenti software, contrastando le pratiche di obsolescenza programmata. Introduce, inoltre, il ricorso al passaporto digitale del prodotto come strumento di trasparenza, tracciabilità e accesso alle informazioni rilevanti lungo la catena del valore.

la Commissione europea ha riconosciuto l'importanza del settore dell'elettronica e delle ICT in termini di contributo all'aumento dei flussi di rifiuti nell'UE, non solo nel *Piano d'azione per l'economia circolare* del 2020, ma, soprattutto, nel regolamento (UE) 2024/1781, che individua i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, unitamente ad altri prodotti connessi all'energia, come una delle categorie prioritarie per cui saranno definiti requisiti di progettazione ecocompatibile che dovranno essere rispettati ai fini dell'immissione sul mercato.

Per quanto riguarda le apparecchiature elettroniche da ufficio sono state adottate specifiche di progettazione ecocompatibile, in applicazione della direttiva 2009/125/CE, e specifiche per l'etichettatura energetica in applicazione del regolamento (UE) 2017/1369, per ognuna delle categorie di prodotto riportate nella tabella seguente.

¹³ Fonte: Centro di coordinamento RAEE



Categoria di prodotto	Ecodesign Direttiva 2009/125/CE	Etichettatura energetica regolamento (UE) 2017/1369
Display elettronici	Regolamento (UE) 2019/2021	Regolamento delegato (UE) 2019/2013
Smartphone e tablet	Regolamento (UE) 2023/1670	Regolamento delegato (UE) 2023/1669
Computer, notebook, thin client, server di piccole dimensioni	Regolamento (UE) 617/2013	-
Alimentatori esterni	Regolamento (UE) 2019/1782	-
Server e prodotti di archiviazione dati	Regolamento (UE) 2019/424	-

I regolamenti indicati definiscono le specifiche tecniche di ecoprogettazione e, ove previsto, di etichettatura energetica, cui i prodotti devono obbligatoriamente conformarsi per poter essere immessi sul mercato dell'Unione europea.

Nell'ambito delle disposizioni attuative del regolamento (UE) 2017/1369 sull'etichettatura energetica dei prodotti connessi all'energia, sono stati adottati, tra gli altri, il regolamento delegato (UE) 2019/2013 relativo ai display elettronici (ivi inclusi televisori, monitor e pannelli segnaletici) e il regolamento delegato (UE) 2023/1669 relativo agli smartphone e ai tablet.

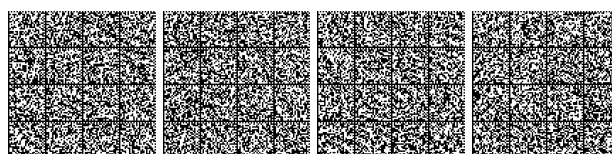
Per tali categorie di prodotti, i rispettivi regolamenti delegati disciplinano nel dettaglio i contenuti, il formato e le modalità di presentazione dell'etichetta energetica e della scheda informativa che devono accompagnare ciascun prodotto.

Le etichette energetiche e le schede informative dei prodotti soggetti a etichettatura possono essere consultate liberamente nella banca dati europea dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) gestita dalla Commissione europea.

Sempre con riferimento all'efficienza energetica, la direttiva (UE) 2023/1791 ha stabilito gli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 e ha sancito il principio dell'«efficienza energetica al primo posto» quale elemento cardine della politica energetica europea.

All'articolo 7, la direttiva prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che concludono contratti pubblici di appalto o concessione di valore pari o superiore alle soglie comunitarie acquistino esclusivamente prodotti, servizi, edifici e lavori ad alta efficienza energetica, conformemente ai requisiti di cui all'allegato IV. Tra i requisiti previsti dal citato allegato IV, per quanto concerne le apparecchiature per ufficio, è stabilito che, qualora un prodotto sia disciplinato da un atto delegato adottato ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369, le amministrazioni acquistino esclusivamente prodotti appartenenti alle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si colloca una percentuale significativa dei prodotti presenti sul mercato, ovvero alle classi più elevate eventualmente indicate nello specifico atto delegato. Per quanto riguarda criteri di green public procurement, requisiti specifici sono stati introdotti, anche se solo a livello volontario, per alcune categorie di dispositivi ICT tra cui *computer*, *monitor*, *tablet* e *smartphone*, fotocopiatrici e *server* con la pubblicazione dei *Green public procurement criteria* europei.

La Commissione europea ha posto l'attenzione anche sulla scarsità di fonti di approvvigionamento di materie prime critiche, essenziali per il settore tecnologico, dovuto ad un'alta concentrazione dell'offerta in pochi paesi terzi. L'11 aprile 2024 è stato emanato il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, volto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile dei materiali strategici mediante l'estrazione dei minerali in modo sostenibile, il maggiore ricorso al riciclo, lavorando in partenariato con i paesi terzi che condividono gli stessi principi di sviluppo e di sostenibilità e



garantendo nel contempo le catene di approvvigionamento interne alla Unione europea al fine di ridurre le dipendenze strategiche. Inoltre, tale provvedimento fissa la seguente serie di obiettivi fissati al 2030 relativi alla percentuale minima di fabbisogno da coprire con materie prime europee:

- almeno il 10% del consumo annuo dell'UE deve provenire da estrazioni all'interno dell'UE;
- almeno il 40% del consumo annuo dell'UE deve provenire da trasformazione all'interno dell'UE;
- almeno il 25% del consumo annuo dell'UE deve provenire da riciclaggio interno;
- non più del 65% del consumo annuo dell'Unione di ciascuna materia prima strategica in qualsiasi fase pertinente della trasformazione può provenire da un unico paese terzo.

1.1.3 Obiettivi ambientali dei CAM

In coerenza con le analisi sugli impatti ambientali del settore, sintetizzate nei capitoli precedenti, i criteri del presente documento sono prioritariamente orientati all'estensione della fase di utilizzo dei dispositivi, al fine di ridurre l'impronta di carbonio incorporato associata alla fase di produzione. Tale obiettivo è perseguito attraverso un uso più efficiente delle risorse materiali, valorizzando in particolare la durabilità, la riparabilità, la riutilizzabilità dei prodotti e il ricorso a dispositivi ricondizionati.

Attraverso i criteri premianti, oltre a estendere ulteriormente la fase di uso dei dispositivi, vengono presi in considerazione aspetti ambientali, e talvolta sociali, di portata più ampia quali la tracciabilità nell'approvvigionamento dei minerali e la presenza di sostanze estremamente preoccupanti.

L'inserimento di criteri premianti nella documentazione di gara non è obbligatorio e la stazione appaltante, qualora utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, valuta autonomamente se e quali di essi inserire, ad esempio in base alle proprie esigenze, alle proprie priorità politiche, al budget a disposizione ecc.

Sicuramente però, soprattutto per i criteri più innovativi, è necessario che la stazione appaltante, prima di inserire nella documentazione di gara uno o più criteri premianti, svolga un'accurata indagine di mercato volta a verificare la disponibilità di operatori economici in grado di fornire i prodotti e i servizi richiesti, nonché al fine di quantificare correttamente la base d'asta.

I criteri definiti dal presente documento, in coerenza con il *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione* (di seguito PAN GPP) adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023, perseguono gli obiettivi ambientali specificati di seguito:

- Mitigazione dei cambiamenti climatici** attraverso l'acquisto di dispositivi che consumano di meno e l'adozione di pratiche di utilizzo consapevoli, attraverso l'utilizzo di veicoli puliti e attraverso l'allungamento del ciclo di vita dei dispositivi (estensione garanzia, ricorso a dispositivi ricondizionati, resistenza alle cadute ecc.);
- Transizione verso modelli di economia circolare** con criteri che favoriscono la corretta attuazione della gerarchia di gestione dei rifiuti, incoraggiando, quindi, la prevenzione dei rifiuti (ricorso a dispositivi ricondizionati, estensione garanzia ecc.), la preparazione per il riutilizzo (adozione di principi di ecodesign, patto di riacquisto, ritiro dei dispositivi da dismettere ecc.) e il corretto riciclo (iscrizione al registro AEE) e con criteri che promuovono l'efficienza dei materiali (tracciabilità nell'approvvigionamento dei materiali, marcatura degli alloggiamenti in plastica).
- Prevenzione e riduzione dell'inquinamento** attraverso restrizioni sulle sostanze estremamente preoccupanti e favorendo l'utilizzo di veicoli puliti.

1.2 INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI

Prima della pubblicazione di un avviso di gara, le stazioni appaltanti sono invitate a effettuare un'indagine di mercato per verificare la disponibilità di operatori economici in grado di fornire i prodotti e i servizi richiesti e per quantificare correttamente la base d'asta. In particolare, è importante effettuare un'indagine



di mercato qualora la stazione appaltante intenda avvalersi di uno o più criteri premianti poiché la disponibilità di dispositivi rispondenti ai criteri potrebbe non essere sufficiente in base al numero di dispositivi necessari.

Le modalità di gestione delle indagini di mercato sono disciplinate dall'art. 50, comma 2 del Codice, che, nello specifico, rimanda all'allegato II.1. del decreto stesso, il quale, all'articolo 2, stabilisce che l'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento ed è svolta secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, in base all'importo e alla complessità dell'affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

Nell'attività di esplorazione del mercato la stazione appaltante è tenuta ad assicurare l'opportuna pubblicità che dovrà comprendere gli elementi minimi, il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto ecc., indicati nello stesso allegato II.1.

Nelle pubbliche amministrazioni più strutturate e complesse sarebbe opportuno, inoltre, far precedere la definizione della documentazione di gara da un'analisi dei fabbisogni della stazione appaltante, in termini quantitativi (numero di dispositivi) e qualitativi (capacità di elaborazione), al fine di individuare più precisamente le prestazioni che i dispositivi devono garantire e le conseguenti caratteristiche tecniche.

Al fine di allungare la vita utile dei dispositivi non più utilizzabili per le esigenze funzionali di ufficio, si raccomanda alle stazioni appaltanti di cederli piuttosto che avviarli a deposito o smaltimento. In particolare, i dispositivi elettronici potrebbero essere in condizioni tali da poter essere ancora utilizzati da parte di un altro soggetto o potrebbero essere sottoposti a operazioni di ricondizionamento, tornando in condizioni adatte ad un ulteriore utilizzo, oppure potrebbero essere avviati a preparazione per il riutilizzo da operatori specializzati ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 luglio 2023, n. 119.

La fase propedeutica alla cessione dei dispositivi è a carico di ciascuna singola amministrazione pubblica che può fare riferimento all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2022, n. 254 "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato", agli approfondimenti e ai chiarimenti di cui alla circolare della Ragioneria generale dello Stato del 29 dicembre 2009, n. 33 e alla nota della Ragioneria generale dello Stato n. 25204 del 9 marzo 2009.

Per quanto attiene alle modalità di cessione dei beni non più utilizzabili per le esigenze funzionali della stazione appaltante i medesimi devono essere destinati prioritariamente alla vendita da esperire secondo le previsioni del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato".

Qualora non si valuti proficuo procedere alla vendita, i beni dovrebbero essere ceduti gratuitamente a favore della Croce Rossa italiana, degli organismi di volontariato di protezione civile, alle istituzioni scolastiche e, in subordine, a enti no-profit. Allorquando la cessione gratuita non dovesse andare a buon fine, e non fosse, dunque, possibile prolungarne la vita utile, le stazioni appaltanti, e in generale le amministrazioni pubbliche, procedono ad avviare i dispositivi a impianti di trattamento autorizzati a svolgere attività di riciclo e recupero dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). I RAEE di origine istituzionale sono definiti, dall'articolo 4, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, come RAEE provenienti da nuclei domestici, pertanto, le stazioni appaltanti e le amministrazioni pubbliche sono tenute a valutare la possibilità di conferire in forma gratuita i RAEE al Centro di coordinamento RAEE qualificandosi come grande utilizzatore.

In tutti i casi è doveroso, da parte delle stazioni appaltanti, verificare la documentazione di trasporto dei dispositivi e la documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'impianto di trattamento che deve essere compreso nell'elenco degli impianti autorizzati al trattamento dei RAEE consultabile sul sito del Centro di coordinamento RAEE.



Il decreto ministeriale di adozione del presente documento introduce l'obbligo di acquisire, nell'ambito delle procedure di gara per le forniture, una quota minima di prodotti ricondizionati. Al fine di garantire alle stazioni appaltanti un adeguato grado di flessibilità nella progettazione delle procedure di gara, in relazione alle proprie esigenze operative e all'effettiva disponibilità sul mercato di prodotti ricondizionati per le diverse tipologie, è stabilito che il raggiungimento della quota minima possa avvenire mediante una o più procedure di gara, ovvero tramite l'adesione a strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Qualora non sia possibile conseguire la quota minima per una specifica tipologia di prodotto, il relativo scostamento può essere compensato attraverso l'acquisizione di prodotti ricondizionati appartenenti ad altre tipologie.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti definiti dai CAM, si richiama quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici all'articolo 87, comma 3, e al relativo allegato II.8, denominato "Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita". Tale disposizione sancisce che "le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto".

L'allegato II.8 prosegue specificando che "le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti". A tal fine, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 dall'ente unico nazionale di accreditamento (l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano è Accredia) oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa dell'Unione europea di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accREDITAMENTO, a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008. Nei casi non coperti da normativa dell'Unione europea di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.

Tale "Ente terzo" è, più precisamente, un Organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato richiamato del Codice. Tale organismo, secondo il regolamento (CE) n. 765/2008 deve essere accreditato da un ente di accreditamento firmatario di uno degli accordi multilaterali di mutuo riconoscimento (MLA) tra gli organismi di accreditamento. Questi accordi possono essere di livello europeo (EA MLA) quindi il riconoscimento avviene tra enti nazionali di uno qualunque dei paesi membri UE, in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) o livello internazionale (IAF MLA) e garantiscono l'equivalenza delle attestazioni di conformità accreditate a livello europeo o mondiale.

Si precisa che le certificazioni richieste per la verifica dei criteri dei capitoli successivi, devono essere rilasciate da Organismi di valutazione della conformità accreditati per gli specifici schemi di certificazione, a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e quindi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024, 17029, mentre gli Organismi di valutazione di conformità che effettuano attività di ispezione relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Quando, invece, nelle verifiche dei criteri, sono richiesti certificati o rapporti di prova rilasciati da laboratori, ci si riferisce a documentazione rilasciata da laboratori accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per eseguire le prove richiamate nei singoli criteri.

L'operatore economico può presentare etichette ambientali diverse rispetto a quelle indicate nei criteri, l'equivalenza rispetto all'etichetta indicata deve essere valutata dalla stazione appaltante sulla base dei requisiti fissati dall'Allegato II.5 del Codice. In tal caso l'operatore deve dimostrare che il prodotto dotato di etichetta equivalente assolve alle prestazioni ambientali dell'etichetta richiesta in sede di gara e la



stazione appaltante ha il compito di verificare la documentazione presentata dall'offerente e di valutarne l'equivalenza rispetto ai mezzi di prova indicati nel presente documento. Stante il fatto che nessuna etichetta cita in modo evidente la classificazione del "tipo" secondo la norma UNI EN ISO 14024 nel presente testo vengono riportati alcuni esempi di etichette conformi nelle verifiche dei criteri.

I CAM hanno come principio cardine generale, la veridicità, garanzia e controllo sugli strumenti di verifica richiesti per ogni criterio per cui in questo documento è fatto ampio ricorso a certificazioni e rapporti di prova validati da cosiddetto "Ente terzo" prevendendoli quindi come preciso e specifico mezzo di prova di conformità ai criteri. Tuttavia, vi possono essere casi in cui lo schema di certificazione non è accreditato di per sé, ma se ne riconosce l'attendibilità e diffusione tali da giustificare la citazione nelle verifiche di alcuni criteri.

Infine, in merito all'efficacia della strategia degli appalti pubblici, si evidenzia il ruolo chiave delle verifiche in fase di gara, in fase di consegna e in fase di esecuzione contrattuale. Nello specifico, per quanto riguarda le forniture, in fase di gara dovrebbe essere prevista l'esclusione dell'offerente in caso di non conformità, mentre, in caso di difformità in sede di esecuzione, è opportuno prevedere nella documentazione di gara l'adeguamento entro un ragionevole lasso di tempo, nonché la risoluzione del contratto o, anche, l'applicazione di eventuali penali, in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati dalle prescrizioni finalizzate all'adeguamento.

Nel presente documento, per chiarire alcuni aspetti applicativi relativi ai criteri, sono state inserite delle specifiche indicazioni con un testo in corsivo sotto il titolo del criterio. Per ogni criterio è, inoltre, indicata una "verifica" che riporta le informazioni e la documentazione che gli offerenti e l'affidatario sono tenuti a presentare. I mezzi di verifica consistono principalmente nella presentazione di etichette o di certificati, rapporti di prova o altra documentazione tecnica.

Ogni richiamo a leggi, regolamenti e norme tecniche ISO, UNI ecc., presente in questo documento, presuppone che nei documenti di gara la stazione appaltante faccia il giusto riferimento all'ultima versione disponibile delle stesse o alle nuove leggi, regolamenti e norme che ad esse si sono sostituite o che hanno integrato o modificato per i medesimi fini, alla data di pubblicazione del bando di gara.

1.3 AFFIDAMENTI FINANZIATI CON RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Il regolamento (UE) 2021/2411, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia su richiamato.

Tutti i progetti e le riforme proposti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano sono, quindi, stati valutati considerando i criteri DNSH. La guida operativa per il rispetto del principio del DNSH, il cui ultimo aggiornamento è stato emanato a maggio 2024 dalla Ragioneria generale dello stato del Ministero dell'economia e delle finanze con la circolare n. 22 del 14 maggio 2024, ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti e delle riforme nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti nei singoli settori di intervento del PNRR.

I criteri tecnici riportati nelle autovalutazioni DNSH del PNRR costituiscono elementi guida lungo tutto il percorso di realizzazione degli investimenti e delle riforme e, mediante l'applicazione di questi criteri, le amministrazioni sono chiamate a garantire concretamente che ogni misura non arrechi un danno



significativo agli obiettivi ambientali. Per l'ammissibilità degli interventi e delle relative spese ammesse a finanziamento, gli elementi essenziali necessari all'assolvimento del DNSH devono essere esplicitati nei decreti di finanziamento e negli specifici documenti tecnici di gara, eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH.

Per quanto riguarda le apparecchiature elettriche ed elettroniche acquistate o noleggiate con fondi del PNRR, la linea guida definisce, nella *scheda 3* relativa all'acquisto, leasing e noleggio di computer fissi, monitor, server, stampanti, fotocopiatrici, servizi di stampa gestita, computer portatili, *tablet* e *smartphone*, i criteri da rispettare ai fini dell'ammissibilità della spesa.

Preliminarmente la guida operativa DNSH consiglia di promuovere il servizio di noleggio e, laddove possibile, l'impiego di prodotti ricondizionati.

Per quanto riguarda i criteri specifici, la scheda stabilisce che, nel caso di fornitura o noleggio di apparecchiature ricondizionate, l'offerente debba presentare le certificazioni di conformità alle norme ISO 9001 e ISO 14001 o al Regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento – il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto) e alla norma tecnica CEI EN 50614:2020, qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita.

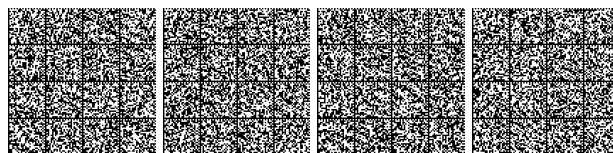
Per l'acquisizione di apparecchiature elettroniche nuove, si stabilisce che, fermo restando l'obbligo del produttore di iscrizione al Registro AEE, sia disponibile un'etichetta ambientale di tipo I secondo la norma UNI EN ISO 14024 ad esempio TCO Certified, EPEAT, Blue Angel o etichetta equivalente.

In assenza di certificazione, i dispositivi devono rispettare i seguenti requisiti:

- Devono essere conformi ai requisiti di efficienza energetica previsti dallo schema di etichettatura Energy Star o, in alternativa, devono essere accompagnati da una dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE.
- Devono presentare documentazione che attesti che gli alloggiamenti e le mascherine di plastica sono stati marchiati secondo gli standard UNI EN ISO 11469 e UNI EN ISO 1043. Questo criterio si applica solo nel caso di computer fissi e display.
- Devono presentare una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE).

Il Ministero dell'economia e delle finanze aggiorna periodicamente la guida operativa, pertanto, prima della definizione della documentazione di gara per l'acquisizione di dispositivi con risorse del PNRR, le stazioni appaltanti sono invitate a verificare che tali criteri risultino ancora validi (v. sito web <https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/home.html>).

Inoltre, qualora le forniture siano finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e dal regolamento (UE) n. 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», trovano applicazione, ai fini etico-sociali, anche i criteri di selezione dei candidati, la clausola contrattuale e il criterio premiante relativo alle pari opportunità, generazionali e di genere, discendenti dalla disciplina di cui all'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».



2 SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI COMPUTER, MONITOR, TABLET, SMARTPHONE

Indicazioni alla stazione appaltante

I CPV di riferimento per questa tipologia di servizio possono essere: 50322000-8 Servizi di manutenzione di computer personali, 50324000-2 Servizi di assistenza per computer personali, 51600000-8 Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio, 50300000-8 Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio; 64200000-8 Servizi di telecomunicazione; 32550000-3 Apparecchiature telefoniche.

2.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI

Indicazioni alla stazione appaltante

Ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del Codice la stazione appaltante deve introdurre, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali.

2.1.1 Iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49

Criterio

Contestualmente alla consegna dei dispositivi, l'affidatario dimostra che i produttori degli stessi abbiano assolto agli obblighi in materia di gestione e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche così come stabilito dall'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" e dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024 n. 144, presentando l'attestato di iscrizione al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Verifica

Attestato di iscrizione al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2.1.2 Conformità ai criteri ambientali minimi

Criterio

I dispositivi sono conformi alle specifiche tecniche del capitolo "3 - FORNITURA DI COMPUTER, MONITOR, TABLET, SMARTPHONE".

Verifica

Documentazione probante indicata nella sezione "verifica" delle specifiche tecniche di cui al capitolo "3 - FORNITURA DI COMPUTER, MONITOR, TABLET, SMARTPHONE".

2.1.3 Istruzioni per la riduzione degli impatti ambientali

Criterio

Al fine di ridurre gli impatti ambientali connessi all'uso dei dispositivi, l'affidatario effettua un'attività di affiancamento per gli utenti volta a descrivere le accortezze da adottarsi per ridurre i consumi energetici, allungare la vita dei dispositivi e di eventuali batterie e accessori. Inoltre, sono fornite indicazioni per la soluzione degli inconvenienti che più frequentemente possono verificarsi e le modalità per una corretta gestione operativa quotidiana del dispositivo, le modalità di comunicazione con il personale competente dell'affidatario per eventuali richieste di assistenza tecnica e per ogni altro tipo di esigenza compresa nel servizio di noleggio operativo. L'affiancamento viene svolto preferibilmente in modalità da remoto mediante il mezzo che l'affidatario ritiene più idoneo (webinar, affiancamento on the job, video online ecc.).



Su richiesta, l'affidatario invia al direttore dell'esecuzione del contratto una relazione in cui descrive sinteticamente le attività di affiancamento svolte (numero di utenti coinvolti, modalità di erogazione dell'affiancamento, contenuti principali).

Verifica

In sede di gara l'offerente descrive come intende svolgere l'attività. Nel corso della prestazione del servizio, l'affidatario, su richiesta, invia al direttore dell'esecuzione del contratto un report che descrive sinteticamente le attività di affiancamento svolte (numero di utenti coinvolti, modalità di erogazione dell'affiancamento, contenuti principali).

2.1.4 Servizio di assistenza nel caso di malfunzionamenti e rottura dei dispositivi

Criterio

L'affidatario rende disponibile un servizio di assistenza attivo per tutta la durata del periodo contrattuale con lo scopo di garantire il corretto funzionamento dei dispositivi e, nel caso di guasti o malfunzionamenti, il ripristino dei medesimi in condizioni di efficienza. Per malfunzionamento dell'apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware, sia nella configurazione base, che per i singoli eventuali dispositivi opzionali, dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

Il servizio di assistenza è erogato da personale qualificato, preferibilmente da remoto. A tale fine l'affidatario mette a disposizione un contatto univoco e l'orario di assistenza è calibrato in base all'orario lavorativo degli utilizzatori dei dispositivi.

Nel caso in cui sia necessario procedere al ritiro di dispositivi guasti, l'affidatario garantisce la consegna di un dispositivo equivalente conformemente a quanto disciplinato dai livelli di servizio previsti dal contratto.

Verifica

Su richiesta, l'affidatario invia al direttore dell'esecuzione del contratto un report contenente statistiche aggregate, anonime e non tracciabili delle tipologie di malfunzionamenti occorsi (natura e quantità), degli apparecchi riparati, degli apparecchi sostituiti e propone soluzioni al fine di migliorare il servizio e ridurre gli impatti ambientali.

2.1.5 Servizio di mantenimento in efficienza dei dispositivi

Indicazioni per la stazione appaltante

La stazione appaltante inserisce il presente criterio qualora, sulla base delle proprie esigenze specifiche, ne ravveda la necessità, in tale caso l'importo a base d'asta ne tiene conto.

Criterio

L'affidatario rende disponibile, per tutta la durata del contratto, un servizio di mantenimento in efficienza dei dispositivi come specificato nella documentazione di gara, ad esempio aggiornamento sistema operativo preinstallato, aggiornamenti software, sicurezza dati, connettività, installazione periferiche ecc.

A tale fine sono concordate verifiche periodiche, preferibilmente da remoto, per interventi di manutenzione programmata in cui sarà controllato lo stato dei dispositivi e ove occorra, saranno attuate le azioni tecniche più opportune per riportare i dispositivi in adeguata efficienza.

Verifica

Programma, concordato con il direttore dell'esecuzione del contratto, delle verifiche periodiche e, su richiesta, report delle verifiche effettuate.



2.2 CRITERI PREMIANTI

Indicazioni alla stazione appaltante

Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene in considerazione uno o più dei criteri premianti di questo capitolo, secondo quanto previsto dall'articolo 57 comma 2 del Codice, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.

2.2.1 Adozione di un sistema di gestione ambientale

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'offerente che dimostra la propria capacità di gestire tutti gli aspetti ambientali del servizio, dal reperimento dei prodotti all'installazione, dalla manutenzione alla gestione del fine vita dei prodotti, attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), Regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.

Verifica

Attestazioni pertinenti nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), certificazione UNI EN ISO 14001 o numero di registrazione EMAS.

2.2.2 Censimento delle dotazioni e analisi delle esigenze

Indicazioni per la stazione appaltante

La stazione appaltante che ha la necessità di razionalizzare le proprie dotazioni informatiche, sia fisse che mobili, può inserire il presente criterio indicando nella documentazione di gara almeno il numero di postazioni e dispositivi che dovranno essere analizzati.

Criterio

È attribuito un punteggio tecnico premiante all'offerente che si impegna a eseguire il censimento delle dotazioni informatiche comprendente almeno i seguenti aspetti:

- a. Analisi hardware e software (inventario, livello di aggiornamento, anomalie)
- b. Analisi della struttura delle reti e della connettività
- c. Analisi dei sistemi di salvataggio dei dati e della loro protezione
- d. Analisi del livello di sicurezza (antivirus, firewall, gestione password)

L'offerente si impegna, inoltre, ad analizzare le esigenze della stazione appaltante in termini di dotazioni informatiche e relative caratteristiche tecniche necessarie per svolgere l'attività lavorativa.

Sulla base del censimento e dell'analisi delle esigenze, l'offerente elabora una relazione contenente l'inventario delle dotazioni, lo stato di adeguatezza delle dotazioni rispetto alle necessità della stazione appaltante, l'analisi delle eventuali criticità presenti e le proposte per il loro superamento corredate da valutazione tecnica economica. La relazione contiene, inoltre, un piano di gestione delle dotazioni informatiche che privilegia il riutilizzo dei dispositivi e dei loro componenti e che valuta la fattibilità tecnica ed economica di procedere con la sostituzione e l'aggiornamento delle singole componenti dei dispositivi guasti e obsoleti anche al fine di destinarli ad ambiti dove sono richieste performance inferiori.

Verifica

L'offerente presenta una relazione in cui descrive le modalità e le tempistiche di esecuzione del servizio.



2.2.3 Utilizzo di veicoli puliti

Criterio

È attribuito un punteggio tecnico premiante all'offerente che si impegna a utilizzare, per la manutenzione e l'assistenza, esclusivamente veicoli non a motore e veicoli puliti così come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 187, *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada*.

Il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di verificare in qualsiasi momento la conformità dei mezzi utilizzati rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta, tramite sopralluogo o tramite visura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Verifica

L'offerente presenta una relazione tecnica descrittiva del numero e delle caratteristiche tecniche dei mezzi che intende utilizzare per i servizi di manutenzione e assistenza.

L'offerente, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, consegna al direttore dell'esecuzione del contratto le carte di circolazione dei veicoli o eventuale pertinente documentazione tecnica dei mezzi al fine di verificarne l'adeguatezza rispetto a quanto offerto.

2.2.4 Incoraggiamento al ricondizionamento e alla preparazione per il riutilizzo dei dispositivi

Criterio

È attribuito un punteggio tecnico premiante all'offerente che incoraggia il prolungamento della vita dei dispositivi, e dei loro componenti, attraverso operazioni di ricondizionamento o preparazione per il riutilizzo effettuate direttamente o tramite operatori economici esterni con cui l'offerente ha attivato uno o più contratti specifici. I dispositivi ricondizionati non devono essere necessariamente utilizzati presso la stazione appaltante.

Verifica

L'offerente presenta una scheda sintetica che descrive le modalità con cui soddisfa il criterio, indicando il soggetto che effettua il ricondizionamento, le operazioni di ricondizionamento o di preparazione per il riutilizzo, le principali fasi di lavorazione e allegando l'opportuna documentazione a supporto (a titolo esemplificativo procedure interne, titolo autorizzativo, contratto con operatore esterno ecc.).



3 FORNITURA DI COMPUTER, MONITOR, TABLET, SMARTPHONE

Indicazioni alla stazione appaltante

I CPV di riferimento per questa tipologia di fornitura possono essere: 30231300-0 Schermi di visualizzazione, 30231310-3 Display a schermo piatto, 30231320-6 Monitor con schermo attivabile al tatto, 30213300-8 Computer modello desktop, 30213000-5 Computer personali, 30230000-0 Apparecchiature informatiche; 32550000-3 Apparecchiature telefoniche.

Il presente capitolo include specifiche tecniche, clausole contrattuali e criteri premianti, distinti per i dispositivi nuovi e ricondizionati.

In fase di fornitura, spetta al direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), il compito di verificare la rispondenza dei requisiti di sostenibilità dei prodotti.

3.1 SPECIFICHE TECNICHE PER DISPOSITIVI NUOVI

Indicazioni alla stazione appaltante

Ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del Codice la stazione appaltante deve introdurre, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche.

3.1.1 Caratteristiche dei dispositivi

Criterio

I dispositivi sono coperti da una garanzia di almeno 2 anni, sono rispondenti alla specifica normativa tecnica, tra cui il regolamento 1907/2006/CE¹⁴, la direttiva 2011/65/EU¹⁵, la direttiva 2014/30/UE¹⁶ e rispettano il Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Inoltre, i monitor sono conformi al regolamento (UE) 2019/2021¹⁷ e al regolamento delegato (UE) 2019/2013¹⁸ e gli smartphone e tablet immessi sul mercato successivamente al 20 giugno 2025 sono conformi al regolamento (UE) 2023/1670¹⁹ e al regolamento delegato (UE) 2023/1669²⁰.

Verifica

Elenco dei dispositivi offerti comprensivo della denominazione sociale del produttore e del codice del modello e, per ogni modello offerto, dichiarazione di conformità UE alle normative indicate. Per gli smartphone e tablet immessi sul mercato successivamente al 20 giugno 2025, scheda informativa del prodotto redatta in conformità all'allegato V del regolamento delegato (UE) 2023/1669 inserita nella banca dati europea dei prodotti per l'etichettatura energetica (<https://eprel.ec.europa.eu/screen/home>).

¹⁴ Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

¹⁵ Sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

¹⁶ Concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

¹⁷ Che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione

¹⁸ Che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici.

¹⁹ Che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione

²⁰ Che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli smartphone e dei tablet



3.1.2 Consumo energetico

Criterio

I computer hanno un consumo tipico di energia elettrica (Etec) che non supera il TEC massimo necessario (Etec-max) calcolato conformemente alle specifiche Energy Star in corso di validità per la famiglia di prodotto.

Smartphone e tablet sono corredati di un'etichetta energetica come definita nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2023/1669 e rientrano in una classe energetica pari o superiore, rispettivamente, alla classe energetica D e alla classe energetica F.

I monitor sono corredati di un'etichetta energetica come definita nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2013 e rientrano in una classe energetica pari o superiore alla classe energetica E.

Verifica

Elenco dei dispositivi offerti comprensivo della denominazione sociale del produttore e del codice del modello.

Per ogni modello di computer e di computer portatile viene presentato uno tra i seguenti: a) certificato in corso di validità attestante il rispetto dei requisiti di un'etichetta ecologica conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 (cosiddetta ISO di tipo I) (ad esempio TCO Certified, EPEAT (bronze, silver o gold), Der Blaue Engel ecc.); b) rapporto di prova che attesti la conformità al requisito rilasciato da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 sulle norme IEC 62623; c) indicazione del corrispondente Energy star unique ID e certificato in corso di validità.

Per ogni modello di smartphone e tablet, viene presentato uno tra i seguenti: a) certificato in corso di validità attestante il rispetto dei requisiti di un'etichetta ecologica conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 (cosiddetta ISO di tipo I) (ad esempio TCO Certified, EPEAT (bronze, silver o gold), Der Blaue Engel ecc.); b) rapporto di prova che attesti la conformità al requisito rilasciato da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 sulle norme IEC 62623; c) etichetta energetica redatta ai sensi del regolamento delegato (UE) 2023/1669 in cui è indicata la classe energetica del prodotto.

Per ogni modello di monitor viene presentata l'etichetta energetica rilasciata ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2013, in cui è indicata la classe energetica del prodotto.

3.1.3 Durata delle batterie

Criterio

La durata delle batterie presenti nei computer portatili raggiunge un minimo di 300 cicli di carica completa e, dopo 300 cicli di carica completa, la batteria ha, in uno stato di carica completa, una capacità residua pari ad almeno l'80% della capacità nominale.

Verifica

Elenco dei dispositivi offerti comprensivo della denominazione sociale del produttore e del codice del modello e, per ogni modello offerto, uno tra i seguenti: a) rapporto di prova di un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per eseguire prove secondo la norma tecnica IEC 61960-3; b) etichetta conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 (cosiddetta ISO di tipo I) quali, ad esempio, Der Blaue Engel, TCO Certified ecc.

3.1.4 Gestione della batteria

Criterio

Computer portatili, smartphone e tablet sono dotati di una funzione di carica opzionale, selezionabile dall'utente, che termina automaticamente il processo di carica quando la carica della batteria raggiunge l'80% della sua capacità totale; quando questa funzione è attivata il dispositivo può effettuare



periodicamente una ricarica completa della batteria al fine di mantenere stime accurate dello stato di carica della batteria. Alla prima ricarica del dispositivo o durante il processo di installazione, l'utente è informato automaticamente del fatto che la durata di vita della batteria può essere prolungata se la funzione è selezionata e la batteria è ricaricata regolarmente solo fino all'80% della sua capacità totale.

Verifica

Elenco dei dispositivi offerti comprensivo della denominazione sociale del produttore e del codice del modello e, per ogni modello offerto, uno tra i seguenti: a) Etichetta conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 (cosiddetta ISO di tipo I) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Der Blaue Engel, TCO Certified ecc.; b) Scheda informativa del prodotto redatta in conformità all'allegato V del regolamento delegato (UE) 2023/1669 per come disponibile nella banca dati europea dei prodotti per l'etichettatura energetica (<https://eprel.ec.europa.eu/screen/home>); c) dichiarazione scritta secondo la quale i prodotti forniti dispongono di una funzione con le caratteristiche richieste.

3.1.5 Resistenza alle cadute di smartphone, tablet e notebook

Criterio

I notebook presentano un'adeguata resistenza alle cadute, smartphone e tablet hanno una classe di affidabilità in caso di caduta libera superiore o pari alla classe C ai sensi del regolamento (UE) 2023/1670. I dispositivi, inoltre, sono forniti con apposite pellicole e custodie per la protezione dalle cadute accidentali durante l'uso.

Verifica

Elenco dei dispositivi offerti comprensivo della denominazione sociale del produttore e del codice del modello e, per ogni modello offerto, una tra le seguenti prove di conformità:

- Indicazione della classe di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta misurata conformemente a quanto previsto nell'allegato III del regolamento (UE) 2023/1670 e scheda informativa del prodotto redatta in conformità all'allegato V del regolamento delegato (UE) 2023/1669 come inserita nella banca dati europea dei prodotti per l'etichettatura energetica (<https://eprel.ec.europa.eu/screen/home>);
- Rapporti di prova rilasciati da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi della norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 che attestano che dopo essere stati sottoposti a prova di caduta conformemente agli standard IEC 60068-2-31:EC oppure MIL-STD-810H Drop test, Method 516.8 - Shock (Procedure IV), il prodotto è funzionante e non presenta rischi per l'utente finale.
- Etichetta conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 (cosiddetta ISO di tipo I) che soddisfi i requisiti specificati nel criterio, quale a titolo esemplificativo, TCO Certified;

L'offerente presenta una descrizione sintetica delle pellicole e delle custodie.

3.1.6 Eco-progettazione

Criterio

- Tutti i dispositivi sono disassemblabili ai fini della riparazione, della manutenzione nonché della preparazione per il riutilizzo e del riciclo. Le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei dispositivi sono disponibili almeno ai riparatori professionisti.
- I dispositivi portatili sono accompagnati da informazioni di dettaglio circa la disponibilità di pezzi di ricambio per le principali componenti, compresi gli elementi di fissaggio necessari. In particolare, per ogni modello offerto viene indicato, almeno per quanto riguarda batteria, display e supporti di memorizzazione, se sono disponibili parti di ricambio (originali e/o compatibili); per quanto tempo dalla data di acquisto saranno disponibili; come ottenerle (ad es. sito web del fornitore, call centre ecc.).



Verifica

Elenco dei dispositivi offerti comprensivo della denominazione sociale del produttore e del codice del modello e, per ogni modello offerto, un prospetto sintetico dove, per ogni tipologia di dispositivo offerto, vengono fornite, o viene indicato dove sono rese disponibili le informazioni sulla riparazione e la manutenzione e indicazione della data fino a quando le parti di ricambio saranno disponibili e delle modalità per ottenerle (ad es. sito web del fornitore, call centre ecc.). Per gli smartphone e tablet immessi sul mercato successivamente al 20 giugno 2025 scheda informativa del prodotto redatta in conformità al regolamento delegato (UE) 2023/1669 inserita nella banca dati europea dei prodotti per l'etichettatura energetica (<https://eprel.ec.europa.eu/screen/home>).

3.2 SPECIFICHE TECNICHE PER DISPOSITIVI RICONDIZIONATI

Indicazioni alla stazione appaltante

Ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del Codice, la stazione appaltante deve introdurre, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche.

3.2.1 Caratteristiche dei dispositivi ricondizionati

Criterio

I dispositivi sono coperti da una garanzia di almeno 2 anni, sono perfettamente funzionanti, rispondenti alla specifica normativa tecnica e rispettano il Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

I dispositivi portatili sono forniti con apposite pellicole e custodie per la protezione da possibili cadute accidentali durante l'uso.

Verifica

Elenco dei dispositivi offerti con indicazione del soggetto ricondizionatore e dichiarazione di impegno a fornire il servizio di garanzia di almeno due anni dalla data di acquisto.

L'offerente presenta una descrizione sintetica delle pellicole e delle custodie.

3.2.2 Durata delle batterie dei dispositivi ricondizionati

Criterio

Le batterie nuove, originali e compatibili, dopo 300 cicli di carica completa hanno, in uno stato di carica completa, una capacità residua pari ad almeno l'80 % della capacità nominale testata secondo la norma IEC 61960-3.

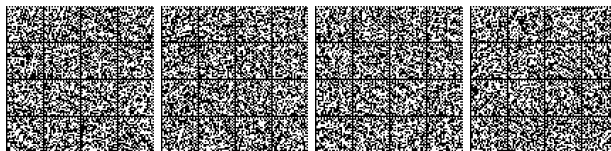
Le batterie originarie, installate dai produttori dei dispositivi, hanno uno stato di salute (State of Health – SoH) o una capacità massima pari o superiore all'85%.

I dispositivi sono forniti con un caricabatteria di voltaggio adeguato.

Verifica

Per i dispositivi ricondizionati in cui le batterie originarie sono state sostituite con batterie nuove: Elenco dei modelli di batteria e, per ogni modello, un rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per eseguire prove secondo la norma tecnica IEC 61960-3 e certificato di accreditamento del laboratorio comprensivo dell'elenco prove.

Per i dispositivi ricondizionati equipaggiati con la batteria originaria: Elenco dei dispositivi e, per ogni dispositivo, *report battery* con l'indicazione dello stato di salute o della capacità massima (Full Charge Capacity / Design Capacity x 100).



3.3 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER DISPOSITIVI NUOVI

Indicazioni alla stazione appaltante

Ai sensi dell'articolo 57, comma 2 del Codice, la stazione appaltante deve introdurre, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali.

3.3.1 Assolvimento dell'obbligo di iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49

Criterio

Contestualmente alla consegna dei dispositivi, l'affidatario dimostra che per gli stessi sono stati assolti gli obblighi in materia di gestione e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), così come stabilito dall'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 "*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*", presentando l'attestato di iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Verifica

Attestato di iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49.

3.3.2 Istruzioni per la riduzione degli impatti ambientali

Criterio

Al fine di ridurre gli impatti ambientali connessi all'uso dei dispositivi, l'affidatario rende disponibile, agli utilizzatori dei dispositivi, una descrizione delle accortezze da adottarsi per ridurre i consumi energetici, allungare la vita dei dispositivi e di eventuali batterie e accessori. Inoltre, sono fornite indicazioni per la soluzione degli inconvenienti che più frequentemente possono verificarsi e le modalità per una corretta gestione operativa quotidiana del dispositivo. Le informazioni vengono fornite mediante il mezzo che l'affidatario ritiene più idoneo (cartaceo, sito web, video online ecc.) purché siano di immediata e agevole consultazione per l'utente finale.

Verifica

In sede di gara l'offerente descrive come intende svolgere l'attività. In sede di esecuzione l'affidatario, su richiesta, invia al direttore dell'esecuzione del contratto un report che descrive sinteticamente il contenuto delle informazioni fornite e le modalità di fruizione da parte degli utenti.

3.3.3 Supporto agli interventi in garanzia

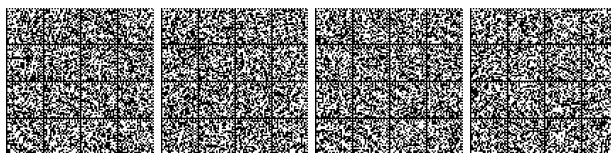
Indicazioni per la stazione appaltante

Il presente criterio non si applica qualora la stazione appaltante sia già organizzata per occuparsi della gestione delle richieste di intervento in garanzia (archiviazione dei documenti, gestione delle segnalazioni di guasti, gestione dei contatti con i produttori dei dispositivi ecc.).

Criterio

Per tutta la durata della garanzia come da documentazione di gara e da contratto, l'affidatario si occupa della gestione delle richieste di intervento attraverso le seguenti attività:

1. Gestione documentale: registrazione e archiviazione delle garanzie e di altra documentazione pertinente, elaborazione e aggiornamento di uno scadenziario dello stato delle garanzie;
2. Punto di contatto: messa a disposizione di un contatto unico per la ricezione delle richieste di intervento, per fornire indicazioni circa le modalità di esecuzione degli interventi in garanzia e informazioni circa lo stato di avanzamento degli interventi;



3. Gestione dei rapporti con i produttori affinché i termini della garanzia siano rispettati.

Al termine del periodo di garanzia l'Affidatario trasferisce all'Amministrazione l'archivio documentale.

Verifica

Su richiesta, l'affidatario invia al direttore dell'esecuzione del contratto un report contenente statistiche aggregate, anonime e non tracciabili delle richieste di intervento, degli apparecchi riparati, degli apparecchi sostituiti e delle tempistiche medie di risoluzione delle problematiche.

3.3.4 Ritiro dei dispositivi da dismettere

Indicazioni per la stazione appaltante

La fase propedeutica alla dismissione resta a carico di ciascuna singola Stazione appaltante.

Criterio

L'affidatario garantisce il ritiro a titolo gratuito di dispositivi della medesima tipologia e in numero pari a quelli forniti, facendosi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa.

I dispositivi sono trasportati conformemente alle disposizioni normative vigenti e sono destinati prioritariamente a riutilizzo e a preparazione per il riutilizzo.

Verifica

L'affidatario fornisce al direttore dell'esecuzione del contratto copia dei documenti di trasporto sottoscritti dall'operatore del ricondizionamento o dal responsabile, o suo delegato, dell'impianto di destinazione.

3.4 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER DISPOSITIVI RICONDIZIONATI

Indicazioni alla stazione appaltante

Ai sensi dell'articolo 57, comma 2 del Codice, la stazione appaltante deve introdurre, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali.

3.4.1 Istruzioni per la riduzione degli impatti ambientali

Criterio

Al fine di ridurre gli impatti ambientali connessi all'uso dei dispositivi, l'affidatario rende disponibile, agli utilizzatori dei dispositivi, una descrizione delle accortezze da adottarsi per ridurre i consumi energetici, allungare la vita dei dispositivi e di eventuali batterie e accessori. Inoltre, sono fornite indicazioni per la soluzione degli inconvenienti che più frequentemente possono verificarsi e le modalità per una corretta gestione operativa quotidiana del dispositivo. Le informazioni vengono fornite mediante il mezzo che l'affidatario ritiene più idoneo (cartaceo, sito web, video online ecc.) purché siano di immediata e agevole consultazione per l'utente finale.

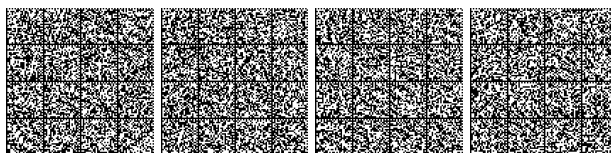
Verifica

In sede di gara l'offerente descrive come intende svolgere l'attività. In sede di esecuzione l'affidatario, su richiesta, invia al direttore dell'esecuzione del contratto un report che descrive sinteticamente il contenuto delle informazioni fornite e le modalità di fruizione da parte degli utenti.

3.4.2 Supporto agli interventi in garanzia

Criterio

L'affidatario, per tutta la durata della garanzia, mette a disposizione un contatto unico per la ricezione delle richieste di intervento, per fornire indicazioni circa le modalità di esecuzione degli interventi in garanzia e informazioni circa lo stato di avanzamento degli interventi.



Gli interventi in garanzia e il servizio post-vendita sono svolti direttamente dall'affidatario e non subappaltati a terzi.

Verifica

In sede di gara l'offerente descrive come intende svolgere l'attività. Contestualmente alla fornitura dei dispositivi, l'affidatario fornisce le informazioni relative al contatto unico nelle modalità dichiarate in sede di offerta.

Su richiesta, l'affidatario invia al direttore dell'esecuzione del contratto un report contenente statistiche aggregate, anonime e non tracciabili delle richieste di intervento, degli apparecchi riparati, degli apparecchi sostituiti e delle tempistiche medie di risoluzione delle problematiche.

3.4.3 Ritiro dei dispositivi da dismettere

Indicazioni per la stazione appaltante

La fase propedeutica alla dismissione resta a carico di ciascuna singola Stazione appaltante.

Criterio

L'affidatario garantisce il ritiro a titolo gratuito di dispositivi della medesima tipologia e in numero pari a quelli forniti, facendosi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa.

I dispositivi sono trasportati conformemente alle disposizioni normative vigenti e sono destinati prioritariamente a riutilizzo e a preparazione per il riutilizzo.

Verifica

L'affidatario fornisce al direttore dell'esecuzione del contratto copia dei documenti di trasporto sottoscritti dall'operatore del ricondizionamento o dal responsabile, o suo delegato, dell'impianto di destinazione.

3.5 CRITERI PREMIANTI PER DISPOSITIVI NUOVI

Indicazioni alla stazione appaltante

Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene in considerazione uno o più dei criteri premianti di questo capitolo, secondo quanto previsto dall'articolo 57 comma 2 del Codice, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.

3.5.1 Maggiore quota di dispositivi ricondizionati

Indicazioni alla stazione appaltante

Il presente criterio può essere utilizzato nelle procedure di gara che prevedono una quota minima di dispositivi ricondizionati.

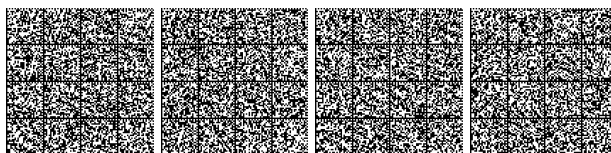
Criterio

È attribuito un punteggio tecnico premiante all'offerta che contempla l'innalzamento della quota minima di dispositivi ricondizionati.

I dispositivi ricondizionati sono conformi alle specifiche tecniche di cui al capitolo 3.2 - SPECIFICHE TECNICHE PER DISPOSITIVI RICONDIZIONATI.

Verifica

L'offerente presenta una dichiarazione in cui indica il numero di dispositivi nuovi e il numero di dispositivi ricondizionati, comprensivo dell'indicazione del soggetto ricondizionatore, che si impegna a fornire.



3.5.2 Minor consumo energetico

Criterio

Per i computer, viene attribuito punteggio tecnico premiante se il consumo energetico dei dispositivi offerti è del 25% inferiore rispetto al valore di efficienza energetica previsto nel criterio “3.1.2 Consumo energetico”.

Per monitor, smartphone e tablet l'indice di efficienza energetica deve essere pari o superiore, rispettivamente alla classe energetica C, C ed E come stabilita nell'allegato II del regolamento (UE) 2019/2013 e del regolamento (UE) 2023/1669.

Verifica

Per i computer l'offerente presenta: una scheda sintetica in cui, per ogni modello offerto, indica la denominazione sociale del produttore, il valore limite in TEC e il valore rilevato dai test eseguiti; i rapporti di prova di un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per eseguire prove secondo la norma tecnica IEC 62623 che comprendano l'indicazione del valore limite in TEC, a seconda dell'apparecchiatura testata oggetto dell'offerta e il valore rilevato dai test eseguiti sull'apparecchiatura offerta.

Per monitor, smartphone e tablet l'offerente presenta una scheda sintetica in cui, per ogni modello offerto, indica la denominazione sociale del produttore e presenta l'etichetta energetica rilasciata ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2013 per i monitor e del regolamento delegato (UE) 2023/1669 per smartphone e tablet.

3.5.3 Durata migliorativa delle batterie dei computer portatili

Criterio

Un punteggio tecnico premiante viene attribuito se le batterie presenti nei computer portatili dopo 300 cicli di ricarica mantengono almeno il 90% della capacità nominale o se dopo 500 cicli di ricarica mantengono almeno l'80% della capacità nominale testata secondo la norma IEC 61960-3.

Verifica

Rapporti di prova di un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per eseguire prove secondo la norma tecnica IEC 61960-3 ovvero possesso di un'etichetta conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 (cosiddetta ISO di tipo I) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Der Blaue Engel e TCO Certified.

3.5.4 Censimento delle dotazioni e analisi delle esigenze

Indicazioni per la stazione appaltante

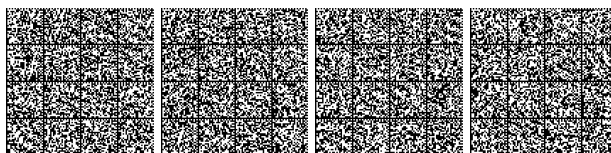
Se la stazione appaltante ha la necessità di razionalizzare le proprie dotazioni informatiche, fisse e mobili, può inserire il presente criterio indicando nella documentazione di gara almeno il numero di postazioni e dispositivi che dovranno essere analizzati.

Criterio

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all'Offerente che si impegna a eseguire il censimento delle dotazioni informatiche comprendente almeno i seguenti aspetti:

- Analisi hardware e software (inventario, livello di aggiornamento, anomalie)
- Analisi della struttura delle reti e della connettività
- Analisi dei sistemi di salvataggio dei dati e della loro protezione
- Analisi del livello di sicurezza (antivirus, firewall, gestione password)

L'offerente si impegna, inoltre, ad analizzare le esigenze della stazione appaltante in termini di dotazioni informatiche e relative caratteristiche tecniche necessarie per svolgere l'attività lavorativa.



Sulla base del censimento e dell'analisi delle esigenze, l'offerente elabora una relazione contenente l'inventario delle dotazioni, lo stato di adeguatezza delle dotazioni rispetto alle necessità della stazione appaltante, l'analisi delle eventuali criticità presenti e le proposte per il loro superamento corredate da valutazione tecnica economica. La relazione contiene inoltre un piano di gestione delle dotazioni informatiche che privilegia il riutilizzo dei dispositivi e dei loro componenti e che valuta la fattibilità tecnica ed economica di procedere con la sostituzione e l'aggiornamento delle singole componenti dei dispositivi guasti e obsoleti anche al fine di destinarli ad ambiti dove sono richieste performance inferiori.

Verifica

L'offerente presenta una relazione in cui descrive le modalità e le tempistiche di esecuzione del servizio.

3.5.5 Estensione della garanzia

Indicazioni per la stazione appaltante

Qualora venga inserito il criterio, è opportuno prevedere già nella documentazione di gara l'applicazione di penali nel caso in cui l'affidatario non ottemperi a quanto offerto in sede di offerta.

Criterio

Si attribuiscono punteggi premianti per ogni anno di garanzia addizionale rispetto al minimo richiesto nella documentazione di gara secondo lo schema seguente:

- 4 o più anni di garanzia extra: x [da specificare a cura della stazione appaltante] punti
- 3 anni di garanzia extra: 0.75x punti
- 2 anni di garanzia extra: 0.5x punti
- 1 anno di garanzia extra: 0.25x punti

Verifica

Dichiarazione di impegno a fornire il servizio di assistenza descritto nel criterio e in cui indica chiaramente il periodo di garanzia fornito dalla data di acquisto.

3.5.6 Restrizioni delle sostanze molto preoccupanti (sostanze chimiche alternative)

Indicazioni per la stazione appaltante

Si raccomanda di far precedere l'introduzione di questo criterio nella documentazione di gara da una fase di indagine di mercato al fine di verificare l'effettiva disponibilità di dispositivi rispondenti al criterio.

Criterio

Si attribuisce punteggio tecnico premiante se, nell'isolamento di cavi e fili dei dispositivi offerti vengono utilizzati plastificanti che possono essere considerati sostanze chimiche non molto preoccupanti per la salute e per l'ambiente e se, nelle parti dell'alloggiamento esterno in plastica con un peso maggiore di 0,50 grammi non vengono utilizzati ritardanti di fiamma alogenati, e se i ritardanti di fiamma non alogenati aggiunti intenzionalmente, possono essere considerati sostanze chimiche non molto preoccupanti per la salute e per l'ambiente dopo essere stati sottoposti a valutazione degli effetti sulla salute e sull'ambiente utilizzando metodi o strumenti per la valutazione comparata dei rischi (quali a titolo esemplificativo *GreenScreen® for Safer Chemicals*, *OECD Substitution toolbox*, *Toxic Use Reduce Institute*, *Subsport*, *Additives Sustainability Footprint* ecc.) per le sostanze chimiche.

Verifica

Per ogni modello offerto, l'offerente presenta una dichiarazione in cui indica il nome e il numero CAS dei plastificanti utilizzati nell'isolamento di cavi e fili e dei ritardanti di fiamma non alogenati utilizzati nelle parti dell'alloggiamento esterno in plastica e allega uno dei seguenti: rapporto di valutazione del rischio che confermi che possono essere considerati non molto preoccupanti; comprova dell'inclusione in un elenco delle sostanze chimiche alternative a seguito di valutazione comparata dei rischi (a titolo esemplificativo *TCO Certified Accepted Substance List*, *SUBSPORTplus*, *INERIS* ecc.). I nomi e numeri CAS dei plastificanti utilizzati nell'isolamento di cavi e fili e dei ritardanti di fiamma non alogenati aggiunti



intenzionalmente nelle parti dell'alloggiamento esterno in plastica con un peso maggiore di 0,50 grammi con i rispettivi punteggi ottenuti nei test di valutazione dei rischi, devono essere pubblici. Vale come presunzione di conformità un'etichetta ecologica conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 (cosiddetta ISO di tipo I) che includa questo criterio, come a titolo esemplificativo TCO Certified ed EPEAT se accompagnato da dichiarazione di conformità al criterio dell'ente di certificazione.

3.5.7 Responsabilità sociale

Indicazioni per la stazione appaltante

Si raccomanda di far precedere l'introduzione di questo criterio nella documentazione di gara da una fase di indagine di mercato al fine di verificare l'effettiva disponibilità di dispositivi rispondenti al criterio.

Criterio

Si attribuisce punteggio tecnico premiante se i dispositivi offerti sono assemblati rispettando i diritti umani e condizioni di lavoro dignitose.

A tal fine il produttore ha definito e adottato un codice di condotta coerente con le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Convenzione 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione; Convenzione 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo; Convenzione 29 e la Convenzione 105 sull'abolizione del lavoro forzato; Convenzione 138 sull'età minima; Convenzione 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione; Convenzione 100 sulla parità di retribuzione; Convenzione 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile, Convenzione 155 sulla Salute e Sicurezza dei lavoratori), con l'articolo 32 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e con la legislazione locale e nazionale relativa alla salute, alla sicurezza e al lavoro vigente nei paesi in cui sono situati gli stabilimenti di assemblaggio.

Il codice di condotta è pubblico e reso noto ai dipendenti e ai fornitori e prevede un sistema di verifica della sua implementazione attraverso audit sociali negli stabilimenti di assemblaggio.

Verifica

L'offerente presenta una dichiarazione in cui indica tutti gli stabilimenti di assemblaggio finale dei modelli offerti e, per ogni stabilimento presenta il report di verifica rilasciato da un organismo indipendente accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 che abbia verificato che il "codice di condotta" riguardante i prodotti offerti sia coerente con le Convenzioni e le leggi indicate nel criterio e che abbia verificato, tramite uno o più audit condotti in fabbrica da organizzazioni accreditate UNI CEI EN ISO/IEC 17021, che sia correttamente implementato ovvero una certificazione che soddisfi i requisiti del criterio (per es. SA8000, PAS 24000 ecc.).

Vale come presunzione di conformità un'etichetta ecologica conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 (cosiddetta ISO di tipo I) che includa questo criterio come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, TCO Certified, Der Blaue Engel, EPEAT (EPEAT RSC-2025 oppure EPEAT con dichiarazione dell'organismo certificatore indipendente ed accreditato di conformità al criterio "Socially responsible supplier manufacturing: Labor").

3.5.8 Tracciabilità nell'approvvigionamento dei minerali

Indicazioni per la stazione appaltante

Si raccomanda di far precedere l'introduzione di questo criterio nella documentazione di gara da una fase di indagine di mercato al fine di verificare l'effettiva disponibilità di dispositivi rispondenti al criterio.

Criterio

Si attribuisce punteggio tecnico premiante se i dispositivi offerti sono prodotti secondo una politica rigorosa per la riduzione del rischio di utilizzo di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.

A tal fine il produttore ha implementato le seguenti attività:



- a. Definizione di una rigorosa politica di approvvigionamento responsabile che riduca il rischio di utilizzo di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, quali per lo meno per lo stagno, tantalio, tungsteno, oro (definiti convenzionalmente come 3TG) e cobalto²¹, e diffusione della stessa ai fornitori e al pubblico;
- b. Definizione e attuazione di una procedura per identificare le fonderie e le raffinerie da cui provengono almeno stagno, tantalio, tungsteno, oro e cobalto utilizzati.

Verifica

L'offerente presenta, per ogni modello offerto, una dichiarazione in cui indica la denominazione sociale del fabbricante, il codice prodotto, copia della politica di approvvigionamento responsabile dei minerali, quali per lo meno stagno, tantalio, tungsteno, oro e cobalto, ed elenco delle fonderie e delle raffinerie pubblicato sul sito internet del fabbricante.

Vale come presunzione di conformità un'etichetta conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 (cosiddetta ISO di tipo I) che soddisfi i requisiti specificati nel criterio, quale a titolo esemplificativo TCO Certified e Der Blaue Engel oppure EPEAT se accompagnata da un report rilasciato da un organismo indipendente di valutazione della conformità accreditato, che attesti il rispetto del criterio.

3.6 CRITERI PREMIANTI PER DISPOSITIVI RICONDIZIONATI

Indicazioni alla stazione appaltante

Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene in considerazione uno o più dei criteri premianti di questo capitolo, secondo quanto previsto dall'articolo 57 comma 2 del Codice, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.

3.6.1 Adozione di un sistema di gestione ambientale e della qualità

Indicazioni per la stazione appaltante

La stazione appaltante ha la facoltà di inserire nei documenti di gara o di utilizzare come criterio premiante il presente criterio, tale scelta deve essere valutata tenendo conto del mercato di riferimento. Per gli affidamenti relativi alla fornitura i dispositivi ricondizionati finanziati con fondi del Programma di ripresa e resilienza il criterio è obbligatorio (cfr. Guida operativa DNSH Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022) si raccomanda di verificare gli eventuali aggiornamenti della Guida operativa.

Criterio

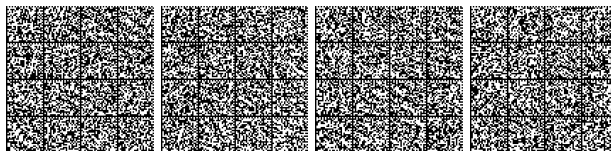
I dispositivi sono stati ricondizionati da parte di un soggetto in grado di dimostrare la propria capacità di gestire la qualità dell'intero processo (dal reperimento dei prodotti all'installazione, dalla manutenzione alla gestione del fine vita dei prodotti) attraverso il possesso delle certificazioni di cui al punto a) oppure di cui al punto b) qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE:

- a) certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 9001 e di almeno una tra certificazione UNI EN ISO 14001 e registrazione EMAS.
- b) Qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, le operazioni di preparazione per il riutilizzo sono conformi alla norma CEI EN 50614 o equivalenti.

Verifica

Attestazioni pertinenti nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), certificazione UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, certificazione UNI EN ISO 9001 e registrazione EMAS

²¹ Per la lista di minerali e metalli soggetti all'obbligo del dovere si veda l'Allegato 1 del Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.



(Regolamento CE 1221/2009) relativa ai processi di ricondizionamento, dichiarazione di conformità alla norma CEI EN 50614 o equivalenti.

3.6.2 Ulteriori anni di garanzia dei prodotti ricondizionati

Indicazioni per la stazione appaltante

Qualora venga inserito il criterio, è opportuno prevedere già nella documentazione di gara l'applicazione di penali nel caso in cui l'affidatario non ottemperi a quanto offerto in sede di offerta.

Criterio

Si attribuiscono punteggi premianti per ogni anno di garanzia addizionale rispetto al minimo di 2 anni secondo lo schema seguente:

- 3 o più anni di garanzia extra: x [da specificare a cura della stazione appaltante] punti
- 2 anni di garanzia extra: 0.75x punti
- 1 anno di garanzia extra: 0.5x punti

Verifica

Dichiarazione di impegno a fornire la garanzia.

26A01460

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 5 marzo 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gea Servizi - società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

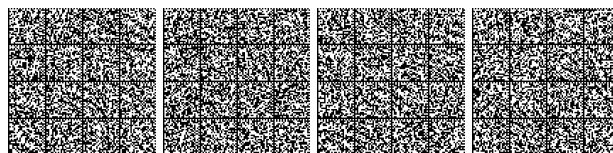
Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Gea Servizi - società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 368.947,00, si riscontra una massa debitoria di euro 475.826,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 124.992,00;

Considerato che in data 10 aprile 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Gea Servizi - società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale n. 14181611006), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Daniela Lenti, nata a Manduria (TA) il 9 febbraio 1974 (codice fiscale LNTDNL74B49E882R), domiciliata in Roma, Piazza Anco Marzio n. 25.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2026

Il Ministro: URSO

26A01403

DECRETO 5 marzo 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Isol Laghi società cooperativa sociale», in Varese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 28 gennaio 2025, n. 5/2025, del Tribunale di Varese, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Isol Laghi società cooperativa sociale»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

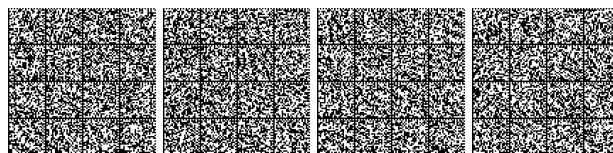
1. La società cooperativa «Isol Laghi società cooperativa sociale», con sede in Varese (VA) (codice fiscale 03323170120), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessio Bianchi, nato a Legnano (MI) il 5 luglio 1984 (codice fiscale BNCLS-S84L05E514W), domiciliato in Busto Arsizio (VA), via Ciro Menotti n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2026

Il Ministro: URSO

26A01404

DECRETO 5 marzo 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Jonica Impianti società cooperativa», in Lizzano e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Jonica Impianti società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 59.217,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.142.322,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -1.083.105,00;

Considerato che in data 9 dicembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Jonica Impianti società cooperativa», con sede in Lizzano (TA) (codice fiscale 01908760737), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Valerio Lupo, nato a Taranto (TA) il 2 settembre 1967 (codice fiscale LPUVLR67P02L049O), ivi domiciliato in - via Lanza n. 4.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2026

Il Ministro: URSO

26A01405

DECRETO 5 marzo 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Giovannissima soc. coop. a r.l.», in Corigliano-Rossano, in liquidazione coatta amministrativa.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;



Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 23 febbraio 2005, con il quale la società cooperativa «La Giovanissima soc. coop. a r.l.», con sede in Corigliano - Rossano (CS) (codice fiscale n. 02268520786), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Emilio Vitaliano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 25 febbraio 2008 con il quale l'avv. Peppino Russo è stato nominato commissario liquidatore della procedura in argomento, in sostituzione dell'avv. Emilio Vitaliano, dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 24 settembre 2025, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Peppino Russo dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la direzione generale per i Servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione dell'avv. Peppino Russo, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «La Giovanissima soc. coop. a r.l.», con con sede in Corigliano - Rossano (CS) (codice fiscale n. 02268520786), la dott.ssa Emanuela Iaccino, nata a Roma l'8 dicembre 1975 (codice fiscale CCNMNL75T48H501T), domiciliata in Cosenza (CS), corso Luigi Fera n. 115.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2026

Il Ministro: URSO

26A01406

DECRETO 5 marzo 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Progetto 17 società cooperativa a r.l.», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

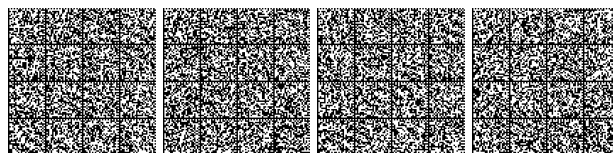
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la relazione di mancata revisione, conclusa con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina del liquidatore, ex art. 2545-septiesdecies del codice civile nei confronti della società cooperativa «Progetto 17 società cooperativa a r.l.»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ex art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 125.996,00, si riscontra una massa debitoria di euro 270.937,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -169.632,00;



Considerato che in data 3 dicembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)*, e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Progetto 17 società cooperativa a r.l.», con sede in Bari (BA) (codice fiscale 07995940728), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Piccarreta, nato a Pieve Vergonte (VB) il 25 settembre 1946 (codice fiscale PCC SVR 46P25 G658D), domiciliato in Bari (BA), Via Gaetano Devitofrancesco n. 2/I/12.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2026

Il Ministro: URSO

DECRETO 5 marzo 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Duemila - società cooperativa a responsabilità limitata», in Altomonte, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 25 febbraio 2008, con il quale la società cooperativa «Duemila - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Altomonte (CS) (codice fiscale 02365790787), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Peppino Russo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 24 settembre 2025, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Peppino Russo dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)*, e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione dell'avv. Peppino Russo, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Duemila - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Altomonte (CS) (codice fiscale 02365790787), il dott. Antonio Vitale, nato a Corigliano Calabro (CS) il 27 maggio 1953 (codice fiscale VTL NTN 73E27 D005I), domiciliato in Corigliano-Rossano (CS), Via Santa Lucia n. 290.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2026

Il Ministro: URSO

26A01408

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 12 marzo 2026.

Giubileo 2025 - Intervento ID 159.f «La partecipazione dei Municipi al Giubileo - Intersezione a rotonda tra via Casilina e via Siculiana» - Approvazione definitiva della variante urbanistica al vigente Piano regolatore generale di Roma Capitale, adottata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con ordinanza commissariale rep. n. 9, prot. RM/799 del 10 febbraio 2026 - Apposizione vincolo preordinato all'esproprio. (Ordinanza n. 17/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. [...]»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito commissario straordinario), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, come modificato ed integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, con il quale, da ultimo, è stato approvato il programma dettagliato degli interventi giubilari correlati con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Programma dettagliato);

Visti:

la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

il testo unico enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni;



ni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

la legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022 recante «Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022» con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 61 a 68 dell'art. 9;

lo statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di assemblea capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 con la quale il consiglio comunale ha approvato il Nuovo piano regolatore generale del Comune di Roma e le Norme tecniche di attuazione (NTA) e successiva deliberazione C.S. n. 48 del 7 giugno 2016 (di presa d'atto del disegno definitivo);

il regolamento del decentramento amministrativo, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione di assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021-2026 per il governo di Roma Capitale»;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione di giunta capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'ordinanza del commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 rep. 9 del 10 febbraio 2026;

Richiamato l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che commissario straordinario:

«a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; (*omissis*)

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

Premesso che:

tra le opere giubilari ricomprese nel Programma dettagliato, approvato, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, figura l'intervento

classificato nell'allegato 1 con l'ID n. 159.f recante «La partecipazione dei municipi al Giubileo - Intersezione a rotonda tra via Casilina e via Siculiana», rispetto al quale Roma Capitale svolge la funzione di amministrazione proponente e al municipio Roma VI è affidato il ruolo di soggetto attuatore;

per l'attuazione dell'opera in parola è stata assegnata una dotazione finanziaria pari a complessivi 2,570 miliardi di euro, di cui 1 mil. di euro a valere su risorse giubilari;

l'intervento di che trattasi risulta suddiviso in due stralci funzionali:

1) stralcio ID 159.f - a: intersezione a rotonda tra via Casilina e via Siculiana per la realizzazione del lato Nord della viabilità - finanziato con risorse giubilari per un importo pari a 1 miliardo di euro (CUP J81B23000510004);

2) stralcio ID 159.f - b: intersezione a rotonda tra via Casilina e via Siculiana per la realizzazione del lato Sud della viabilità e collegamento a via Carlo Fornara - finanziato con fondi a carico del bilancio di Roma Capitale per un importo pari a 1.570.000,00 euro (CUP: J87H23000350004);

l'opera consiste nella realizzazione di una rotatoria atipica, di forma schiacciata ed allungata, finalizzata ad assorbire le variazioni di quota tra via Casilina e via Siculiana, con conservazione della maggior parte delle superfici stradali esistenti e abbattimento, ove necessario, delle barriere architettoniche;

con determinazione dirigenziale del Municipio Roma VI rep. 1554 prot. CH/121542 del 20 giugno 2025, è stata disposta l'aggiudicazione alla società D.E.B. appalti e costruzioni S.r.l. del lotto 4 - PT20230761 CUP J87H23000350004 - CIG B4F9C4456B, relativa all'intersezione a rotonda tra via Casilina e via Siculiana - collegamento a via Carlo Fornara, stralcio ID 159.f-b;

Atteso che:

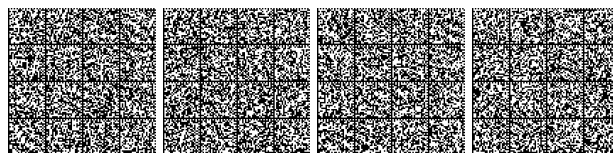
con ordinanza commissariale rep. n. 9, prot. RM/799, del 10 febbraio 2026, il Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha disposto l'approvazione del PFTE a fini espropriativi, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'adozione della variante urbanistica, ai sensi degli articoli 10, 12 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al vigente Piano regolatore generale di Roma Capitale, dando atto che il vincolo preordinato all'esproprio acquisterà efficacia a decorrere dalla data di definitiva approvazione della variante urbanistica, ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto;

ai fini della variante urbanistica, ricadente nel secondo stralcio funzionale dell'opera, sono stati redatti i seguenti elaborati grafici, ricompresi nella sezione «4 - Contributi specialistici» del progetto esecutivo, approvato con ordinanza commissariale rep. 9/2025, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:

030 PE DG 0403 - Relazione di stima asseverata delle indennità provvisorie di esproprio;

031 PE DG 0404 - Piano particellare di esproprio;

032 VU DG 0001 - Relazione urbanistica;



033 VU DG 0002 - Relazione geologica geomorfologica;

034 VU DG 0003 - Indagine vegetazionale;

035 VU DG 0004 - Idoneità congiunta geomorfologica e vegetazionale;

la variante determina la modifica dell'elaborato prescrittivo «3. Sistemi e regole, foglio 19, scala 1:10.000», il tutto come meglio rappresentato negli elaborati sopra citati;

Dato atto, che:

con legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022 è stato disposto, con l'art. 9, commi 61 - 67, il conferimento a Roma Capitale di funzioni in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico- edilizia;

il comma 62, dell'art. 9, della citata legge regionale n. 19/2022 prevede che «... Le varianti di cui al comma 61 siano adottate dall'assemblea capitolina [...] garantendo idonei processi di partecipazione ed informazione dei cittadini. Le varianti adottate sono depositate presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico, dandone avviso nei modi stabiliti da Roma Capitale. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Nei successivi sessanta giorni l'assemblea capitolina si esprime sulle osservazioni presentate e approva le varianti apportando le modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni ritenute accoglibili. Le varianti approvate sono pubblicate sull'albo pretorio di Roma Capitale, dandone notizia sul relativo sito istituzionale, e acquistano efficacia il giorno successivo a quello della loro pubblicazione»;

il comma 64, lettera d), dell'art. 9, della medesima legge regionale dispone che Roma Capitale provvede, altresì, all'approvazione «dei progetti per le opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti varianti al piano regolatore di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, prescindendo dalla verifica di cui all'art. 50-bis della legge regionale n. 38/1999»;

al successivo comma 67, è previsto che «l'esercizio delle funzioni di cui ai commi da 61 a 65 decorre dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione tra i comuni interessati e la regione concernente le modalità, anche organizzative, di esercizio delle stesse»;

la convenzione di cui al comma 67 è stata approvata dalla giunta capitolina con deliberazione n. 433 del 22 dicembre 2022 e successivamente sottoscritta, tra i rappresentanti della Regione Lazio e Roma Capitale, in data 29 dicembre 2022;

ai sensi delle sopracitate disposizioni legislative, le funzioni delegate con legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022 hanno avuto completa attuazione a far data dal 29 dicembre 2022 e, pertanto, nel caso del procedimento in trattazione, si ritiene di dover prescindere dalla verifica di compatibilità di cui all'art. 50-bis della legge regionale n. 38/1999;

Rilevato che:

in deroga alla legge Regione Lazio del 23 novembre 2022, n. 19, comma 62, dell'art. 9, la su richiamata ordi-

nanza commissariale rep. 9 del 10 febbraio 2026 è stata posta in pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile all'indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025> - dall'11 al 26 febbraio 2026, ovvero per quindici giorni consecutivi, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni. La medesima ordinanza è stata, altresì, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2026;

con nota prot. RM/831 dell'11 febbraio 2026 la struttura commissariale ha provveduto a notificare Roma Capitale in merito all'avvenuta adozione del provvedimento di che trattasi ed alla sua pubblicazione sul portale del Commissario straordinario per Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

il soggetto attuatore, con nota CH/35546 del 27 febbraio 2026, assunta in medesima data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/1244, ha attestato che non sono pervenute osservazioni in merito alla variante urbanistica adottata con il già citato provvedimento commissariale;

nei termini di legge non risultano pervenute ulteriori osservazioni e/o opposizioni all'ordinanza commissariale di adozione della variante in oggetto, rep. 9/2026;

Considerato che:

le varianti urbanistiche intervengono a modificare la destinazione d'uso di porzioni del territorio di Roma Capitale, risultando funzionali alla realizzazione di un'opera pubblica di carattere essenziale per il relativo quadrante territoriale;

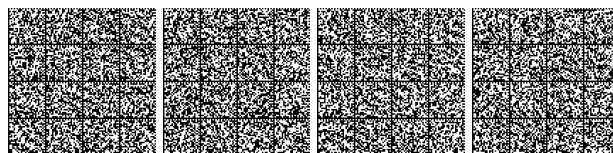
l'intervento in parola rientra tra le opere incluse nel programma dettagliato degli interventi giubilari, approvato, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto, deve essere necessariamente realizzato in coerenza con il cronoprogramma procedurale, che prevede il completamento delle procedure espropriative entro l'anno 2025 e l'avvio dei lavori nel primo trimestre 2026;

il rispetto dei tempi previsti dalle procedure ordinarie stabiliti dalla normativa vigente per l'adozione dei relativi atti - da assumersi mediante deliberazione dell'assemblea capitolina ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, non permette il rispetto dei suindicati termini di realizzazione dell'opera e occorre, pertanto, adottare ogni forma di accelerazione procedurale possibile, finalizzata a ridurre i termini di approvazione dei provvedimenti amministrativi necessari per avviare con rapidità i lavori;

il Commissario straordinario è chiamato a garantire la concreta ed efficace attuazione del programma dettagliato, provvedendo, se del caso, ad agire anche a mezzo ordinanza nei casi in cui sia a rischio, anche solo in via prospettica, la piena attuazione degli interventi giubilari nei tempi programmati;

Ritenuto:

necessario disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, l'approvazione defini-



tiva della variante urbanistica al vigente Piano regolatore generale di Roma Capitale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione di Commissario straordinario con i poteri dell'assemblea capitolina n. 48 del 7 giugno 2016, adottata per l'intervento di che trattasi con ordinanza commissariale rep. n. 9, prot. RM/799 del 10 febbraio 2026, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, composta dagli elaborati sopra elencati, in deroga a quanto disposto dal testo unico enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dalla legge Regione Lazio n. 19/2022;

per quanto sopra premesso e considerato;

Ordina

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1) in deroga al comma 2, lettera *b*), dell'art. 42 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni e al combinato disposto dell'art. 19 del decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 9, comma 64, della legge Regione Lazio del 23 novembre 2022, n. 19, l'approvazione definitiva della variante urbanistica al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, adottata con O.C. n. 9/2026, prot. RM/799 del 10 febbraio 2026, corredata dei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

030 PE DG 0403 - Relazione di stima asseverata delle indennità provvisorie di esproprio;

031 PE DG 0404 - Piano particellare di esproprio;

032 VU DG 0001 - Relazione urbanistica;

033 VU DG 0002 - Relazione geologica geomorfologica;

034 VU DG 0003 - Indagine vegetazionale;

035 VU DG 0004 - Idoneità congiunta geomorfologica e vegetazionale;

2) di dare atto che la presente approvazione definitiva rende pienamente efficace la dichiarazione di pubblica utilità, già disposta con ordinanza commissariale rep. n. 9/2026, prot. RM/799 del 10 febbraio 2026, ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, determinando, altresì, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ex art. 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

3) di dare mandato al Dipartimento programmazione urbanistica di Roma Capitale - Direzione pianificazione generale - U.O. P.R.G., competente *ratione materiae*, di recepire ed allineare, conseguentemente alla conclusione del procedimento, la cartografia dello strumento urbanistico vigente;

4) di dare, altresì, mandato al Dipartimento programmazione urbanistica di Roma Capitale - U.O. espropri di provvedere a dare attuazione agli adempimenti conseguenti all'emanazione della presente ordinanza, con particolare riferimento all'emanazione del decreto di esproprio, concernente le aree ricadenti nel secondo stralcio dell'intervento «Stralcio ID 159.f - b: Intersezione a rotonda tra via Casilina e via Siculiana per la realizzazione del lato Sud della viabilità e collegamento a via Carlo Fornara» finanziato con fondi a carico del bilancio di Roma Capitale per un importo pari a euro 1.570.000,00 (CUP: J87H23000350004);

5) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

6) la trasmissione del presente provvedimento all'amministrazione proponente e al soggetto attuatore, per i successivi adempimenti di competenza;

7) la trasmissione, a fini conoscitivi, della presente ordinanza commissariale alla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 9, comma 65, della legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022;

8) la trasmissione del presente provvedimento alla cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso straordinario, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

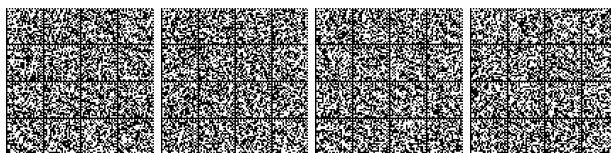
Roma, 12 marzo 2026

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nell'ordinanza commissariale n. 17/2026 sono stati pubblicati sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 e sono consultabili all'indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

26A01402



ORDINANZA 16 marzo 2026.

Piano delle azioni di spesa corrente di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2025, come modificato ed integrato, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025 - Rimodulazione finanziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025. (Ordinanza n. 18/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al predetto comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata

dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. [...];

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visti:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 recante l'approvazione della proposta di Piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Progetto accoglienza, con il quale sono state ripartite le risorse stanziare dall'art. 1, comma 488, della legge n. 213/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state approvate le modifiche al Programma dettagliato degli interventi giubilari, precedentemente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, unitamente ai seguenti allegati:

allegato 1, recante «Elenco interventi del programma dettagliato» comprensivo delle relative schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025»;

allegato 2, «Programma *Caput Mundi*», recante l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next Generation Eu* per grandi eventi turistici» del PNRR;

allegato 3, recante «Integrazione dell'elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini - Giubileo 2025 - spesa corrente» approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025 con il quale, da ultimo, è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi giubilari includendo, tra le altre, le modifiche ed integrazioni apportate al Piano delle azioni del Progetto accoglienza, il cui elenco complessivo è costituito dall'allegato 3 del provvedimento;

Viste:

la disposizione commissariale n. 7 del 5 maggio 2023 con la quale il Commissario straordinario ha costituito la «Segreteria tecnica del Giubileo 2025», composta da rappresentanti indicati dalle principali articolazioni dell'amministrazione pubblica statale, regionale e locale nonché della Santa Sede, con funzioni generali di coordinamento e di indirizzo in ordine alla



definizione delle iniziative da assumere al fine di garantire una programmazione puntuale, volta alla realizzazione delle attività di competenza, necessarie all'organizzazione degli eventi giubilari, e di assicurare le migliori condizioni di accoglienza e assistenza ai pellegrini ed ai turisti;

la disposizione commissariale n. 21 del 21 luglio 2023, con la quale sono state apportate delle modiche ai componenti della segreteria tecnica del Giubileo 2025;

la disposizione commissariale n. 31 del 5 dicembre 2023 con la quale è stata formalizzata la costituzione di nove «Gruppi di lavoro» i quali hanno avviato le relative attività, orientate all'individuazione, per ciascuna tematica di intervento, delle attività necessarie a garantire la migliore accoglienza dei pellegrini e dei turisti nell'anno giubilare, indicando i necessari fabbisogni finanziari. Con la medesima disposizione sono state attribuite al dott. Agostino Miozzo le funzioni di coordinatore della segreteria tecnica del Giubileo 2025;

Richiamati:

l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che Commissario straordinario:

«a) coordina la realizzazione degli interventi ed azioni ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [Omissis]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

f) fornisce alla società [n.d.r. società Giubileo 2025] le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse giubilari»;

l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025 che dispone che «Il Commissario straordinario, nel limite delle risorse stanziato per ciascuna annualità, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché a seguito dell'informativa alla Cabina di coordinamento e in accordo con la Segreteria tecnica del Giubileo 2025, è autorizzato a rimodulare, con proprio provvedimento, le azioni che presentino un fabbisogno aggiuntivo, non prevedibile al momento dell'emanazione del presente decreto, mediante l'assegnazione delle risorse che si renderanno disponibili dalle azioni per le quali verranno rilevate minori necessità di fondi nel corso degli esercizi finanziari 2025-2026.»;

Visti, altresì:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

il TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

lo statuto di Roma Capitale;

la deliberazione di assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021-2026 per il governo di Roma Capitale» e successive modificazioni ed integrazioni;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della giunta capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni;

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1, comma 448;

il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, art. 3, comma 3, convertito, con modificazioni, in legge 9 dicembre 2024, n. 189;

la legge 31 dicembre 2024, n. 207, comma 496, dell'art. 1;

Premesso che:

il Giubileo del Chiesa cattolica 2025, indetto dal Santo Padre a seguito dell'emanazione della bolla *Spes non confundit* del 9 maggio 2024, ha preso avvio il 24 dicembre 2024 con l'apertura della Porta Santa presso la Basilica di San Pietro;

la Santa Sede ha definito il calendario degli eventi religiosi, sia di nuova istituzione, sia di programmazione ricorrente, tra i quali assumono particolare rilievo i cosiddetti grandi eventi, caratterizzati da una marcata valenza simbolica e spirituale e da uno straordinario significato ecclesiastico e sociale, nonché i numerosi eventi di minore portata aventi carattere culturale e religioso;

tenuto conto del rilevante incremento dei flussi di visitatori e pellegrini previsto in occasione dell'Anno Santo, con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 10 aprile 2024 (cd. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Accoglienza) è stato approvato il Piano delle azioni del Progetto accoglienza che, all'allegato 1, ha individuato una serie di azioni, ciascuna delle quali finalizzata a garantire, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziato



dalla legge n. 213/2023, un complesso di investimenti, servizi, attività e forniture a concreto supporto del territorio capitolino e metropolitano, al fine di assicurare lo svolgimento, in piena sicurezza, degli eventi e manifestazioni in programma;

il Piano delle azioni è stato successivamente modificato ed integrato dapprima con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e, successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, con il quale è stato approvato, tra gli altri, l'allegato 3 recante «Elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini - Giubileo 2025 - spesa corrente» e sono state ripartite le ulteriori risorse finanziarie stanziare con decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, art. 3, comma 3, convertito, con modificazioni, in legge 9 dicembre 2024, n. 189, e con legge 31 dicembre 2024, n. 207, comma 496, dell'art. 1;

Atteso che Roma Capitale, con nota prot. SO/4994 dell'11 novembre 2025, registrata in medesima data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/8505, ha comunicato che, da una puntuale verifica in merito allo stato di attuazione delle azioni del proprio ambito di afferenza, sono state accertate minori esigenze finanziarie sui fondi assegnati per l'attuazione del Progetto accoglienza per complessivi 33.791.769,27 euro, distribuiti nelle annualità 2025-2026 come da prospetto, denominato «allegato 1», allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso;

Atteso, altresì, che:

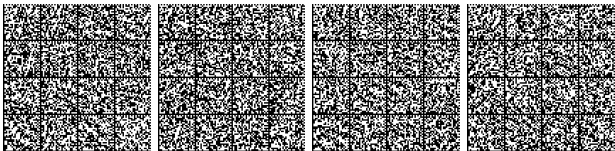
sono pervenute alla Struttura del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 alcune richieste di incremento del fabbisogno finanziario, di importo complessivo pari a 31.936.680,54 euro, relativamente alle azioni di cui al prospetto sottostante, per le motivazioni sotto specificate:

ID	AZIONE	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	SOGGETTO BENEFICIARIO FINANZIAMENTO	SOGGETTO ATTUATORE	IMPORTO TOTALE [€]	2025 [€]	2026 [€]
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
1.04	Spese per prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia Locale Roma Capitale	Roma Capitale	Roma Capitale	Polizia Locale Roma Capitale	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
LA CURA DELLA CITTA'							
9.02	Potenziamento della manutenzione ordinaria di alberature e verde orizzontale	Roma Capitale	Roma Capitale	Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale - Municipi	7.178.680,00	5.452.450,00	1.726.230,00
9.06	Potenziamento della manutenzione ordinaria di strade, marciapiedi, segnaletica e caditoie sulle strade cittadine	Roma Capitale	Roma Capitale	Roma Capitale - Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici - Municipi	6.856.043,00	6.856.043,00	0,00
9.12	Potenziamento della pulizia della città - piani di spazzamento, presidi, bonifiche e convenzioni per servizi extra TARI	Roma Capitale	Roma Capitale	AMAS.p.A.	37.204.392,00	34.003.035,00	3.201.357,00
TOTALE RISORSE L. 213/2023 ARTICOLO 1, COMMA 488 e smi					56.239.115,00	51.311.528,00	4.927.587,00

azione 1.04 - Con note RH/279015 del 12 novembre 2025 e RH/291377 del 25 novembre c.a., acquisite in pari data al protocollo della struttura commissariale rispettivamente con i n. RM/8527 e RM/8876, il comandante della polizia locale di Roma Capitale ha rappresentato la necessità di incrementare i fondi da destinare al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario di ulteriori 3,8 mil. di euro, per far fronte a tutte le esigenze operative e organizzative che il Corpo di polizia locale è tenuto a garantire in relazione alle attività connesse alla conclusione della festività giubilare, nonché garantire i servizi collegati all'ultimazione dei lavori giubilari, tra i quali rientrano gli interventi della Sovrintendenza nell'ambito *Caput Mundi*, quelli dell'ambito CARME, con la cantierizzazione di via dei Fori Imperiali e via dei Cerchi, oltre al completamento della ristrutturazione della Tangenziale est, il rifacimento di diverse tratte dell'armamento tranviario, che hanno un fortissimo impatto sull'utenza;

azione 9.02 - Con nota Prot. QL/113169 del 16 dicembre 2025, registrata al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/9461/2025, il Dipartimento tutela ambientale ha comunicato l'esigenza di ulteriori risorse finanziarie, per complessivi 15,5 mil. di euro, per la copertura dei costi connessi al potenziamento della manutenzione ordinaria delle alberature e verde orizzontale della Città di Roma, da ripartire, secondo le diverse competenze, tra il Dipartimento stesso e le strutture municipali;

azione 9.06 - il soggetto attuatore, con note prot. QN/237826 del 12 novembre 2025 e QN/248193 del 27 novembre 2025, assunte in medesima data al protocollo della struttura commissariale rispettivamente con il n. RM/8533 e RM/8943, ha significato la necessità di una maggiore dotazione finanziaria per la citata azione per complessivi 10.636.680,54 euro, da destinare ai fabbisogni del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici e delle strutture municipali, relativi a interventi sul verde pertinenziale, segnaletica stradale, piste ciclabili, pavimentazioni stradali e percorsi pedonali. Ulteriori necessità riguardano la copertura delle spese sostenute per l'imprevisto crollo parziale della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, per la realizzazione degli allestimenti delle misure di interdizione alla circolazione disposte con ordinanza del sindaco n. 150/2025, nonché per far fronte al nuovo assetto del cantiere della metro C ubicato nell'area di piazza Venezia;



azione 9.12 - l'Azienda municipalizzata ha comunicato la necessità di dover procedere con il potenziamento dei servizi di pulizia della città e, pertanto, ha richiesto l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie. Il Dipartimento Ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale, con nota Prot. NA/26060 del 20 novembre 2025, acquisita in pari data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/8769, ha pienamente condiviso il contenuto delle richieste di Ama S.p.a. Per tale azione viene assegnata una dotazione finanziaria di 2 mil. di euro da destinare alla copertura dei costi *extra* Tari per le attività di rimozione di rifiuti abbandonati e per la bonifica di discariche abusive;

Considerato che:

la presente proposta di rimodulazione delle azioni di parte corrente rientra nella previsione di cui al comma 2, dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, laddove è previsto che il Commissario straordinario, nel limite delle risorse stanziare per ciascuna annualità, a seguito di informativa alla Cabina di coordinamento, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e in accordo con la segreteria tecnica del Giubileo 2025, può, con proprio provvedimento, procedere alla rimodulazione delle risorse attribuite ad azioni che evidenzino un minor fabbisogno finanziario, destinandole in favore di altre azioni che richiedano l'assegnazione di maggiori risorse, in relazione ad attività, integrazione di lavorazioni o adeguamenti sopravvenuti, strettamente connessi e funzionali al completamento delle azioni medesime, da realizzarsi nel corso degli esercizi finanziari 2025-2026;

le maggiori esigenze finanziarie relative alle azioni sopra individuate possono essere soddisfatte mediante la riduzione del finanziamento giubilare attribuito alle azioni riepilogate nell'«allegato 1» alla presente ordinanza, per le quali è stato accertato un minore fabbisogno finanziario e la cui dotazione complessiva risulta idonea e ampiamente capiente a garantire la rimodulazione finanziaria di cui trattasi;

le singole strutture responsabili dei centri di costo delle azioni, per le quali sono state accertate minori esigenze di spesa, hanno fatto pervenire alla struttura commissariale l'attestazione di non assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti sulle stesse;

la rimodulazione finanziaria disposta con il presente provvedimento non altera la dotazione finanziaria complessiva prevista dalla legge n. 213/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, art. 3, comma 3, convertito, con modificazioni, in legge 9 dicembre 2024, n. 189, e con legge 31 dicembre 2024, n. 207, comma 496, dell'art. 1;

Dato atto, dell'avvenuta informativa sulla rimodulazione di che trattasi, effettuata dal Commissario straordinario con nota prot. RM/9542 del 19 dicembre 2025, trasmessa alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Attesi:

la nota prot. RM/9529 del 19 dicembre 2025, assunta a protocollo della struttura commissariale in pari data, con la quale il coordinatore della segreteria tecnica del Giubileo 2025 ha espresso il pieno assenso alla ridefinizione delle risorse da destinare alle azioni del Piano dell'accoglienza, come sopra illustrato;

la nota del Commissario straordinario di cui al prot. n. RM/9542 del 19 dicembre 2025, con la quale è stato richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il parere previsto ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025;

il parere favorevole espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari con nota MEF - RGS Prot. n. 43477 - U del 6 marzo 2026, acquisita in data 12 marzo c.a. al protocollo del Commissario straordinario con il n. RM/1633;

Ritenuto, pertanto di dover procedere, stante l'indifferibilità degli adempimenti da porre in essere relativamente alla rimodulazione finanziaria delle azioni oggetto del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto all'art. 3, comma 2, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, con assegnazione di maggiori risorse in favore delle azioni sopra individuate e catalogate nell'allegato 3 con gli ID 1.04 - ID 9.02 - ID 9.06 e ID 9.12, con corrispondente diminuzione della dotazione finanziaria, di pari importo complessivo, a carico delle azioni ricomprese nell'«allegato 1» del presente provvedimento;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;



Ordina:

Con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. La rimodulazione, ex art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, della dotazione finanziaria complessiva pari a 31.936.680,54 euro, secondo le modalità di seguito specificate:

assegnazione di maggiori risorse alle sottoindicate azioni, incluse nell'allegato 3 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nella misura di seguito rappresentata:

ID	AZIONE	AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	SOGGETTO BENEFICIARIO FINANZIAMENTO	SOGGETTO ATTUATORE	IMPORTO TOTALE [€]	2025 [€]	2026 [€]
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
1.04	Spese per prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia Locale Roma Capitale	Roma Capitale	Roma Capitale	Polizia Locale Roma Capitale	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
				Risorse assegnate	3.800.000,00	3.300.000,00	500.000,00
				Nuovo assetto finanziario	8.800.000,00	8.300.000,00	500.000,00
LA CURA DELLA CITTA'							
9.02	Potenziamento della manutenzione ordinaria di alberature e verde orizzontale	Roma Capitale	Roma Capitale	Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale - Municipi	7.178.680,00	5.452.450,00	1.726.230,00
				Risorse assegnate	15.500.000,00	12.250.000,00	3.250.000,00
				Nuovo assetto finanziario	22.678.680,00	17.702.450,00	4.976.230,00
9.06	Potenziamento della manutenzione ordinaria di strade, marciapiedi, segnaletica e caditoie sulle strade cittadine	Roma Capitale	Roma Capitale	Roma Capitale - Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici - Municipi	6.856.043,00	6.856.043,00	0,00
				Risorse assegnate	10.636.680,54	7.478.954,42	3.157.726,12
				Nuovo assetto finanziario	17.492.723,54	14.334.997,42	3.157.726,12
9.12	Potenziamento della pulizia della città - piani di spazzamento, presidi, bonifiche e convenzioni per servizi extra TARI	Roma Capitale	Roma Capitale	AMA S.p.A.	37.204.392,00	34.003.035,00	3.201.357,00
				Risorse assegnate	2.000.000,00	1.250.000,00	750.000,00
				Nuovo assetto finanziario	39.204.392,00	35.253.035,00	3.951.357,00
TOTALE RISORSE L. 213/2023 ARTICOLO 1, COMMA 488 e ss.mm.ii.					56.239.115,00	51.311.528,00	4.927.587,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE CON LA PRESENTE RIMODULAZIONE					31.936.680,54	24.278.954,42	7.657.726,12
TOTALE NUOVO ASSETTO FINANZIARIO					88.175.795,54	75.590.482,42	12.585.313,12

contestuale diminuzione della dotazione finanziaria, di pari importo complessivo per 31.936.680,54 euro, a valere sulle azioni ricomprese nell'«allegato 1» del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso.

2. La trasmissione della presente ordinanza all'amministrazione competente, ai soggetti attuatori, a società Giubileo 2025 Spa per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza.

3. La trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso straordinario, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

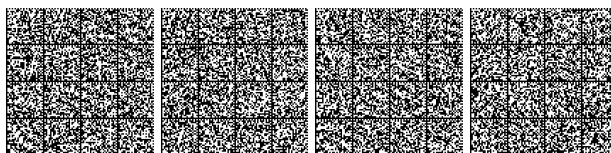
Roma, 16 marzo 2026

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

AVVERTENZA:

L'allegato richiamato nell'ordinanza commissariale n. 18/2026 è stato pubblicato sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025, consultabile all'indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

26A01432



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 marzo 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di linvoseltamab, «Lynozytic». (Determina n. 269/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco «Data Matrix» dei medicinali ad uso umano di



cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 maggio 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° aprile 2025 al 30 aprile 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 16-20 giugno 2025;

Vista la lettera di approvazione dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 2 marzo 2026 (0031346-02/03/2026-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educativo del prodotto medicinale LYNOZYFIC (linvoseltamab);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

LYNOZYFIC

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3, dell'art. 12, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla

legge 8 novembre 2012 n. 189 di collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18, della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione: LYNOZYFIC.

Codice ATC - Principio attivo: L01FX Linvoseltamab.

Titolare: Regeneron Ireland Designated Activity Company (DAC).

Codice procedura: EMEA/H/C/006370/0000.

GUUE: 28 maggio 2025.

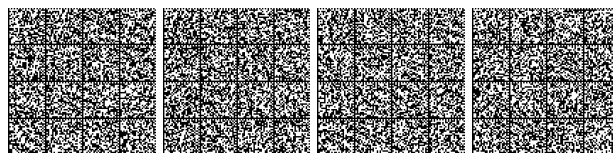
Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Lynozific» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da mieloma multiplo recidivato e refrattario, che abbiano ricevuto almeno tre terapie precedenti, tra cui un inibitore del proteasoma, un agente immunomodulante e un anticorpo monoclonale anti-CD38, e che abbiano dimostrato progressione della malattia durante l'ultima terapia.

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato e supervisionato da medici esperti nel trattamento del mieloma multiplo.



«Lynozytic» deve essere somministrato da un operatore sanitario con accesso immediato alle apparecchiature di emergenza e adeguato supporto medico per gestire reazioni gravi come la sindrome da rilascio di citochine (CRS), le reazioni correlate all'infusione (IRR) o la sindrome da neurotossicità associata a cellule effettrici immunitarie (ICANS), qualora si verificano (vedere paragrafo 4.4).

Prima di iniziare il trattamento, deve essere eseguito un emocromo completo. Deve essere esclusa qualsiasi infezione attiva (vedere paragrafo 4.4). Deve essere inoltre esclusa la gravidanza nelle donne in età fertile (vedere paragrafo 4.6).

«Lynozytic» è esclusivamente per uso endovenoso.

«Lynozytic» deve essere somministrato come infusione endovenosa attraverso una linea di infusione dedicata. Si raccomanda di utilizzare un filtro in polietilene (PES) da 0,2 a 5 micron (vedere paragrafo 6.6).

La dose incrementale 1 del trattamento, la dose incrementale 2 del trattamento e la prima dose completa di trattamento di «Lynozytic» sono somministrate come infusione di quattro ore. Se la prima dose completa di trattamento di «Lynozytic» è tollerata, il tempo di infusione può essere ridotto a un'ora per la dose completa del trattamento successiva, e in seguito a trenta minuti per tutte le dosi complete del trattamento successive.

Per le raccomandazioni sull'infusione alla ripresa dopo una reazione avversa, fare riferimento alla Tabella 6.

«Lynozytic» non deve essere somministrato come infusione rapida endovenosa o bolo endovenoso.

Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/25/1917/001 - A.I.C.: 052187010/e In base 32: 1KSMW2 - 5 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 2,5 ml (2 mg/ml) - 1 flaconcino;

EU/1/25/1917/002 - A.I.C.: 052187022/E in base 32: 1KSMWG - 200 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 ml (20 mg/ml) - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti all'art. 9 del regolamento (CE) n. 507/2006 e, di conseguenza, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare gli PSUR ogni sei mesi.

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi dall'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che in ogni Stato membro in cui «Lynozytic» è commercializzato, tutti i pazienti/*caregiver* che si prevede utilizzino «Lynozytic» abbiano accesso alla/ricevano la scheda paziente, che informerà e spiegherà ai pazienti i rischi della sindrome da rilascio di citochine (CRS) e della sindrome da neurotossicità associata a cellule effettrici immunitarie (ICANS). La scheda paziente include anche un messaggio di avviso per gli operatori sanitari che curano il paziente, per informarli che il paziente sta ricevendo «Lynozytic», che può causare la CRS o l'ICANS.

La scheda paziente conterrà i seguenti messaggi chiave:

una descrizione dei segni e sintomi principali della CRS e dell'ICANS;

una descrizione di quando richiedere assistenza urgente all'operatore sanitario o richiedere assistenza d'emergenza, qualora si presentino segni e sintomi di CRS o ICANS;

un promemoria per ricordare che per la prima dose di trattamento incrementale di «Lynozytic», tutti i pazienti devono essere istruiti a rimanere insieme ad un *caregiver* nelle immediate vicinanze del centro di trattamento qualificato per ventiquattro ore dopo il termine dell'infusione;

un promemoria per ricordare che per la seconda dose di trattamento incrementale di «Lynozytic» o eventuali dosi successive, il medico curante informerà il paziente se si ritiene necessario che rimanga insieme ad un *caregiver* in prossimità del centro di trattamento qualificato per ventiquattro ore dopo il termine dell'infusione;

i recapiti del medico prescrittore;

obbligo specifico di completare le attività *post-autorizzative* per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni.



La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto ai sensi dell'art. 14^a(4) del regolamento 726/2004/CE, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Al fine di caratterizzare ulteriormente la durata della risposta e la sicurezza a lungo termine in soggetti affetti da mieloma multiplo che hanno ricevuto almeno 3 terapie precedenti, tra cui un inibitore del proteasoma, un agente immunomodulante e un anticorpo anti-CD38, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà presentare il report dello studio finale di R5458-ONC-1826, uno studio di Fase 1/2, condotto in aperto, "first-in-human", che ha valutato l'uso di linvoseltamab in monoterapia in partecipanti affetti da MMRR.	Gennaio 2027

Descrizione	Tempistica
Al fine di confermare l'efficacia e la sicurezza di linvoseltamab come monoterapia nell'indicazione per il trattamento di pazienti adulti affetti da mieloma multiplo recidivato e refrattario, che abbiano ricevuto almeno 3 terapie precedenti, incluso un inibitore del proteasoma, un agente immunomodulante, e un anticorpo monoclonale anti-CD38, e abbiano dimostrato progressione di malattia durante l'ultima terapia; il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i risultati dello studio R5458-ONC-2245, uno studio di Fase 3, condotto in aperto, randomizzato, controllato con farmaco attivo, disegnato per valutare l'efficacia e la sicurezza di linvoseltamab in monoterapia rispetto a elotuzumab, pomalidomide e desametasone (EPd) in partecipanti con MMRR che abbiano ricevuto da 1 a 4 linee di terapia precedenti, tra cui un inibitore del proteasoma e lenalidomide.	Giugno 2027

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

26A01472

DETERMINA 11 marzo 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ustekinumab, «Yesintek». (Determina n. 270/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio

2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai



sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data matrix" dei medicinali ad uso umano di

cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la opinione positiva del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'EMA EMA-DOC-1700519818-2510481 dell'11 dicembre 2025, relativa alla approvazione della variazione EMA/VR/0000290373 del medicinale per uso umano «Yesintek» (ustekinumab), che aggiunge le presentazioni n. EU/1/24/1892/005 e n. EU/1/24/1892/006;

Vista l'istanza della società Biosimilar Collaborations Ireland Limited, con sede in Unit 35/36, Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Dublino, titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Yesintek» (ustekinumab), pervenuta a questa agenzia con prot. n. 15857-AIFA-A del 28 gennaio 2026, con la quale è stata richiesta la autorizzazione alla immissione in commercio delle nuove confezioni del suddetto medicinale, nelle more della pubblicazione della decisione della Commissione europea nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 9-13 febbraio 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Nelle more della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della decisione della Commissione, relativa alla autorizzazione all'immissione in commercio delle nuove confezioni corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura del seguente medicinale biosimilare per uso umano:

YESINTEK

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA



FA - servizio *on-line*: <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

YESINTEK

Codice ATC - principio attivo: L04AC05 ustekinumab.

Titolare: Biosimilar Collaborations Ireland Limited.

Cod. procedura: EMA/VR/0000290373.

Indicazioni terapeutiche

Psoriasi a placche

«Yesintek» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo, in pazienti adulti che non hanno risposto, o che presentano controindicazioni o che sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, incluse ciclosporina, metotrexato (MTX) o PUVA (psoraleni e raggi ultravioletti A) (vedere paragrafo 5.1).

Artrite psoriasica (PsA)

«Yesintek», da solo o in associazione a MTX, è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva in pazienti adulti quando la risposta a precedente terapia con farmaci antireumatici modificanti la malattia non biologici (DMARDs) è risultata inadeguata (vedere paragrafo 5.1).

Malattia di Crohn

«Yesintek» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di Crohn attiva di grado da 46 moderato a severo che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati essere intolleranti alla terapia convenzionale o ad un antagonista del TNFα o che hanno controindicazioni mediche per tali terapie.

Modo di somministrazione

«Yesintek» deve essere usato sotto la guida e la supervisione di medici specialisti con esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle condizioni per cui «Yesintek» è indicato.

«Yesintek» 45 mg e 90 mg penne preriempite sono esclusivamente per iniezione sottocutanea. Se possibile, evitare l'iniezione in aree interessate dalla psoriasi.

Dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sulla tecnica di iniezione sottocutanea, i pazienti o coloro che prestano loro assistenza possono somministrare «Yesintek» se il medico lo ritiene opportuno. Comunque, il medico deve assicurare un appropriato controllo periodico dei pazienti. Ai pazienti o a coloro che prestano loro assistenza deve essere spiegato di somministrare la quantità prescritta di «Yesintek» secondo le indicazioni fornite nel foglio illustrativo.

Le istruzioni complete per la somministrazione sono riportate nel foglio illustrativo.

Per ulteriori informazioni sulla preparazione e sulle precauzioni particolari per la manipolazione, vedere paragrafo 6.6.

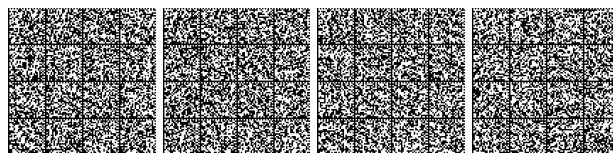
Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1892/005 A.I.C. n.: 052000054/E in base 32: 1KLX9Q 45 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 0,5 ml (90 mg/ml) - 1 penna preriempita;

EU/1/24/1892/006 A.I.C. n.: 052000066/E in base 32: 1KLXB2 90 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 1,0 ml (90 mg/ml) - 1 penna preriempita.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (*Periodic safety update reports*, PSUR)



I requisiti definiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche e pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del 70 ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti- reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista (RRL).

26A01473

DETERMINA 19 marzo 2026.

Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Keytruda». (Determina n. 19/2026).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024, di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

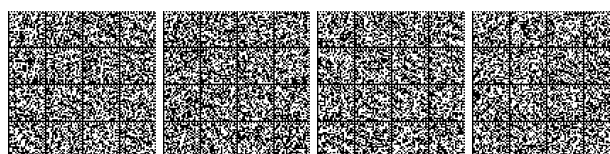
Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il Comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3, come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati



dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento recante «Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione scientifico-economica del farmaco dell'Agenzia italiana del farmaco», approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco il 17 aprile 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA;

Visto il regolamento recante «Norme sull'organizzazione e sul funzionamento della Commissione scientifica ed economica del farmaco», adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco con deliberazione n. 89 del 15 dicembre 2025, approvato, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, il cui avviso di pubblicazione sul sito istituzionale dell'AIFA è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 56 del 9 marzo 2026;

Visto l'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha istituito il Fondo farmaci innovativi;

Visto l'art. 1, commi 281-292, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante disposizioni in materia di riconoscimento dell'innovatività terapeutica e dei requisiti per l'accesso al Fondo farmaci innovativi;

Vista la determina AIFA del 3 dicembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 311 del 16 dicembre 2020, relativa al regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Keytruda» (pembrolizumab), sottoposto a registro di monitoraggio per l'indicazione «Keytruda, in associazione ad axitinib, è indicato nel trattamento di prima linea del carcinoma a cellule renali avanzato negli adulti»;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco nella seduta del 19, 20, 21, 22, 23 gennaio 2026, con il quale è stata stabilita l'eliminazione del monitoraggio del medicinale «Inlyta», per la scadenza della copertura brevettuale, dal registro di monitoraggio di «Keytruda» (pembrolizumab), per l'indicazione «Keytruda, in associazione ad axitinib, è indicato nel trattamento di prima linea del carcinoma a cellule renali avanzato negli adulti»;

Preso atto del riscontro trasmesso da MSD Italy, in data 10 febbraio 2026, a seguito della comunicazione del parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco (CSE), inviata in data 6 febbraio 2026, unita-

mente alla proposta di aggiornamento grafico del registro di monitoraggio interessato, con il quale la medesima società ha manifestato la propria adesione al contenuto della scheda trasmessa, senza sollevare osservazioni;

Preso atto del riscontro trasmesso da Pfizer S.r.l. in data 19 febbraio 2026, a seguito della comunicazione, del parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco (CSE), inviata in data 10 febbraio 2026, unitamente alla proposta di aggiornamento grafico del registro di monitoraggio interessato, con il quale la medesima società ha manifestato la propria adesione al contenuto della scheda trasmessa, senza sollevare osservazioni;

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del SSN derivante dalla decisione della Commissione scientifico-economica sarà considerato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale, alla scadenza dell'accordo negoziale attualmente vigente;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Modifica del registro di monitoraggio

1. Si dispone la modifica del registro di monitoraggio KEYTRUDA per l'indicazione «Keytruda, in associazione ad axitinib, è indicato nel trattamento di prima linea del carcinoma a cellule renali avanzato negli adulti».

2. La modifica ha ad oggetto l'aggiornamento della scheda di monitoraggio, con particolare riguardo alla eliminazione del riferimento al medicinale «Inlyta» nelle schede informatiche «Richiesta farmaco» e «Dispensazione farmaco».

3. Le modifiche delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1>.

Art. 2.

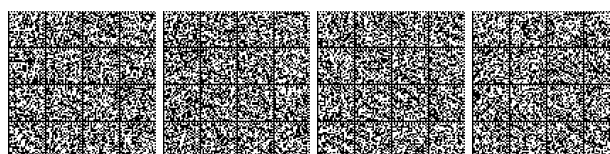
Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 marzo 2026

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

26A01522



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 16 marzo 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Palmas Arborea e nomina del commissario straordinario.

LA PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2005 sopracitata, che prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 11/42 del 11 marzo 2026, nonché la relazione di accompagnamento allegata alla stessa per farne parte integrante, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, si dispone:

di sciogliere il consiglio comunale di Palmas Arborea e di nominare il commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, nella persona della dott.ssa Donatella Mancosu;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, il rinnovo del consiglio comunale deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge;

di condizionare sospensivamente gli effetti della nomina alla positiva verifica, da parte della Direzione generale degli enti locali e finanze dell'assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la nomina stessa;

Vista la nota, n. 9325 del 13 marzo 2026, con la quale il direttore generale degli enti locali e finanze comunica l'esito della verifica dei requisiti del commissario straordinario nominato con la sopracitata deliberazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palmas Arborea è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Donatella Mancosu è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Palmas Arborea fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario, così nominato, spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto, unitamente alla relazione dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, allegata al decreto medesimo per farne parte integrante, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 16 marzo 2026

La Presidente: TODDE

ALLEGATO

RELAZIONE DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Il consiglio comunale di Palmas Arborea è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 e 26 ottobre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Emanuele Cadoni.

Con nota del 2 marzo 2026, acquisita al protocollo della Direzione generale degli enti locali e finanze con il n. 7550 del 3 marzo 2026, il segretario comunale di Palmas Arborea, nella persona del dott. Gianni Sandro Masala, ha comunicato le dimissioni irrevocabili da parte di nove degli undici consiglieri comunali assegnati.

Si è, pertanto, determinata l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Si rende, quindi, necessario procedere allo scioglimento del consiglio comunale di Palmas Arborea e alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Tanto premesso si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Palmas Arborea e la nomina del commissario straordinario nella persona della dott.ssa Donatella Mancosu.

L'assessore: SPANEDDA

26A01459



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto determina IP n. 136 del 6 marzo 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBEX 3 mg/ml collire en solution 1 bottle X 5ml dal Belgio con numero di autorizzazione BE125176, intestato alla società Novartis Pharma NV Medialaan 40 B-1800 Vilvoorde (Belgio) e prodotto da Novartis Farmaceutica S.A. Gran via De Les Corts Catalanes, 764 - 08013 Barcelona, Spagna, da Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, 90429 Nürnberg, Germania, da S.A. Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14, 2870 Puurs, Belgio e da Siegfried El Masnou S.A., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barcelona Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n. 039335106 (in base 10) 15JF62(in base 32).

Forma farmaceutica: collirio.

Composizione: 1 ml di collirio contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg;

eccipienti: tyloxapoli, benzalconio cloruro, acido borico, sodio solfato anidro, sodio cloruro, acido solforico e/o sodio idrossido (per aggiustare il pH), acqua depurata.

Inserire al paragrafo 5 «Come conservare TOBRAL» del foglio illustrativo e nelle etichette, in luogo di «Non usi il prodotto oltre trenta giorni dopo la prima apertura del contenitore»:

non usi il prodotto oltre quattro settimane dopo la prima apertura del contenitore.

Officine di confezionamento secondario:

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

BB Farma S.r.l. viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n. 039335106.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n. 039335106.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di

proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01363

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dostinex»

Estratto determina IP n. 138 del 6 marzo 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DOSTINEX, tabletten 0,5 mg 8 tabletten dai Paesi Bassi con numero di autorizzazione RVG 15375, intestato alla società Pfizer BV Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle Aan Den IJssel e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. - località Marino del Tronto - 63100 Ascoli Piceno, Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: DOSTINEX «0,5 mg compresse» 8 compresse in flacone HDPE.

Codice A.I.C.: 045762022 (in base 10), 1CNKH6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione:

ogni compressa contiene:

principio attivo: 0,5 mg di cabergolina;

eccipienti: lattosio, leucina.

Al paragrafo 5 «Come conservare Dostinex» del foglio illustrativo e sulle etichette, in luogo di «Non sono necessarie particolari precauzioni per la conservazione» riportare:

Conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Corzano (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DOSTINEX «0,5 mg compresse» 8 compresse in flacone HDPE.

Codice A.I.C.: 045762022.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DOSTINEX «0,5 mg compresse» 8 compresse in flacone HDPE.

Codice A.I.C.: 045762022.

RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.



Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01364**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Clensia»***Estratto determina IP n. 139 del 6 marzo 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CLENSIA, *proszek do sporzadzania roztworu doustnego* 8 saszetek dalla Polonia con numero di autorizzazione 23538, intestato alla società Alfa-sigma Polska SP. Z O.O. AL. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa e prodotto da Sigma Italia S.p.a. - via Sombreno 11 - 24011 ALME (BG) Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza 4 Chiaia, 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione:

CLENSIA - «polvere per soluzione orale» - 1 confezione da 8 bustine 4A + 4B in CARTA/PE/AL;

codice A.I.C. n.: 052786011 (in base 10) 1LBWUV (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione orale;

principio attivo:

bustina A

macrogol (noto anche come polietilenglicole) 4000	52,500 g
sodio solfato anidro	3,750 g
simeticone	0,080 g

bustina B

sodio citrato	1,863 g
acido citrico anidro	0,813 g
sodio cloruro	0,730 g
potassio cloruro	0,370 g

eccipienti: acesulfame potassio (E950), aroma di lime (contenente olio di lime, olio di limone, citrale, zucchero a velo con aggiunta di amido di mais, gomma arabica (E414), maltodestrina).

Officine di confezionamento secondario:

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia;

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Columbus Pharma S.r.l. - via Dell'Artigianato, 1 - 20032 Corzano (MI);

Prespack Sp. zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità**Confezione:*

CLENSIA - «polvere per soluzione orale» - 1 confezione da 8 bustine 4a + 4b in CARTA/PE/AL;

codice A.I.C. n.: 052786011;

classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura**Confezione:*

CLENSIA - «polvere per soluzione orale» - 1 confezione da 8 bustine 4a + 4b in CARTA/PE/AL

codice A.I.C. n.: 052786011.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01365**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Remeron»***Estratto determina IP n. 141 del 6 marzo 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale REMERON soltab 30 mg compresse orodispersibili dalla Romania con numero di autorizzazione 5746/2013/03, intestato alla società Organon Biosciences S.r.l. Strada AV. Popișteanu, Nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 2, Birou 306 și Birou 307, Etaj 3, Sectorul 1, București,



România e prodotto da N.V. Organon Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Olanda, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l., con sede legale in Via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: REMERON «30 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister Al/PVCPA-PE.

Codice A.I.C.: 052851019 (in base 10) 1LDWBC(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa orodispersibile.

Composizione: ogni compressa orodispersibile contiene:

principio attivo: 30 mg di mirtazapina;

eccipienti: sfere di zucchero, ipromellosa, povidone K30, magnesio stearato, butilmetacrilato copolimero basico, aspartame (E951), acido citrico anidro, crospovidone (tipo A), mannitolo (E421), cellulosa microcristallina, aroma arancio naturale e artificiale (n. SN027512) e sodio bicarbonato.

Officine di confezionamento secondario:

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstancin Łódzki, 95-050, Polonia;

Prespack Sp. z o.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

Columbus Pharma S.r.l., Via dell'Artigianato, 1 - 20032 Corzano (MI);

S.C.F. S.r.l., Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: REMERON «30 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister Al/PVCPA-PE.

Codice A.I.C.: 052851019.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: REMERON «30 mg compresse orodispersibili» 30 compresse in blister Al/PVCPA-PE.

Codice A.I.C.: 052851019.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01366

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Icatibant Fresenius».

Con la determina n. aRM - 37/2026 - 2829 del 16 marzo 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Fresenius Kabi Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ICATIBANT FRESENIUS;

confezione:

048962017 - «30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita da 3 ml in vetro con ago;

048962019 - «30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3 siringhe preriempite da 3 ml in vetro con aghi.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01464

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pursennid»

Con determina aRM - 38/2026 - 2937 del 17 marzo 2026 è stata revocata, su rinuncia della BB Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: PURSENNID;

Confezione:

049550027 - «12 mg compresse rivestite» 40 compresse;

paese di provenienza: Norvegia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01465

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meropenem Sun».

Con la determina n. aRM - 41/2026 - 3230 del 17 marzo 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: MEROPENEM SUN;

confezioni:

040245019 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 30 ml;

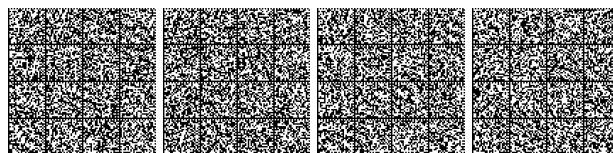
040245021 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 30 ml;

040245033 - «1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 40 ml;

040245045 - «1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 40 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01466



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Aristo».

Con la determina n. aRM - 40/2026 - 3773 del 17 marzo 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aristo Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ROSUVASTATINA ARISTO.

Confezioni e descrizioni:

044981013 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044981025 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044981037 - «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044981049 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044981052 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044981064 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044981076 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044981088 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044981090 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044981102 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044981114 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044981126 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044981138 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044981140 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044981153 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044981165 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044981177 - «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044981189 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044981191 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044981203 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044981215 - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044981227 - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044981239 - «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044981241 - «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01467

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Darunavir Accord».

Con la determina n. aRM - 39/2026 - 4852 del 17 marzo 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Accord Healthcare, S.L.U., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: DARUNAVIR ACCORD.

Confezioni e descrizioni:

046823011 - «600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

046823023 - «800 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

046823035 - «800 mg compresse rivestite con film», 90 (3×30 confezione multipla) compresse in flacone HDPE;

046823047 - «600 mg compresse rivestite con film» 180 (3×60 confezione multipla) compresse in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01468

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, trentaquattro provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 291/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali e modifica del regime di fornitura del medicinale BUCCOLAM;

2) DET PRES 285/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Abolizione del piano terapeutico per la prescrizione di midazolam oromucosale (Buccolam) nel trattamento di crisi convulsive acute prolungate»;

3) DET PRES 287/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Nuove indicazioni terapeutiche di specialità medicinali non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale» del medicinale ASPAVELI;

4) DET PRES 288/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale AVTOZMA;

5) DET. PRES. 289/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BILDYOS;

6) DET. PRES. 290/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BILPREVDA;

7) DET. PRES. 292/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CABAZITAXEL GLENMARK;

8) DET. PRES. 293/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CALCIO CARBONATO VITAMINA D3 EG;

9) DET. PRES. 294/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CLEXANE T;

10) DET. PRES. 318/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DROPILTON;

11) DET. PRES. 316/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali e rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8,



comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale FABHALTA;

12) DET. PRES. 315/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale IRGASS;

13) DET. PRES. 314/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LINDONE;

14) DET. PRES. 313/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NINTEDANIB ACCORD;

15) DET. PRES. 312/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NINTEDANIB SANDOZ;

16) DET. PRES. 311/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NINTEDANIB TEVA;

17) DET. PRES. 310/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NINTEDANIB VIATRIS;

18) DET. PRES. 309/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NIPFILAN;

19) DET. PRES. 308/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale OSSIGENO NIPPON GASES;

20) DET. PRES. 307/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali e classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PALFORZIA;

21) DET. PRES. 306/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PUQOD;

22) DET. PRES. 304/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale RETSEVMO;

23) DET. PRES. 303/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale UGUROL;

24) DET. PRES. 302/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale UNIPRILDIUR;

25) DET. PRES. 301/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale UROMEN;

26) DET. PRES. 300/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale UROVENIX;

27) DET. PRES. 299/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale VABOREM;

28) DET. PRES. 298/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale VENCLYXTO;

29) DET. PRES. 297/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale VIMKUNYA;

30) DET. PRES. 295/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ZAMIDINE;

31) DET. PRES. 286/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back* del medicinale per uso umano AJOVY;

32) DET. PRES. 317/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back* del medicinale per uso umano EPIDYOLEX;

33) DET. PRES. 305/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Attività di rimborso alle regioni per il ripiano tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente, del medicinale per uso umano REBLOZYL;

34) DET. PRES. 296/2026 del 13 marzo 2026 avente ad oggetto «Attività di rimborso alle regioni per il ripiano tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente, del medicinale per uso umano XADAGO.

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A01535

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI PESCARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi indicati a margine, a seguito di cessazione dell'attività sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio I.A.A. Chieti Pescara con i seguenti provvedimenti:

determinazione dirigenziale: n. 118 del 5 marzo 2026;

numero marchio: 77 CH impresa: Orafo Paolo di Polidoro Paolo - sede: Chieti;

determinazione dirigenziale: n. 119 del 5 marzo 2026;

numero marchio: 48 CH impresa: Quintiliani Ugo - sede: Francavilla al Mare (CH);

determinazione dirigenziale: n. 120 del 5 marzo 2026;

numero marchio: 52 CH impresa: Monni Orlando Paolo - sede: Vasto (CH).

26A01409

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Comunicato relativo al decreto 25 settembre 2025, recante modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana».

Nell'allegato 2 del decreto 25 settembre 2025, recante modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 231 del 4 ottobre 2025 al punto 4. Delimitazione concisa della zona geografica, primo rigo:

dove è scritto:

La zona di produzione del «Miele della Lunigiana» di Acacia e di Castagno è costituita...

leggasi:

La zona di produzione del «Miele della Lunigiana» di Acacia, Castagno, Erica, Melata, Millefiori, è costituita...

26A01429



MINISTERO DELL'INTERNO**Mutamento della denominazione assunta dalla Fondazione di religione denominata Opera S. Francesco Saverio, in Padova**

Con decreto del Ministro dell'interno del 12 marzo 2026 la Fondazione di religione denominata Opera S. Francesco Saverio, con sede in Padova, ha assunto la denominazione di Cuamm Medici con l'Africa.

26A01431**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

**Approvazione della deliberazione del Commissario straordinario dell'Automobile Club d'Italia n. 408
del 15 gennaio 2026, recante modifiche allo statuto dell'A.C.I.**

Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani 20 gennaio 2026 è stata approvata la deliberazione n. 408 del 15 gennaio 2026, con la quale il Commissario straordinario dell'Automobile Club d'Italia ha provveduto a predisporre le modifiche allo statuto dell'Automobile Club d'Italia, in attuazione dell'art. 35 della legge 2 dicembre 2025, n. 182.

L'atto integrale verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'A.C.I. e del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

26A01480MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-070) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

